



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 355. DEL 16/10/2008.....

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica di prosecuzione

OGGETTO: Approvazione del regolamento del verde pubblico e privato della città di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19,30 nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza dell'On. Alberto Campagna - Presidente con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Damiano Li Vecchi.

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres	Ass.			Pres	Ass.
1)	AGNELLO Manfredi	p		26)	MATTALIANO Cesare	p	
2)	ALOTTA Salvatore	p		27)	MICELI Maurizio		a
3)	BONFANTI Gaspare		a	28)	MILAZZO Giuseppe		a
4)	BOTTIGLIERI Orazio	p		29)	MINEO Rosario	p	
5)	CAMPAGNA Alberto	p		30)	MIRABILE Salvatore	p	
6)	CUSUMANO Giulio	p		31)	MONASTRA Antonella	p	
7)	D'ARRIGO Leonardo	p		32)	MOSCHETTI Nunzio		a
8)	DI FRANCO Luigi	p		33)	MUNAFO' Giovanna		a
9)	DI GAETANO Vincenzo	p		34)	OLIVERI Sandro	p	
10)	DI MAGGIO Giovanni	p		35)	ORLANDO Francesco	p	
11)	DRAGO Sebastiano		a	36)	ORLANDO Salvatore		a
12)	FARAONE Davide	p		37)	PALMA Onofrio	p	
13)	FERRANDELLI Fabrizio		a	38)	PELLEGRINO Maurizio	p	
14)	FICARRA Elio	p		39)	PIAMPIANO Leopoldo	p	
15)	FILORAMO Rosario	p		40)	RIBAUDO Angelo		a
16)	FRACCONE Filippo	p		41)	RIBAUDO Doriana	p	
17)	FRAGALA' Vincenzo		a	42)	RUSSO Girolamo	p	
18)	FURCERI Salvatore		a	43)	SANTORO Stefano		a
19)	GENNARO Giusto	p		44)	SCAVONE Aurelio		a
20)	GENOVA Agostino	p		45)	SPALLITTA Nadia		a
21)	GRECO Giovanni		a	46)	TAMAJO Edmondo	p	
22)	INZERILLO Gerlando	p		47)	TANANIA Vincenzo	p	
23)	ITALIANO Salvatore	p		48)	TANTILLO Giulio	p	
24)	LODATO Patrizio	p		49)	TERMINELLI Antonino	p	
25)	LOMBARDO Giovanni	p		50)	TRAPANI Ivan	p	
TOTALE						35	15

SEDUTA DEL 16/10/2008 ORE 19,30 (di prosecuzione)

Presiede: On. Alberto Campagna – Presidente
Assiste: Dott. Damiano Li Vecchi - Segretario Generale
Scrutatori: Piampiano – Mineo – Faraone

Si passa alla trattazione della proposta iscritta al punto 17) dell'O.d.G. avente per oggetto:

“Approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato della città di Palermo”

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Agnello – Alotta – Bottiglieri – Campagna – Cusumano – D'Arrigo - Di Franco – Di Gaetano – Di Maggio – Faraone – Filoramo – Fraccone – Gennaro – Genova – Inzerillo – Italiano – Lodato – Lombardo – Mattaliano – Mineo – Mirabile – Monastra – Oliveri – Orlando F. – Palma – Pellegrino – Piampiano – Ribaudò D. – Russo – Tamajo – Tanania – Tantillo – Terminelli – Trapani (presenti n.34)

Il Presidente comunica che sulla proposta in esame, sono stati presentati un sub emendamento e n° tredici emendamenti che, singolarmente verranno discussi e posti in votazione.

1) EMENDAMENTO presentato dalla I^a Commissione Consiliare

Al TITOLO 1 – art.3 – Principi e criteri, aggiungere il seguente periodo:

“La competenza esclusiva degli ambiti derivanti dai processi collegati al verde, fa riferimento esclusivamente all'Assessorato Ambiente, Parchi, Verde ed Arredo Urbano”

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

2) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone

Dopo l'art. 10 – gestione degli spazi verdi - aggiungere il seguente articolo:

Articolo 11 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse

collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con l'Unità organizzativa per il Verde e sottoscritto dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34	•
Votanti	n°33	
Votano SI	n°33	
Astenuti	n° 1	(Campagna)

L'emendamento è approvato

3) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone

**Al TITOLO V - Progettazione del Verde – sostituire il seguente capoverso:
"Alla Direzione Settore e Ambiente sono demandati i seguenti compiti" con
"Compiti della Direzione Settore Ambiente e Territorio"**

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

4) EMENDAMENTO presentato dalla I^ Commissione Consiliare

Al TITOLO V – art. 15 – 2° capoverso, dopo la parola “verde”, aggiungere:
“firmati da un agronomo (iscritto all'albo)”

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

5) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone

Dopo il titolo V aggiungere il titolo **Vbis** avente per oggetto:

Strumenti per l'attuazione del regolamento del Verde:

“Il settore Ambiente e Territorio per la gestione, manutenzione del verde si avvarrà dell'Atlante del Verde” nuova banca dati informatica della quale l'Amministrazione Comunale, settore Ville e Giardini, si è dotata nel 2002, come strumento fondamentale per la gestione del verde cittadino, che fornisce un quadro dettagliato di tipo urbanistico, attraverso cartografie con immagini della città riprese dall'alto e digitalizzate e vettorializzate, la cartografia tecnica comunale ed il P.R.G.

L'Atlante del Verde costituisce, inoltre un archivio di informazioni tecniche su tutti gli insediamenti a verde e su ogni singolo albero o pianta esistenti in città, che consentirà di monitorare costantemente e programmare la manutenzione del verde in base alle tipologie di verde, alla storia dei siti ed alle caratteristiche specifiche del territorio.”

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

6) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone

All'art.48 comma sette "l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente" cassare il termine "permanente".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

7) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone

All'art.48 cassare il comma 23 "Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

8) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone

All'art.48 cassare il comma 25: "Nei perimetri dei parchi e dei giardini potrà essere consentito lo svolgimento di attività di commercio di forma ambulante o all'aperto e di animazione, autorizzato dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale."

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°34
Votanti	n°33
Votano SI	n°33
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

Si dà atto che entra in aula il Cons. Ficarra (presenti n.35)

9) EMENDAMENTO presentato dalla V^ Commissione Consiliare

Art. 53 – anteporre al comma 1: in tutti i parchi, giardini e aree verdi ove possibile in cui siano realizzabili, sono costituite aree cani, gestite dall'Amministrazione. Le aree devono essere organizzate con l'attivazione di ogni servizio utile alla fruizione regolare dello spazio, con l'installazione di apposito distributore automatico di kit per deiezioni canine".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°35
Votanti	n°34
Votano SI	n°34
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

10) EMENDAMENTO presentato dalla I^ Commissione Consiliare

Al TITOLO VIII – ART. 53 – Aree destinate ai cani –

Al 3° capoverso dopo la parola "museruola", inserire: "ad esclusione dei cani iscritti nella lista delle razze ritenute pericolose (molossoidi)"

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°35
Votanti	n°34
Votano SI	n°34
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

11) EMENDAMENTO presentato dalla I^ Commissione Consiliare

AL TITOLO IX - . 58 Vigilanza. Dopo il 3° capoverso, cassare tutto il periodo da:

“fermo” a “sanzione”

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°35
Votanti	n°34
Votano SI	n°34
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

12) EMENDAMENTO a firma del Cons. Filoramo

All'art.41 nei limiti di 200 mq. dopo il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°35
Votanti	n°34
Votano SI	n°34
Astenuti	n° 1 (Campagna)

L'emendamento è approvato

SUB EMENDAMENTO all'emendamento 13 a firma del Cons. Tantillo

Art. 13 inserire “Unità organizzativa per il verde
2° capoverso inserire da costituzione a direzione lavori
Inserendo dopo le parole “Settore Ambiente” unità organizzativa per il verde.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°35
Votanti	n°34
Votano SI	n°34
Astenuti	n° 1 (Campagna)

Il sub emendamento è approvato

13) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone (sub emendato)

Al TITOLO V – Progettazione del verde

l'art. 13- Unità organizzativa per il verde

- *costituzione dell'unità organizzativa per il verde*
- *gli strumenti dell'unità operativa per il verde*
- *la responsabilità dell'Unità organizzativa per il verde.*

Inserire il seguente testo:

“ la progettazione del verde sarà effettuata dagli uffici tecnici competenti delle Opere Pubbliche, che in sinergia con gli uffici del Settore Ambiente, l'unità organizzativa per il verde, e gli altri settori dell'Amministrazione Comunale competenti, cureranno tutte le procedure di progettazione e direzione lavori.”

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°35	
Votanti	n°34	
Votano SI	n°34	
Astenuti	n° 1	(Campagna)

L'emendamento sub emendato è approvato

Il Presidente pone in votazione l'intero atto, unitamente al testo del Regolamento emendato, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritti dall'art.1 della L.R. 48/1991, successivamente sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n°30;

Visto il parere reso dalla I^ e V^ Commissione Consiliare

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge con il seguente risultato

Presenti	n°	35	
Astenuti	n°	1	(Campagna)
Votanti	n°	34	
Voti Favorevoli	n°	34	

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione, con il relativo Regolamento emendato, riguardante l'oggetto, è approvata e fatta propria.

Il Presidente propone di dare al presente provvedimento IMMEDIATA ESECUZIONE.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati, è il seguente:

Presenti	n°	35	
Astenuti	n°	1	(Campagna)
Votanti	n°	34	
Voti Favorevoli	n°	34	

L'esecuzione immediata è approvata



CITTÀ DI PALERMO

Settore AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO:

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTÀ DI PALERMO

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE / IL FUNZIONARIO

DATA 16.12.07

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE
Domenico Musacchia

DATA 14/12/08

VISTO: IL SINDACO / L'ASSESSORE

DATA

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- Parere non dovuto poichè l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA

ALLEGATO UNICO A DELIBERA C.C. n° 355 del 16/10/2008

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- Il Settore Ambiente e Territorio ha elaborato lo schema di "Regolamento del Verde Pubblico e Privato" in cui, oltre ad essere normata la progettazione, la manutenzione, la gestione, la tutela e la fruizione delle aree verdi del territorio della città di Palermo, si istituisce la "Unità Organizzativa per il Verde" e una apposita "Commissione di Coordinamento", quale organo di indirizzo e coordinamento tra tutti i settori e gli uffici dell'Amministrazione comunale che si occupano di progettazione per il verde;
- La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 18 del 06/02/2007, ha preso atto dello schema di Regolamento di cui al punto 1, dando mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio di proporlo all'Organo Consiliare per la definitiva approvazione, abrogando la precedente deliberazione n. 181 del 22/06/06, con la quale recepiva il "Regolamento sulle modalità di utilizzazione, conservazione, tutela e manutenzione del verde".

Considerato che:

- in data 07/03/2007, in accordo con i principi della nuova Governance dello sviluppo sostenibile, dettati dall'adozione del processo di Agenda 21, il suddetto schema di Regolamento è stato presentato alla città durante il Forum sul Verde;
- Durante il Forum il documento è stato esaminato e discusso con i portatori di interesse intervenuti e ciò ha consentito di mettere a fuoco esigenze ed istanze formulate da autorevoli associazioni, fra cui "Legambiente" e "Italia nostra";
- I suggerimenti e le osservazioni degli intervenuti al Forum sono stati raccolti ed elaborati dal gruppo Parchi e Riserve per essere introdotti nel documento;

Visto che:

- Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Palermo, integrato dalle osservazioni pervenute ed accolte dall'ufficio, viene, come deliberato dalla G.M. sottoposto per competenza, all'approvazione del Consiglio Comunale:

Delibera

Di approvare il "Regolamento del Verde pubblico e privato della città di Palermo" redatto a cura del Settore Ambiente e Territorio, costituente parte integrante della presente deliberazione e composto da 60 articoli e dagli allegati A,B,C,D,E,F,G,H.

Il presente atto non comporta spese.

MUNICIPIO DI PALERMO

Segreteria Generale

V COMMISSIONE CONSILIARE -

Oggetto: Estratto del verbale della seduta del 15 ottobre 2008

L'anno duemilaotto, giorno quindici del mese di ottobre, si è riunita la V^a Commissione Consiliare, formalmente convocata presso la propria sede, di via Libertà n. 88, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

<u>SIGG. RI CONSIGLIERI</u>	Pres.	Ass.
Edmondo Tamajo	X	
Giusto Gennaro	X	
Cesare Mattaliano	X	
Giovanna Munafò		X
Alessandra Siragusa	X	
Stefano Santoro		X
Antonino Terminelli	X	

*** OMISSIS ***

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto:

Approvazione del Regolamento del verde pubblico attrezzato della città di Palermo

La Commissione ha espresso il seguente parere:

favorevole a maggioranza dei presenti, con 1 emendamento allegato

a presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.

Dalla Residenza Municipale.

Palermo 15 /10 /2008

LA SEGRETARIA

Mariena Manduci



IL PRESIDENTE

Edmondo Tamajo





COMUNE DI PALERMO

UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

I COMMISSIONE CONSILIARE - VIA LIBERTA', 88

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 15/10/08

L'anno duemilaotto, giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 11:30 si è riunita la Commissione consiliare permanente, formalmente convocata presso la propria sede sita in via Libertà n. 88 per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Oliveri Sandro
Fraccone Filippo
Alotta Salvatore
Genova Agostino

OMISSIS

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto: **"Approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato della città di Palermo" prot. n. 15771 del 10/01/08**

La Commissione ha espresso il seguente parere:
Favorevole all'unanimità dei presenti.

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.
Dalla residenza comunale.

Firmato
La Segretaria
(Silvia Bianchi)

Firmato
IL PRESIDENTE
(Sandro Oliveri)

Palermo, 15/10/2008

7


TESTO EMENDATO



CITTA' DI PALERMO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



Questo regolamento è stato redatto con la collaborazione della cittadinanza in quanto integrato delle osservazioni e dei suggerimenti scaturiti in occasione del Forum tematico del verde, tenutosi il 07/03/2007, ed accolti dal Settore Ambiente e Territorio.

INDICE

PREMESSA

Cenni storici

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Finalità e motivazioni.

Articolo 2 - Oggetto delle disposizioni.

Articolo 3 - Principi e criteri.

TITOLO II - FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DEL VERDE URBANO

Articolo 4 - Ruolo e funzioni del verde urbano.

Articolo 5 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione.

TITOLO III - Norme di esclusione e divieti

Articolo 6 - Norme di esclusione.

Articolo 7 - Divieti

TITOLO IV - Disposizioni generali sul verde pubblico e privato.

Articolo 8 - Disposizioni generali.

Articolo 9 - Fruizione e uso degli spazi verdi.

Articolo 10 - Gestione degli spazi verdi.

Articolo 10/bis - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

Articolo 11 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

Articolo 12 - Tutela degli alberi di pregio e monumentali.

TITOLO V - Progettazione del verde.

Articolo 13 - L'Unità Organizzativa per il Verde

Articolo 14 - Procedure e criteri generali per la realizzazione di nuove opere a verde pubblico.

Articolo 15 - Il progetto di sistemazione a verde ed elaborati progettuali.

Articolo 16 - Iter autorizzativo.

Articolo 17 - Realizzazione dei lavori.

Articolo 18 - Collaudo e assunzione in carico.

Articolo 19 - Scelta delle specie.

Articolo 20 - Scelta degli alberi in vivaio.

Articolo 21 - Caratteristiche delle piante all'impianto.

Articolo 22 - Epoca e modalità d'impianto.

Articolo 23 - Distanze d'impianto.

Articolo 24 - Il verde per parcheggi.

Articolo 25 - Viali alberati e alberature stradali.

Articolo 26 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco.

Articolo 27 - Impianto d'irrigazione.

Articolo 28 - Identità visiva dei parchi e arredi.

TITOLO V/bis - Strumenti per l'attuazione del regolamento del Verde

TITOLO VI - Disposizioni particolari sul verde pubblico

Articolo 29 - Tutela e gestione del verde pubblico.

Articolo 30 - Potatura.

Articolo 31 - Abbattimenti.

Articolo 32 - Mantenimento e rinnovo delle alberate.

Articolo 33 - I trapianti arborei.

- Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, delle macchie arbustive, degli arbusti e degli alberi.
Articolo 35 - Interventi di riassetto idrogeologico e norme di tutela per le aree a conduzione agraria.
Articolo 36 - Tutela e gestione del verde storico.
Articolo 37 - Norme per la difesa delle piante.
Articolo 38 - Difesa fitosanitaria delle alberature.
Articolo 39 - Descrizione delle principali misure di lotta per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.
Articolo 40 - Convenzioni e manutenzione.

TITOLO VII - Disposizioni particolari sul verde privato.

- Articolo 41 - Interventi sulle aeree private.
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica.
Articolo 43 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli.
Articolo 44 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli.

TITOLO VIII - Disposizioni per gli utenti del verde pubblico.

- Articolo 45 - Finalità e ambito d'applicazione.
Articolo 46 - Accesso ai parchi e giardini.
Articolo 47 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi.
Articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività.
Articolo 49 - Chioschi e dehors.
Articolo 50 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi.
Articolo 51 - Biciclette e velocipedi.
Articolo 52 - Giochi e attività sportive.
Articolo 53 - Aree destinate ai cani.

TITOLO IX - Disposizioni finali.

- Articolo 54 - Ordinanze d'esecuzione delle disposizioni.
Articolo 55 - Sanzioni.
Articolo 56 - Norme finanziarie.
Articolo 57 - Riferimenti legislativi.
Articolo 58 - Vigilanza.
Articolo 59 - Entrata in vigore.
Articolo 60 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

ALLEGATI

ALLEGATO A

LINEE GUIDA NELLA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI A PALERMO

ALLEGATO C

MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTÀ.

ALLEGATO D

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA "CARTA DI FIRENZE"

ALLEGATO E

NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA contro il cancro colorato del platano, il "colpo di fuoco" batterico delle pomacce, la processionaria del pino, il punteruolo rosso delle palme.

ALLEGATO F

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

ALLEGATO G

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

ALLEGATO H

SCHEDE PER LA TUTELA DEGLI ALBERI

Premessa

Il verde e le sue trame nel disegno della città

La storia di Palermo, del suo verde e dei suoi giardini parte da molto lontano. Con il nome di Ziz "fiore profumato" la chiamavano i Fenici, Panhorto, "tutta orti" la chiamarono i Greci, secondo un'interpretazione alternativa a Panormos " tutto porto".

Altrettanto caratterizzante è stata per Palermo la presenza dell'acqua sotto forma di fiumi e torrenti come il Papireto, il Cannizzaro, l'Oreto, l'Eleuterio, e di fonti e sorgenti come le Favare, il Gabriele, l'Uscibene, Danisinni, l'Averinga, le cui acque - si disse - provenivano, favolosamente, dal Nilo.

I luoghi dell'acqua nella realtà storica costituiscono matrice primigenia, nucleo mitico e segreto dei giardini mediterranei.

Palermo ospita l'arabo Genoard, immenso parco di caccia e di delizie, paradiso terrestre di cui raccontano Pietro da Eboli e Ugo Falcando, ornato di palazzi, chioschi, fontane e vivai, un giardino che diventerà simbolo ed emblema del successivo potere regio, ma anche immagine reale di una natura rigogliosa e ordinata che cinge la città e che penetra in essa con il suo verde e con le sue acque. Così Ibn Gubayr la descrive: "*I palagi del re accerchiano la città come i monili il collo di donzelle dal petto ricolmo*".

Nel "De rebus siculis" Tommaso Fazello, all'immagine di una conca-oasi ubertosa, contrappone quella di una corona di monti "aspri, alti, ed erti, ove non v'è albero di sorta alcuna".

Henry Bresc, con ricchezza di dati e di studi, ci parla della Palermo pre-rinascimentale come città dall'atmosfera andalusa e dei suoi giardini e orti come incarnazione del giardino nato nel mediterraneo orientale.

Uno degli elementi caratterizzanti la città tra il XIV e il XV secolo è l'abbondanza di giardini sia dentro che fuori le mura, Bresc ci descrive il giardino del Palazzo dello Steri come "giardino di piacere" con il suo *ludum aquarum* e la villa del Duca di Terranova detta delle Quattro Camere alla Zisa, con il suo labirinto di mirti, con diversi giochi d'acqua ed altre delizie.

Interventi del secolo successivo, il '500, vedono la progressiva integrazione di elementi architettonici nel disegno dei giardini, come nella villa Nave descritta da Leandro Alberti e la creazione dello stradone di Mezzomonreale (1580), una delle realizzazioni più sconvolgenti per l'antico assetto dell'agro palermitano, estenderà l'elemento misuratore del Cassero urbano verso la Conca d'Oro, prefigurando l'immagine del futuro assetto urbano.

Il '600 e la cultura barocca modificano con forza il disegno urbano ed il suo rapporto con la campagna circostante.

Nel nuovo cuore della città, generato dal taglio e dalla croce, la Fontana Pretoria rinnova scenograficamente la presenza dell'acqua, mentre a ridosso delle mura la settecentesca Villa Giulia, primo giardino pubblico palermitano, sostituirà alla trama agricola la geometria dei propri tracciati.

Una pianta di Palermo edita nel 1713 a Parigi da Crepy ci restituisce l'immagine di una città di giardini, una città prossima all'età delle grandi ville della Piana dei Colli.

Palermo come Napoli subisce infatti il fascino delle ville fuori città, delle "smanie per la villeggiatura e per soddisfare tali esigenze vengono modificati i preesistenti bagli e le casene, che diventeranno settecentesche dimore nobiliari.

Con l'arrivo di Ferdinando IV di Borbone in fuga da Napoli parte di questo sistema delle ville viene stravolto. Ferdinando unisce varie proprietà per mezzo di un *firriato* espungendo le stesse dal sistema delle ville della Piana. E' il 1799 e nasce il grande Parco della Favorita, riserva di caccia e luogo di sperimentazione agraria. In quegli anni i nobili locali come il Principe di Aci facevano anch'essi sperimentazione agricola nelle loro terre, il figlio di Ferdinando IV Francesco I, realizzava un grande Parco Reale a Boccadifalco, e durante il regno del Vicerè Caracciolo si creava l'Orto botanico.


Con l'avvento romantico ottocentesco nascono importanti giardini pubblici come il giardino Inglese e il Giardino Garibaldi, mentre la cinquecentesca Villa Branciforti-Tasca verrà rinnovata secondo la moda del tempo.

Il venticinquennio che intercorre tra il 1890 e la prima guerra mondiale è dominato a Palermo dalla figura di Ernesto Basile che succede al padre Giovan Battista.

Basile opera in una città non troppo diversa da quella che, nel corso dei secoli era stata identificata come “città dei Giardini” e nasce il tessuto di ville liberty che si insinuano a ventaglio nella zona Nord compresa tra il mare, la città antica e l'Olivuzza.

Si esalta sempre più la perenne primavera della Conca d'Oro, che i Florio realizzeranno nella «Primavera siciliana», nella Festa della Zagara, nei numerosi Corsi dei fiori; nella stessa Targa Florio (1906). Si crea il mito della goethiana «isola beata dei Feaci», che un architetto, Ernesto Basile ed un pittore, Ettore Maria Bergler, fisseranno, in uno splendido «giardino dipinto», nel salone del Grand Hotel Villa Igiea a Palermo.

Ideogramma topografico di Palermo e dintorni con la dislocazione dei sistemi a verde, delle ville e delle emergenze monumentali:



- 1) Castello a mare; 2) Palazzo Reale; 3) Albergo della Rovere; 4) Cuba sottoma; 5) Piccola Cuba; 6) Cuba sopra; 7) Villa Tassar; 8) Castello; 9) Conservatorio; 10) La Zisa; 11) Villa Ruffino; 12) Villa Ruffino; 13) Villa Ruffino; 14) Villa Ruffino; 15) Giardino Inglese; 16) Villa Saporita; 17) Statale della Libreria; 18) Villa d'Arabia; 19) Real Tenuta della Focaccia; 20) Villa Ruffino; 21) Villa Ruffino; 22) Villa Ruffino; 23) Villa Ruffino; 24) Villa Ruffino; 25) Villa Ruffino; 26) Monumento del Sacramento; 27) Palazzo Caracciolo; 28) Villa Ruffino; 29) Villa Ruffino; 30) Villa Ruffino; 31) Villa Ruffino; 32) Villa Ruffino; 33) Chiesa di San Giovanni; 34) Villa Ruffino; 35) Villa Ruffino; 36) Villa Ruffino; 37) Villa Ruffino; 38) Villa Ruffino; 39) Villa Ruffino; 40) Villa Ruffino; 41) Villa Ruffino; 42) Villa Ruffino; 43) Villa Ruffino; 44) Villa Ruffino; 45) Villa Ruffino; 46) Villa Ruffino; 47) Villa Ruffino; 48) Villa Ruffino; 49) Villa Ruffino; 50) Villa Ruffino; 51) Villa Ruffino; 52) Villa Ruffino; 53) Villa Ruffino; 54) Villa Ruffino; 55) Villa Ruffino; 56) Villa Ruffino; 57) Chiesa di Santa Spirito; 58) Villa Ruffino; 59) Castello di Marcellino.

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 – Finalità e motivazioni

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza in quanto esplica diverse funzioni: culturale, sanitaria, ecologica, igienica, ricreativa, sociale ed economica.

Il presente regolamento intende salvaguardare e migliorare le aree a verde pubblico e privato ricadenti nel territorio amministrativo del Comune di Palermo, promuovendo le diverse funzioni che il verde assolve, garantendo a tutti gli utenti, il godimento degli spazi verdi e salvaguardando l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Il presente regolamento disciplina in generale la materia del verde pubblico e privato sul territorio comunale indicando, in alcuni casi, le modalità d'intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti e all'incremento delle presenze verdi, alla protezione della biodiversità in conformità ed a completamento di quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali, comunali e dagli strumenti urbanistici.

Articolo 2 – Oggetto delle disposizioni.

Il presente regolamento disciplina la gestione del verde pubblico e privato, nonché l'uso e la fruizione degli spazi verdi in cui sono presenti le tipologie vegetazionali sotto elencate, ad esclusione di parchi e riserve naturali istituiti ai sensi della L.R. 98/81 e successive modifiche, degli orti botanici e delle piante dimoranti all'interno di aziende vivaistiche.

Articolo 3 – Principi e criteri

Considerazioni generali

In questi ultimi anni, la domanda di spazi verdi nella nostra società è cresciuta, sia a livello qualitativo sia quantitativo.

Ad uno sviluppo, spesso tumultuoso ed irrazionale, di attività economiche di tipo insediativo, industriale ed edilizio, è corrisposta una reazione da parte del singolo nella ricerca di elementi che riequilibrino i rapporti tra uomo e territorio abitato.

Questa esigenza di spazi verdi, ad esempio, previsti dalla legge urbanistica e recepita, sia pure con ritardo di decenni, dagli strumenti urbanistici comunali e regionali, si esprime su diversi piani.

All'interno delle città e dei centri abitati è, infatti, cresciuta la domanda di aree attrezzate, sia su modeste superfici, destinate allo svolgimento di attività ricreative da inserirsi nel quotidiano (parchi e giardini di quartiere o zonali), sia su aree più vaste extra-urbane, deputate a risarcire le popolazioni cittadine dei disagi imposti dal modello di vita attuale, durante i fine settimana o nei momenti di pausa.

A tale scopo, molte Regioni si sono dotate di strumenti normativi adeguati per la creazione di parchi, di riserve integrali ed orientate e di ampie zone tutelate da usi ed abusi tipici di una società urbana come la nostra, basti pensare ai parchi agricoli che, ormai realtà in alcune zone italiane, hanno trovato larghi consensi in una popolazione sempre più vasta e differenziata per classi di età, di occupazione, di matrice culturale.

Inoltre all'interno delle stesse città l'inquinamento ed il carico antropico, hanno messo in crisi la dicotomia tra cemento e verde, tra urbanizzato e formazioni vegetali.

Ecco che allora viene riconosciuta alla componente vegetale la funzione di miglioramento ambientale per cui, superando il concetto di verde inteso unicamente come arredo, essa diventa un elemento di progettazione.

Purtroppo anche l'identità «condominio più alberello» rischia di diventare una soluzione eccessivamente frettolosa, quando è compiuta da tecnici inesperti che giudicano il verde come uno dei tanti elementi costituenti l'arredo urbano.

In effetti, non a tutti risulta chiara la diversità tra Verde di arredo e verde funzionale, fra giardini «tout court» e spazi verdi.

Con queste definizioni che parrebbero modi di definire la stessa cosa, si intendono oggi realtà diverse che hanno in comune forse soltanto il terreno e le piante.

«Giardino», considerato, da molti, espressione d'arte, deriva da un'interpretazione artistica della materia, originatasi in epoche in cui non esisteva l'esigenza di salvare la natura e il Verde, ma era soltanto fenomeno naturale, o produttivo o, appunto, di carattere artistico.

Un'arte che, invece di esprimersi prevalentemente sulla tela, nel modellare il bronzo o la pietra, modifica i paesaggi, scolpendo dal vivo la natura.

Il giardino, infatti, a differenza di un'opera figurativa "classica", non è fatto di tela, di legno, di granito o di bronzo: il giardino è, sempre e soprattutto, creatura vivente. E, come tutte le creature viventi, abituato a vivere, a invecchiare, a morire in molte, o in buona parte, delle sue componenti. In questa fase di crisi del concetto di «sviluppo a qualsiasi costo», va sicuramente difeso anche il singolo malmenato alberello condominiale.

Il problema, però, rimane di più grande portata. Infatti, chiunque possieda una preparazione specialistica del mondo vegetale (agronomi, forestali, naturalisti) conosce ed è in grado di valutare gli effetti positivi della vegetazione su microclima, qualità dell'aria, protezione del suolo, ricchezza faunistica anche all'interno dei centri abitati.

Ancora una volta, però, bisogna avere ben chiara la finalità che l'area verde deve perseguire sia in fase progettuale che durante la successiva ed importantissima manutenzione.

Infatti sono le esigenze esterne, in molti casi, che definiscono la fisionomia del parco o del giardino.

I fattori che influiscono in questo senso sono:

- l'ubicazione dell'area (urbana, periurbana, extraurbana);
- le dimensioni dell'area, e quindi, i possibili usi della medesima;
- i fattori di disturbo: inquinamento da rumore; inquinamento atmosferico; inquinamento da gestione (sostanze tossiche per le piante disperse da veicoli, sali usati per il disgelo, ecc.), vicinanza ad oggetti visualmente sgradevoli, ecc.;
- i fattori fisici limitanti: temperatura, piovosità, tipo di terreno, ventosità;
- il tipo di fruizione prevista (e quindi la creazione e la loro organizzazione di sub-area all'interno del parco); le attrezzature sportive e ricreative;
- le infrastrutture eventuali connesse: parcheggi, grado di accessibilità viaria e pedonale; elaborazione relativa a certi insediamenti (tipo di quartiere) o strutture (scuole, ricoveri, ecc.).

La città e l'Europa

I problemi derivanti dalla crescita della città di Palermo, costituiscono un fenomeno comune a tutte le grandi città e devono essere inquadrati nell'ambito delle problematiche globali: attualmente, infatti, circa il 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane e in Europa questa percentuale sale all'80%. Ciò pone le città al centro di nuove attenzioni da parte delle politiche urbane a livello nazionale e internazionale e la domanda di spazi verdi, come i problemi legati alla qualità dell'aria, al rumore, al traffico, non possono che essere ricondotti al tema della sostenibilità in ambito urbano.

E' a partire dagli anni 90 che i disagi locali delle metropoli diventano oggetto di studio a livello europeo, affermandosi come tema centrale della Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. Nel corso del summit i 178 governi partecipanti, sottoscrivono il primo documento in cui il tema dello sviluppo sostenibile viene declinato in un contesto locale, attraverso le tre dimensioni di Ambiente, Economia e Società.

Con la Conferenza di Rio de Janeiro si è avviato un processo di cui, per brevità si elencano solo alcune principali tappe: le Conferenze Europee sulle Città sostenibili ad Aalborg nel 1994 a Lisbona nel 1996 e ad Hannover nel 2000, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, la quarta Conferenza delle Città sostenibili, ad Aalborg nel 2004.

In occasione di questo ultimo incontro, le Città intervenute hanno adottato i cosiddetti *Aalborg Commitments*, ossia un elenco di obiettivi condivisi che gli Enti Locali si impegnano ad attuare: in essi l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini divengono fattori strategici per le pubbliche amministrazioni. Vengono istituiti i Forum delle Agende 21 Locali, come strumenti di *governance*, attraverso cui politici, amministratori e cittadini, discutono le priorità, la legittimità e le modalità degli interventi.

Nel 2002 anche la città di Palermo si è inserita attivamente nel processo di Agenda 21, aderendo al bando del Ministero dell'Ambiente. Nel 2004 ha partecipato alla quarta Conferenza delle Città Sostenibili di Aalborg ed ha sottoscritto insieme alle altre città intervenute, gli *Aalborg Commitments*.

Il 19 ottobre 2005 si è tenuto il 1° Forum della città di Palermo, base fondamentale della democrazia partecipativa: obiettivo e allo stesso tempo metodologia di Agenda 21 Locale.

Altro passo fondamentale del processo di Agenda 21 è la Relazione sullo Stato dell'Ambiente, che il Comune di Palermo ha redatto e pubblicato nel 2006, applicando indicatori ambientali riconosciuti a livello internazionale, atti a fornire in maniera sintetica informazioni su fenomeni complessi. Essa tratta, in maniera sistematica, i vari temi di indagine che caratterizzano l'ambiente urbano e consente a tutti, di conoscere lo stato di salute del territorio.

Il Forum Cittadino e la Relazione sullo Stato dell'Ambiente, costituiscono le basi per una programmazione sostenibile, il cui fine ultimo è migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Con il presente Regolamento, allo scopo di proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile e partecipato, si intende promuovere attivamente l'utilizzazione del Forum, istituendo, come in seguito descritto nel capitolo 13, l'Unità Organizzativa per il Verde e i forum tematici del verde.

Progettazione e pianificazione

Qualsiasi intervento di progettazione sul territorio a partire dalla pianificazione effettuata dalle Amministrazioni pubbliche, che stabilisce l'uso cui destinare zone del territorio stesso, alla più semplice progettazione di un giardino, presuppone una fase preliminare di studio accurato della zona oggetto dell'intervento.

Tale studio consiste nel ricercare più dati conoscitivi possibili in ordine all'ambiente (clima, terreno, vegetazione naturale) e all'uomo che lo abita (struttura e distribuzione degli insediamenti, tipo di economia e di attività prevalenti).

Soltanto dopo aver rilevato e analizzato questi dati è possibile procedere alla vera e propria progettazione.

A seconda dello scopo e della vastità dell'intervento esistono diverse scale di progettazione

In ordine decrescente esse sono:

pianificazione territoriale;

progettazione paesaggistica;

progettazione di aree verdi di piccole e medie dimensioni.

La pianificazione territoriale è la scelta delle destinazioni più adatte da attribuire a un determinato territorio in base alle vocazioni naturali dello stesso.

Vengono così identificate le aree più adatte all'edificazione, all'agricoltura, all'industria, al verde pubblico.

La progettazione paesaggistica riguarda interventi sul verde a grandi dimensioni: fasce laterali a strade e autostrade, restauro paesaggistico di cave e di altri ambienti degradati, campi da golf, fino ad arrivare ai grandi parchi territoriali.

La progettazione di aree verdi di piccole e medie dimensioni si occupa della creazione di verde attrezzato, campi sportivi e giardini pubblici.

Naturalmente la diversa scala di progettazione comporta un diverso impatto ambientale: la pianificazione incide su ampie superfici di territorio, il giardino modifica piccole zone. Per questo motivo, se pure il tipo di indagine preliminare sia il medesimo, nel caso di vaste azioni sul territorio la ricerca dei dati deve essere molto più ampia e complessa, data l'esistenza di numerosi

fattori che interagiscono fra loro creando una realtà molto articolata che investe aspetti ambientali, umani, sociali.

Nella programmazione e nella progettazione a qualsiasi scala, ma anche nella gestione e nella manutenzione degli spazi verdi, gli Enti locali sono chiamati ad affrontare problemi ambientali sempre più complessi, spesso altamente conflittuali. Per orientare la propria azione di governo verso la sostenibilità gli amministratori pubblici devono oggi dotarsi di strumenti idonei a contabilizzare, in modo adeguato, i costi e i benefici ambientali di tutte le proprie azioni.

A tal fine è necessario disporre di un sistema di informazioni costruito considerando l'ambiente in relazione ai fenomeni di "interazione" con il mondo economico: cosa l'ambiente "fornisce" ai diversi soggetti dell'economia (in termini di risorse, beni paesaggistici, ecc.), cosa i diversi soggetti dell'economia "restituiscono" all'ambiente (in termini di emissioni di inquinanti, rifiuti, ecc. e in termini di azioni di tutela).

Questo sistema di contabilità, che prevede la raccolta, l'organizzazione e la gestione dell'informazione ambientale, rappresenta il naturale esito del processo di Agenda 21 locale, e contribuisce all'integrazione e al monitoraggio degli obiettivi del piano di azione ambientale.

Il sistema degli indicatori.

Per l'elaborazione di analisi e di interventi, per valutare gli spazi verdi e le politiche che li riguardano, Agenzie internazionali operanti nel settore e Istituzioni scientifiche hanno elaborato sistemi di indicatori, il cui uso unifica il linguaggio, anche a livello internazionale, e consente la comparabilità dei casi.

Sono stati elaborati indicatori relativi agli spazi verdi urbani (atti alla valutazione dell'accessibilità, o della sicurezza, della funzionalità, dei servizi etc.), agli spazi verdi periurbani (che valutano l'uso sostenibile del territorio, la qualità del paesaggio periurbano) e indicatori tematici (Indice del grado di naturalità del territorio)

L'uso degli indicatori è fondamentale nella pianificazione, al fine di perseguire concretamente i principi dello sviluppo sostenibile.

La competenza esclusiva degli ambiti derivanti dai processi collegati al verde, fa riferimento esclusivamente all'Assessorato Ambiente, Parchi, Verde ed Arredo Urbano.

Territorio e paesaggio

Si può definire il Territorio come «uno spazio i cui confini sono di volta in volta politici, amministrativi, morfologici, storici, culturali».

Il territorio presenta due aspetti: il primo è quello della configurazione orogenetica che rimane uguale nel tempo e le cui modificazioni sono così lente da riuscire impercettibili per l'uomo; il secondo aspetto è quello storico e culturale che muta di continuo.

Il paesaggio è la parte visibile di un determinato ambiente.

Esso è costituito dall'insieme delle caratteristiche fisiche, biologiche, antropiche che coesistono in una certa porzione di territorio».

La percezione del paesaggio è individuale e risente della differente formazione culturale delle persone che si occupano dello studio di questo: storici, geografi, naturalisti, tecnici, da vari punti di vista hanno studiato il paesaggio e hanno elaborato concetti che nel tempo hanno subito precisazioni e approfondimenti. Da quanto detto deriva che non esiste un solo paesaggio, ma ne esistono tanti, teoricamente quanti sono i modi di percepirli.

Anche l'importanza che il paesaggio riveste può essere considerata da molteplici punti di vista: da quello culturale, ecologico, ambientale, sociale oltre che da quello delle risorse economiche, se adeguatamente salvaguardato, gestito e pianificato.

Purtroppo l'espansione urbana è avvenuta secondo modalità che provocano un impatto distruttivo sia sul paesaggio che sulle sue risorse primarie.

Per questo si rende necessario promuovere una pianificazione strategica basata su una visione di questi spazi, che sappia evidenziarne la struttura, il tessuto, il contenuto di memoria, il valore ecologico e le potenzialità per la qualità ambientale e il benessere dei cittadini.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tale proposito, hanno redatto e sottoscritto la "Convenzione Europea sul Paesaggio", che si riporta come allegato I: essa delinea principi generali, strategie e orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio da parte delle autorità pubbliche competenti.

La vegetazione

La vegetazione rappresenta l'aspetto più evidente del paesaggio che è la parte visibile di un determinato ambiente.

Per **vegetazione naturale** s'intende quella che si ha in una zona non influenzata dall'uomo. Attualmente, data la forte antropizzazione di tutto il territorio, è quasi un concetto astratto, per lo meno a livello di grandi piante arboree e arbustive.

Per **vegetazione potenziale**, s'intende la vegetazione che si costituirebbe in un determinato ambiente, se si potesse prescindere dall'azione umana

Per **vegetazione reale** si intende quella che esiste in una zona antropizzata, in parte coltivata dall'uomo, in parte modificatasi sotto l'influenza dell'ambiente.

La conoscenza della vegetazione ci indica la vocazione paesaggistica di un territorio. Essa è fondamentale negli interventi vegetazionali di grandi dimensioni. Infatti, un rimboschimento, la sistemazione paesaggistica di un'autostrada, se eseguiti senza tenere conto degli elementi esistenti in precedenza, oltre ad essere inefficaci dal punto di vista funzionale, costituiscono un'offesa ambientale ed estetica, perchè in contrasto con il paesaggio naturale della zona.

TITOLO II - FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DEL VERDE URBANO

Articolo 4 – Ruolo e funzioni del verde urbano.

Le funzioni delle aree verdi in ambito urbano sono molteplici. La vegetazione rappresenta un elemento vitale del paesaggio urbano e riveste un ruolo fondamentale sul piano del controllo e della protezione ambientale.

Vengono di seguito descritte le principali funzioni del verde urbano.

Mitigazione e controllo di alcuni tipi di inquinamento, funzione igienico-sanitaria.

Le piante hanno un ruolo non indifferente nella depurazione dell'aria; oltre a produrre ossigeno e a catturare la CO₂ (le cui concentrazioni crescenti sono al centro di accesi dibattiti sui cambiamenti climatici) esse assorbono e metabolizzano parecchi inquinanti dispersi nell'atmosfera.

Esse agiscono, in particolare, su monossido di carbonio, cloro, fluoro, ozono, ossidi d'azoto, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo. Rimuovono, inoltre, inquinanti particolati facilmente inalabili come il PM10. Tale rimozione avviene al livello della superficie delle foglie e nei tessuti vegetali, attraverso inattivazione dei composti stessi nei tessuti cellulari, per precipitazione ed immagazzinamento, ed infine per utilizzazione dei composti medesimi, attraverso la metabolizzazione ossidativa delle piante. A ciò si aggiunge la funzione di attenuazione dei rumori con una efficace mitigazione dell'inquinamento acustico.

Altro ruolo non indifferente è quello di depurazione idrica che si esplica, al pari di quell'atmosferica, con un'azione di filtro, attraverso intercettazione di molti inquinanti, rielaborazione biologica e reinserimento nei sistemi naturali. Un'ideale copertura vegetale, come quella dei boschi misti maturi, è capace di generare terreni che agiscono come un vero e proprio filtro permettendo il riciclaggio di tutti i nutrienti nel sistema biologico senza l'inquinamento della falda sottostante.

Le piante sono in grado di svolgere anche una funzione diagnostica ambientale. Attraverso l'uso di bioindicatori si possono, infatti, rilevare e monitorare inquinanti atmosferici.

Il ruolo della copertura vegetale ai fini microclimatici è noto, essa attenua gli estremi termici e modula il regime dei venti con interessanti risvolti economici per la riduzione delle esigenze di condizionamento degli edifici.

Difesa del suolo

Lo sviluppo della copertura della vegetazione svolge un ruolo fondamentale nella riduzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare nell'ambito della riduzione dei fenomeni erosivi dei suoli è ormai accertato come la presenza di una regolare copertura vegetale riduca l'azione meccanica prodotta dalle precipitazioni sottoforma di pioggia. Le piante quindi con apparato fogliare consistente, esplicano durante gli eventi meteorici più pericolosi come quelli intensi e di breve durata, un'azione cuscinetto intercettando le particelle d'acqua e riducendo la forza di impatto meccanico sulle particelle libere del suolo.

A questo si aggiunge anche un ruolo idrografico, dato che condiziona la regimazione ed i deflussi rendendoli meno dilavanti.

L'apparato radicale lega le particelle di suolo diminuendo il potere erosivo aumentandone la resistenza al taglio con un meccanismo analogo a quello delle terre rinforzate.

Le azioni di tipo meccanico derivano dall'interazione fisica delle radici delle piante con il substrato e si traducono essenzialmente nella protezione del suolo dalle acque dilavanti unitamente alla stabilizzazione dello strato superiore dello stesso.

Questo si traduce in una maggiore stabilità dei versanti inclinati, specie di quelli argillo-sabbiosi, ai fenomeni di dissesto che implicano porzioni del substrato entro i primi metri di spessore.

Altra funzione non meno importante è quella idrologica. Come sopra descritto, la riduzione della velocità di scorrimento sul suolo delle acque, sia esse selvagge che incanalate favorisce, conseguentemente, l'infiltrazione nei vari substrati permeabili. Questo implica che a parità di assetto idrogeologico e grado di permeabilità, superfici di territorio dotate di una discreta copertura vegetale mostrano un coefficiente di infiltrazione efficace delle acque maggiore rispetto agli stessi territori privi di copertura vegetale, consentendo una maggiore alimentazione delle falde sotterranee.

Il potere regimante ed antierosivo della vegetazione trova conferma in numerose indagini sperimentali che dimostrano, ad esempio, che il taglio a raso provoca aumenti del deflusso compresi fra il 20 e l'80 %, con incremento degli eventi di piena dal 50% al 100%.

Funzione ecologica e sostegno alla biodiversità.

La vegetazione riveste un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità. Essa offre cibo e rifugio a parecchie specie animali e contribuisce significativamente alla diversificazione ambientale. Ciò crea un risvolto positivo in termini di varietà degli habitat e possibilità di colonizzazione, con la conseguente possibilità di ampliare le presenze faunistiche rispetto a quelle più strettamente legate agli ambienti antropizzati. Il verde urbano gioca un ruolo importante sul piano delle connessioni ecologiche. Un semplice incolto o un tratto minimo di vegetazione possono a volte costituire micro-corridoi biotici tra ambienti naturali o rurali adiacenti e/o creare collegamenti tra ambienti ben preservati.

Funzione sociale, culturale e ricreativa

Parchi, giardini e aree verdi nei centri urbani permettono al cittadino di svolgere attività ricreative e sportive libere in spazi non strutturati. Favoriscono, inoltre, l'aggregazione e l'integrazione sociale con un notevole risvolto positivo sulla qualità della vita, soprattutto per la capacità di ridurre lo stress.

Tra le notevoli funzioni culturali del verde vi sono quelle legate al verde storico e monumentale, al tessuto agricolo così come alle attività di didattica ambientale. Il potenziale didattico della vegetazione è notevole: così come enunciato nella "Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile" (Aalborg, Danimarca, 1994) esso consente *"la messa a punto di meccanismi che contribuiscono ad accrescere la consapevolezza dei problemi e prevedono la partecipazione dei cittadini"*.

Funzione estetica ed economica

La vegetazione migliora l'estetica e l'immagine della città. Alle sue doti decorative, visive e paesaggistiche si associa la funzione di mitigazione dell'impatto visivo di manufatti e infrastrutture con sicuri riflessi economici sul valore degli immobili che possono beneficiare della vicinanza di tali spazi ornamentali. A ciò si può aggiungere la possibilità d'incremento di un certo "turismo verde" legato a giardini monumentali, verde storico, orti botanici, parchi naturalistici in ambito urbano ecc.

Articolo 5 – Tipologie di verde urbano e ambiti d'applicazione.

Vengono qui descritte le diverse tipologie di verde urbano. La classificazione adottata si rifà a quella utilizzata in botanica ambientale col chiaro intento di includere, oltre al verde proprio del tessuto urbano, anche i sistemi subnaturali e seminaturali legati alle diverse aree naturali protette e Siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti all'interno del territorio comunale. Tali aree, sebbene abbiano già una loro normativa e regolamentazione, recanti modalità d'uso e divieti vigenti (vedi, in particolare, le Riserve Naturali Orientate), sono, di fatto, all'interno del territorio urbano ed in continuità con esso. Le fasce di territorio ad esse contigue rappresentano a tutti gli effetti zone cuscinetto (buffer zones) su cui orientare azioni e interventi in modo "morbido" ed il più possibile compatibile ai fini dell'integrità e della salvaguardia degli habitat. Per i S.I.C., in particolare, le azioni vanno preventivamente sottoposte a valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 92/43, recepita dallo Stato con DPR n.357 dell'8/09/1997 e successivamente integrata dal DPR n.120 del 12/03/2003.

Viene di seguito elencata una classificazione per tipologie vegetazionali ordinate partendo dalle presenze vegetali maggiormente salvaguardate dall'influsso antropico, che includono le formazioni di maggiore pregio naturalistico ed ecologico, e procedendo con un gradiente decrescente di naturalità.

Sistemi subnaturali

Comprendono tutte le comunità che conservano popolazioni native e spontanee, malgrado le influenze antropiche ne abbiano alterato la struttura e la composizione.

Vegetazione modificata da disturbi localizzati

Vegetazione delle rupi di bassa e media quota.

Si tratta di un tipo di vegetazione di grande interesse ed espressività naturale, raramente soggetta a disturbo antropico, tipica, appunto, degli ambienti rupestri che per la loro natura impervia costituiscono "isole" di conservazione e ospitano una discreta presenza di specie endemiche.

Vegetazione di habitat caratterizzati da stress ecologico naturale

a) Vegetazione di scogliera

Le scogliere naturali sono caratterizzate da una rada copertura vegetale che sul territorio palermitano si insedia prevalentemente in corrispondenza di affioramenti calcarei dei promontori, dominando la fascia litorale. Si tratta, soprattutto, di specie vegetali alofitiche (resistenti all'aerosol marino, all'elevata salinità e siccità e all'azione dei venti). Tale vegetazione comprende endemismi che, per il loro valore ecologico e biogeografico, sono diventati motivo della designazione di Siti di Interesse Comunitario. Si tratta, infatti di specie che caratterizzano habitat di interesse comunitario inseriti nell'allegato I della Dir. U.E. 92/43 – (Direttiva habitat).

b) Vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai

E' una vegetazione caratterizzante alcuni tipi di detriti di falda al piede e lungo i principali rilievi. Comprende delle associazioni pioniere che racchiudono, spesso, al loro interno diversi taxa endemici.

Vegetazione seminaturale

Si tratta di un tipo di vegetazione con un livello di naturalità inferiore rispetto a quella subnaturale in quanto rappresentata da formazioni vegetali di sostituzione insediatesi in seguito alla regressione di quelle native

Vegetazione di ambiente disturbato

a) Praterie palustri, canneti

Si tratta di aspetti di vegetazione di tipo palustre e lacustre che caratterizza i margini di alcuni corpi idrici. Le singole comunità di questo tipo di vegetazione si dispongono in fasce concentriche attorno ad invasi, piccole pozze, e, in generale, ambienti umidi o ambienti prossimi a sorgenti.

b) Popolamenti forestali artificiali

Si tratta di impianti boschivi artificiali, soprattutto a conifere, che nel territorio di Palermo sono ampiamente diffusi ed hanno in gran parte soppiantato le originarie formazioni forestali naturali di macchia mediterranea.

c) Vegetazione psammofila

Le diverse spiagge sabbiose del territorio cittadino ospitano sporadici lembi di vegetazione psammofila, in particolare il cosiddetto *Cakiletum*, associazione che si insedia su quella fascia di arenile battuta dall'impatto delle onde nella stagione invernale.

d) Vegetazione alveo ripariale

Comprende le formazioni dell'alveo, quelle del greto e delle ripe. Si tratta di un tipo di vegetazione che nel territorio di Palermo risulta, ormai, confinata a pochi lembi residuali lungo l'asta del fiume Oreto. L'espansione antropica, la cementificazione e la trasformazione del paesaggio naturale hanno, infatti, determinato la scomparsa di gran parte di queste comunità vegetali.

La rilevanza ambientale e naturalistica di tale vegetazione è notevole e merita misure di tutela per la sua fragilità e per il suo ruolo ecologico ai fini della conservazione della biodiversità.

L'importanza della vegetazione distribuita lungo l'asta fluviale è notevole. Essa assolve funzioni idrogeologiche, pedologiche, climatiche e biologiche. Rappresenta, soprattutto, un indispensabile elemento di connessione (corridoio ecologico) in un contesto di elevata antropizzazione del territorio.

Vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea derivata da utilizzazioni prolungate

a) Vegetazione delle aree incolte, delle garighe e delle praterie termo-xerofile di bassa quota.

Ricadono, in questo tipo di vegetazione, formazioni a prevalenza di specie erbacee, come le praterie steppiche, e formazioni arbustive e arboree che rappresentano aspetti di impoverimento dell'originaria copertura vegetale. Tale vegetazione si insedia nelle aree incolte o in seguito a pregresse azioni di pascolo intenso. L'elevata componente ruderale è conseguente a pregresse coltivazioni e/o elevata pressione antropica.

b) Macchie, boscaglie e boschi molto degradati.

Si tratta di aspetti vegetazionali eterogenei con distribuzione frammentaria che sono espressioni secondarie delle formazioni native. Molte di queste, come i nuclei sparsi di macchia mediterranea, rappresentano emergenze ambientali dotate di particolare espressività e tutte, comunque, assolvono importanti funzioni ecologiche in un contesto di intensa antropizzazione.

Vegetazione artificiale

Parchi e giardini in ambito urbano

Gli ambienti urbani ospitano impianti ornamentali all'interno di parchi, giardini e spazi annessi a strutture pubbliche. Tali impianti sono composti da numerosi taxa tra i quali quelli esotici rivestono un ruolo preminente. I suddetti spazi verdi si possono così suddividere:

1. parchi e giardini storici (aree verdi che hanno un particolare significato culturale per la città);
2. parchi e giardini comunali;

3. spazi verdi annessi a strutture pubbliche (cimiteri, ospedali, Istituti scolastici, impianti sportivi, stazioni portuali, aeroporti, ferrovie, caserme);
4. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi classificati nel Piano regolatore della Città come categoria V affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

Aree agricole in ambito urbano e periurbano

Il territorio urbano della città di Palermo comprende e, come conseguenza del proprio sviluppo, ingloba alcune aree destinate alla produzione agricola. Tali spazi, la cui funzione economica è spesso limitata dalla scarsa importanza produttiva attribuita loro nel quadro generale dell'economia cittadina, assumono invece particolari funzioni ambientali (biodiversità) e sociali in quanto rappresentano un elemento fondamentale dell'assetto territoriale e del paesaggio, inteso anche dal punto di vista culturale e storico, e rendono l'ambiente urbano a misura d'uomo.

A tale proposito e in considerazione della particolare importanza rivestita da ciò che resta della "Conca d'oro", la città di Palermo ritiene necessario promuovere strategie che riconoscano la fragilità e la tipicità di questo agriecosistema. In questa prospettiva oltre che alla Convenzione Europea sul paesaggio" (allegato I), si fa riferimento al "Parere sul tema dell'Agricoltura periurbana" espresso dal C.E.S.E. (Comitato Economico e Sociale Europeo) in data 16/09/2004 che propone una gestione integrata degli spazi agricoli da parte di un Ente gestore che promuova e dinamizzi tali aree e ne faccia conoscere il valore ai cittadini, tramite iniziative di vario genere.

Verde stradale o di arredo urbano:

- a) alberature stradali;
- b) aiuole ornamentali o spartitraffico;
- c) fioriere.

Orti urbani

Si tratta di appezzamenti di terreno destinati alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia la cui gestione viene disciplinata dall'allegato G, proposto da Legambiente.

Alberature salvaguardate (vedi anche art. 2 dell'allegato B)

Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui all'art. 2, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

- le alberature non infestanti aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1 dal suolo, uguale o superiore a 80 cm e/o un'altezza di almeno 10 m, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tali requisiti;
- gli agrumeti e i frutteti, anche in aree private, testimoni della caratteristica vocazione agricola del territorio palermitano;
- gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui al precedente punto;
- gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela come alberi di pregio (vedi art. 12).

Tutti gli interventi che coinvolgono esemplari di pregio o di particolare interesse paesaggistico dovranno essere autorizzati ed eseguiti da ditte specializzate sotto il controllo dei tecnici del Settore Ambiente e Territorio.

TITOLO III - Norme di esclusione e divieti

Articolo 6 - Norme di esclusione

In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche e gli Orti botanici.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali al catasto.

Articolo 7 - Divieti

Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

TITOLO IV - Disposizioni generali sul verde pubblico e privato.

Articolo 8 - Disposizioni generali (vedi anche art. 2 dell'allegato B)

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Ambiente e Territorio, garantisce il monitoraggio, la gestione e la manutenzione e salvaguardia delle aree verdi e delle alberature pubbliche secondo le seguenti attività:

- a) controllo fitosanitario della vegetazione;
- b) conoscenza, censimento, monitoraggio e gestione della vegetazione nel suo sviluppo, del suo stato di conservazione e per le finalità per cui è stata impiantata anche attraverso l'uso di tecnologie GIS;
- c) mantenimento ed incremento della vegetazione, anche attraverso l'effettuazione di monitoraggi sulla stabilità degli individui arborei e sull'impianto di nuove aree;
- d) incremento e cura della vegetazione, nel rispetto delle specie caratterizzanti il contesto locale e la tradizione agro-culturale utilizzando le più innovative tecniche fitosanitarie disponibili.
- e) coltivazione in appositi vivai delle specie vegetali previste negli interventi di rinverdimento e manutenzione delle aree destinate a verde pubblico.

Articolo 9 - Fruizione e uso degli spazi verdi

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 5 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle disposizioni qui contenute.

A tutti gli spazi di verde disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili, ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Articolo 10 - Gestione degli spazi verdi

Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici, competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico, è il mantenimento nelle migliori condizioni del

patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento o convenzione a soggetti terzi.

In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposti al controllo e coordinamento del Settore Ambiente e Territorio.

Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del Settore Ambiente e Territorio proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

Qualora i lavori culturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dal Settore Ambiente e Territorio, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Aree verdi in convenzione o in concessione

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in convenzione o in concessione a terzi, è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Ambiente e Territorio.

Affinché il Settore Ambiente e Territorio possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.

Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o

straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

L'Amministrazione Comunale nomina un Responsabile per ogni area verde di cui all'art. 2 tra i funzionari e tecnici del Settore Ambiente e Territorio che assicura la corretta gestione dell'area affidatagli, coordina gli interventi di manutenzione ordinaria, segnala al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuare e vigila sul corretto uso dell'area verde.

Manifesti e cartelloni pubblicitari.

E' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni paesaggistici secondo le prescrizioni di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Articolo 10/bis - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con l'Unità organizzativa per il Verde e sottoscritto dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

Articolo 11 – Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Il verde urbano rappresenta un'occasione unica e una sede privilegiata per iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale. Iniziative, in particolare, volte a migliorare il livello di conoscenza dell'ecosistema urbano e la sua valorizzazione, volte a diffondere il ruolo del verde pubblico ma anche le regole per la sua fruizione.

Attività di sensibilizzazione e promozione rientrano tra i compiti dell'Unità Organizzativa per il Verde, che vengono descritti nel Titolo V del presente regolamento.

Articolo 12 – Tutela degli alberi di pregio e monumentali (vedi anche art. 2 dell'allegato B)
Individuazione e criteri per l'individuazione degli alberi di pregio e monumentali

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento (art. 5 – alberature salvaguardate), gli esemplari individuati, dall'Amministrazione Comunale come alberi di pregio e quelli individuati come alberi monumentali sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente articolo.

L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Unità Organizzativa per il Verde ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione.

L'Unità Organizzativa per il Verde di cui all'art. 13, si occupa di istituire un data-base sugli alberi di pregio e monumentali del territorio cittadino, curando e aggiornando lo stesso in base a:

1. ricognizione dei dati già esistenti;
2. attività di censimento da promuovere o realizzare;
3. segnalazione da parte dei cittadini tramite apposite schede che verranno fornite dall'Amministrazione Comunale e pubblicate sul web.

L'Unità Organizzativa per il Verde valuta gli alberi segnalati per l'eventuale inserimento nell'elenco degli alberi di pregio della città di Palermo

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Palermo di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della L.R. 50/1995.

L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Interventi sugli alberi di pregio

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite l'Unità Organizzativa per il Verde, previo parere del Settore Fitosanitario Regionale per quanto riguarda il genere *Platanus*¹.

L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dall'Unità Organizzativa per il Verde nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 55.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

¹ Qui occorre far riferimento al Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligatoria, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.

La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Sostituzioni a seguito di abbattimenti

Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Unità Organizzativa per il Verde piante della stessa specie.

Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.

Numero e dimensione dei nuovi soggetti, di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 per soggetti di terza grandezza, (vedi tabella A, "Classi di grandezza degli alberi" art. 37) dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Unità Organizzativa per il Verde.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.

TITOLO V - Progettazione del verde.

Articolo 13 - L'Unità Organizzativa per il Verde

Con il presente articolo si costituisce l'Unità Organizzativa per il Verde.

L'Unità Organizzativa per il Verde avrà competenza in tema di progettazione nuove aree verdi, modifica o riqualificazione aree già esistenti, pubbliche o private in cessione alla Città.

Essa svolge il ruolo di segreteria tecnica che esprime parere tecnico vincolante su tutti i progetti a verde su territorio comunale.

L'Unità Organizzativa per il Verde, inoltre, si configura quale organo di connessione tra l'Amministrazione comunale, la cittadinanza e tutte le realtà che a vario titolo sono impegnate nel migliorare la qualità del verde e dell'ambiente urbano. A tale scopo essa si avvarrà del Forum cittadino, già attivato dal Comune di Palermo, secondo le modalità in seguito specificate.

L'Unità Organizzativa per il Verde promuove, altresì, attività di sensibilizzazione, diffusione della cultura ecologico - ambientale e partecipazione della cittadinanza alla tutela e alla valorizzazione del verde urbano.

Costituzione dell'Unità Organizzativa per il Verde

L'Unità Organizzativa per il Verde sarà strutturata in tre ambiti che cureranno

- a) gli aspetti finanziari, il reperimento e l'aggiornamento delle fonti di finanziamento;
- b) gli aspetti relativi alla promozione, alla comunicazione, alla divulgazione e alla progettazione grafica, oltre che l'archivio, le banche dati e l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale del verde (S.I.T.);
- c) la progettazione sostenibile del verde, alle varie scale:
 - a scala territoriale e di aree vaste (Parchi, riserve, aree protette e siti degradati da rinaturare)
 - attinente il verde storico e soggetto a vincoli (giardini storici pubblici e privati);

- progettazione di nuovi giardini ed aree verdi;
- alberature ed aiuole stradali, con individuazione delle specie più idonee;
- aree di piccola scala da riqualificare;
- le attività per lo sviluppo socio-economico compatibile ad esso correlate, nonché l'istruttoria tecnica di azioni e progetti inerenti il verde in ambito urbano, sia pubblico che privato e la verifica della loro compatibilità ambientale e della loro congruità alla normativa vigente.

Una singola unità avrà, infine, mansioni di coordinamento.

Le mansioni dell'Unità Organizzativa per il Verde si possono descrivere come segue:

- essa svolge funzioni di indirizzo per l'attività pianificatoria comunale;
- progetta nuove aree verdi, modifica e riqualifica aree pubbliche o private in cessione alla Città;
- individua aree di particolare sensibilità e relative misure d'intervento;
- promuove con la costituzione di uno "sportello verde" per il pubblico, perfeziona e supporta programmi di sensibilizzazione e diffusione della cultura del verde urbano;
- mantiene i rapporti con altri organi esistenti presso altre amministrazioni, funzionali all'aggiornamento delle conoscenze ed alla connessione tra aree verdi interne e ed esterne al territorio comunale.

All'Unità Organizzativa per il Verde sono inoltre demandati i seguenti compiti:

- monitoraggio e censimento del verde;
- miglioramento qualitativo e quantitativo degli spazi verdi;
- informazione e sensibilizzazione del cittadino circa le norme del presente regolamento e delle tecniche più adeguate per la gestione del verde in aree private;
- formazione del personale interno al Settore Ambiente e Territorio incaricato della gestione del verde pubblico;

Gli strumenti dell'Unità Organizzativa per il Verde

L'Unità Organizzativa per il Verde nella propria attività utilizza sia strumenti tradizionali quali tavoli tecnici, conferenze dei servizi eccetera, sia i mezzi di comunicazione su vasta scala come stampa, televisione, radio, realizzazione di brochure, sia le tecnologie di comunicazione più avanzate quali siti internet o videoconferenze su tematiche specifiche.

Essa potrà organizzare nell'ambito dei propri compiti di sensibilizzazione, eventi anche legati a mostre o feste nei quartieri, conferenze in spazi pubblici, scuole, Università, e istituire uno sportello informativo diretto con il pubblico.

Il Forum è lo strumento base tramite il quale l'Unità Organizzativa potrà svolgere l'attività di connessione tra l'amministrazione e i cittadini. Nell'ambito del Forum cittadino, già istituito dall'Amministrazione, l'Unità Organizzativa per il Verde, potrà indire in accordo con il Gruppo Agenda 21, dei Forum tematici in relazione alle proprie competenze, dove convogliare e diffondere le informazioni relative al verde.

Il Forum del Verde

Rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde, condividendo i principi del Regolamento e vogliono partecipare alle decisioni inerenti il patrimonio di verde pubblico.

L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Palermo. L'adesione avviene mediante la comunicazione all'Unità Organizzativa per il Verde dei dati anagrafici quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo di posta ordinario, ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso cui si intende ricevere informazioni ed eventuali comunicazioni.

Funzione principale del Forum del Verde è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative:

- a) alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde;
- b) alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico;

c) al contributo partecipativo su progettazione, costruzione gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico.

Il Forum collabora con l'Unità Organizzativa per il Verde attraverso la discussione dei programmi annuali di intervento e la segnalazione di situazioni problematiche o comunque di interesse per le attività svolte dall'Ufficio stesso.

Il Forum ha inoltre funzioni consultive per tutti gli altri Uffici comunali, centrali e decentrati, che abbiano competenze su progettazione o gestione delle aree a verde.

Funzionamento del Forum.

Il Forum elegge entro le prime tre riunioni, sulla base di una congrua rosa di candidati, un coordinamento composto da 5 persone.

Una volta eletto il coordinamento, esso dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) rappresentare il dibattito e le scelte emerse dal Forum;
- b) convocare le assemblee del Forum;
- c) redigere l'Ordine del giorno delle riunioni;
- d) predisporre la documentazione necessaria;
- e) redigere verbali dettagliati degli incontri;
- f) comunicare all'Unità Organizzativa per il Verde e al Gruppo Agenda 21 la necessità di essere convocato e questo ultimo provvederà entro 15 giorni dalla richiesta mediante comunicazione ai 5 componenti il coordinamento e affissione della convocazione agli albi del Comune, delle Municipalità e dei Quartieri

Le riunioni del Forum, fino ad elezione del coordinamento, saranno convocate direttamente dall'Unità Organizzativa per il Verde in accordo con il Gruppo Agenda 21 e si svolgeranno in un luogo adatto ad accogliere tutti gli iscritti. La sede delle riunioni successive verrà stabilita di volta in volta.

Gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e tutti i materiali prodotti dal Forum saranno pubblicati su una specifica pagina web del sito del Comune di Palermo a cura del Gruppo Agenda 21 e gli originali dovranno essere depositati presso lo stesso ufficio.

L'Unità Organizzativa per il Verde può consultare il Forum o fornire supporto tecnico-conoscitivo necessario all'approfondimento dei temi posti a dibattito.

Le responsabilità dell'Unità Organizzativa per il Verde

- a) espressione dei contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- b) fornire informazioni sui tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;
- c) informare i cittadini circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- d) esprimere parere tecnico in merito all'affidamento di aree ad associazioni, gruppi di cittadini o altri soggetti privati per interventi di recupero e manutenzione, secondo le modalità previste da questo regolamento, sentito il parere degli Uffici comunali competenti in materia di Patrimonio.

L'Unità Organizzativa per il Verde, inoltre, esprime parere tecnico sulle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Settore Ambiente e Territorio, come specificato in seguito:

- utilizzo temporaneo delle aree verdi;
- richieste di intervento riguardanti il verde pubblico;
- interventi su verde privato soggetto a vincoli;

Gli Affidatari

I soggetti cui l'Amministrazione Comunale affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento e a diffonderle

contestualmente allo svolgimento delle mansioni descritte nei contratti di servizio di volta in volta stipulati.

Gli Affidatari sono inoltre responsabili della formazione del proprio personale sia per ciò che concerne le tecniche di intervento su piante e aree verdi, sia per la disponibilità a rispondere alle eventuali richieste di informazioni da parte dei cittadini.

Compiti della Direzione Settore Ambiente e Territorio

- autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo delle aree verdi;
- autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio riguardanti il verde pubblico;
- autorizzazioni per gli interventi da compiersi sul verde privato soggetto a vincoli;
- elaborazione dei contenuti tecnici del contratto di servizio e certificazione del lavoro svolto dai soggetti terzi cui viene affidata la manutenzione del verde;
- accertamento e contestazione di violazioni e inosservanze delle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento e in altre disposizioni legislative, relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo.

La progettazione del verde sarà effettuata dagli uffici tecnici competenti delle Opere Pubbliche, che in sinergia con gli uffici del Settore Ambiente, l'Unità Organizzativa per il Verde, e gli altri settori dell'Amministrazione Comunale, competenti, cureranno tutte le procedure di progettazione e direzione lavori.

Articolo 14 - Procedure e criteri generali per la realizzazione di nuove opere a verde sia pubblico che privato

La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G.C. vigente.

La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare le specie vegetali presenti nell'allegato A, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica ed inoltre adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche disponibili per la manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

L'Unità Organizzativa per il Verde deve avere e custodire una copia dei progetti concernenti parchi e giardini pubblici e privati e di tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi così come di quelli che prevedono la limitazione delle aree a verde (es. abbattimento di alberi per la realizzazione di parcheggi o di altre strutture).

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) e visionati dall'Unità Organizzativa per il Verde. In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente, affiancato da altre figure professionali.

Articolo 15 - Il progetto di sistemazione a verde ed elaborati progettuali

Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte dell'Unità Organizzativa per il Verde, di cui all'Articolo 13, che esprime parere tecnico vincolante.

Gli elaborati costituenti il progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare all'Unità Organizzativa per il Verde firmato da un agronomo (iscritto all'albo) completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;
- b) capitolato tecnico che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
- c) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'elenco prezzi della Regione Sicilia in vigore, a specifica ricerca di mercato o analisi dei prezzi;
- e) tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- f) documentazione fotografica che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato al presente Regolamento.

Articolo 16 - Iter autorizzativo

Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati di cui all'articolo 15, deve essere trasmesso alla Unità Organizzativa per il Verde.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione essa analizza il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante.

Analogamente, qualora si ritengano necessarie modifiche al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista, sospendendo la decorrenza dei termini prescritti.

Al termine dell'iter di valutazione del progetto la Unità Organizzativa per il Verde rilascia il parere tecnico vincolante, successivamente inviato al richiedente.

Sarà cura del richiedente, una volta ricevuto il parere della Unità Organizzativa per il Verde, sottoporre l'intervento proposto agli Enti tutori del vincolo per il parere di competenza.

Qualora la Unità Organizzativa per il Verde tardi oltre i 60 giorni per l'espletamento della propria funzione di controllo della documentazione dei progetti, varrà la pratica del silenzio-assenso.

Articolo 17 - Realizzazione dei lavori

Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione all'Unità Organizzativa per il Verde dei seguenti documenti:

- a) comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data approssimativa di fine lavori;
- b) polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico. La cauzione dovrà essere consegnata all'Unità Organizzativa per il Verde contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore al 20% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato al progetto autorizzato.

La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva alle opere di piantumazione e/o semina.

Articolo 18 - Collaudo e assunzione in carico

Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

- 1) Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte della Unità Organizzativa per il Verde. In particolare, essa, produce una specifica integrazione del parere espresso in origine che verrà inviato tempestivamente al Richiedente.
- 2) Comunicazione di fine lavori. Deve essere spedita dal Richiedente tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi l'Unità Organizzativa per il Verde stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree (vedi successivo punto 5).
- 3) Difficoltà esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari dell'Unità Organizzativa per il Verde accertino e documentino delle difficoltà non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
- 4) Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista) che dovrà essere nominata dal Richiedente.

- 5) Presa in carico da parte dell'Unità Organizzativa per il Verde. In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale l'Unità Organizzativa per il Verde dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
- 6) Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, compatibilmente con le disposizioni inserite nel paragrafo b del precedente articolo, l'Unità Organizzativa per il Verde provvede a trasmettere all'Istituto erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fidejussoria.

Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

Linee guida progettuali

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di intervento per la realizzazione di aree verdi riferirsi alle *"Linee guida per la progettazione dei giardini pubblici a Palermo"* contenute nell'allegato B.

Per le aree individuate come seminaturali e subnaturali è fatto obbligo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino della vegetazione potenziale in situazioni degradate o per nuovi interventi di rinverdimento

Riduzione delle superfici impermeabili.

L'elevata urbanizzazione del territorio palermitano ha causato la copertura di un'alta percentuale di suolo con superfici pavimentate, sigillate ed impermeabili: ciò ha influito sia sul clima della città, sia sul deflusso delle acque meteoriche.

L'impermeabilizzazione dei suoli causa ed alimenta una parte dei processi di degrado macro e micro-climatico del nostro ambiente ed ha come diretta conseguenza, un aumento delle temperature sottratte al naturale ciclo di captazione e restituzione all'ambiente mediante l'infiltrazione, l'evaporazione e l'evapotraspirazione.

In questo quadro utili strumenti di mitigazione e compensazione ambientale sono rappresentati dall'applicazione integrata delle tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e smaltimento in superficie, tecnologie per il verde pensile, tecnologie di ingegneria naturalistica e, ovviamente, del verde tradizionale.

È ritenuto quindi indispensabile, sia a livello di pianificazione urbanistica che di progettazione, limitare al minimo indispensabile le aree pavimentate e recuperare a verde tutte le superfici possibili come peraltro auspicato nelle direttive comunitarie sulla difesa del suolo.

Articolo 19 - Scelta delle specie (vedi anche art. 8 e art. 11 dell'allegato B)

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate per quanto possibile, le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.

La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione al fine del miglioramento del microclima nonché da criteri inerenti la rusticità delle piante, la resistenza ad agenti inquinanti ed a malattie, la riduzione del rumore.

Negli interventi di riqualificazione ambientale in aree costiere o in aree naturali e seminaturali dovranno essere utilizzate specie appartenenti all'habitat reale o potenziale e quindi finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dello stato di conservazione di ambienti naturali o

seminaturali ivi presenti o per il loro ripristino se preesistenti, nel rispetto della biodiversità (v. allegato A)

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza di cui;

almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;

meno del 25% di associazioni botaniche naturalizzate nel territorio;

meno del 25% non locali né naturalizzate;

dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/25 cm ed il 50% con circonferenza di 35/40 cm.

Nel caso di aree cuscinetto, cioè limitrofe ad aree naturali protette secondo la legge regionale 98/81, è preferibile l'uso di specie che non alterino la continuità vegetale presenti in queste aree protette o che possano entrare in competizione con queste specie naturali ad esempio: specie invasive che possono ridurre l'areale dell'habitat o produrre attacchi parassitari, alterare le condizioni pedologiche dei suoli ecc.

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la capacità di ombreggiamento;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere (tendenza a sviluppare un apparato radicale superficiale o invadente);
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

Per quanto riguarda giardini o impianti aventi finalità a carattere prevalentemente ornamentale, fermo restando il rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici, la scelta delle piante non può essere ristretta al solo ambito delle specie autoctone di cui comunque si devono sempre tenere in considerazione le caratteristiche di adattabilità e rusticità. Ciò in considerazione della grande tradizione del giardino palermitano che da sempre, anche in virtù del clima favorevole, comprende numerosi elementi esotici.

Articolo 20 - Scelta degli alberi in vivaio

Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00 metri) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.

In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;

- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri.

Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile dell'Unità Organizzativa per il Verde prima in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.

Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

Articolo 21 - Caratteristiche delle piante all'impianto

In linea di principio sono da preferire piante fornite di zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.

Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per "pronto effetto" l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20 e 45 cm di circonferenza del fusto.

Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni tecniche per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Articolo 22 - Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
- assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
- metterla in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
- effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.

3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Articolo 23 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme² e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

² Codice Civile: articolo 892 (Distanze per gli alberi) e seguenti.

Tabella A: distanze dai confini

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1^ grandezza (alberi di altezza > 16 metri)	6 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	3 metri

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di Vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

A) Alberi

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei³

	Specie di 1 [^] grandezza	Specie di 2 [^] grandezza	Specie di 3 [^] grandezza o di 1 [^] e 2 [^] grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

La densità di piantumazione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.

Occorre inoltre rispettare le indicazioni sulle aree di pertinenza, come riportato nelle tabelle A e B dell'articolo 37.

Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.).

B) Arbusti

- presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o simili) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).

C) Aree mercatali

- cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;
- impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.

³ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

D) Aree d'incrocio

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

Articolo 24 - Il verde per parcheggi

Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 16 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G..

Superfici e distanze

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o per particolari progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento comunque approvate dall'Unità Organizzativa per il Verde.

Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico, realizzati a cura del Comune ovvero nell'ambito degli interventi di iniziativa privata, deve essere prevista una dotazione minima di alberi e di piante arbustive, disposte in gruppi o siepi, ogni 4 posti auto, da impiantare in piena terra, se consentito dalla conformazione del sito.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di m 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di m 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di m 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea alla piantumazione.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli⁴ che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine
- assenza di sostanze resinose o altre sostanze che possono in qualche modo danneggiare o sporcare i veicoli in sosta.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

⁴ Si dice di prodotti naturali, quali funghi, bacche e simili, idonei all'alimentazione umana o animale in genere.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento. In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Articolo 25 - Viali alberati e alberature stradali

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

A) Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista all'articolo 15 (elaborati progettuali), il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

B) Ingombri e superfici a disposizione

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: alberi di terza grandezza
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: alberi di seconda grandezza
- c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi di prima grandezza

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli articoli seguenti.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.

Nel caso di alberature stradali deve essere garantita una superficie di terreno vegetale attorno alla pianta sufficiente per permettere l'infiltrazione dell'acqua e lo sviluppo del fusto e dell'apparato radicale, proporzionato all'esigenza della specie impiantata, prevedendo apposita griglia di protezione. Inoltre la scelta della specie da utilizzare deve essere indirizzata verso esemplari dotati, a maturità, di apparati radicali non invasivi che non alterino o danneggino la sede stradale ed eventuale marciapiede.

Articolo 26 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente

esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione⁵ in attuazione delle direttive europee ed alle indicazioni espresse nell'allegato B.

Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
- sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella orientativa);
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.

Tabella E: dimensioni orientative dell'area gioco⁶

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dello spazio verde (mq)	Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato	fino a 1.000 mq	non inferiore a 350 mq
giardino di quartiere	da 1.000 a 5.000 mq	non inferiore a 500 mq
parco di circoscrizione/decentramento	da 5.000 a 10.000 mq	non inferiore a 750 mq (*)
parco urbano	maggiore di 10.000 mq	non inferiore a 1.000 mq (**)

(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde.

(**) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.

Articolo 27 - Impianto di irrigazione

Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici competenti. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a

⁵ In particolare occorre far riferimento alla norma UNI EN 11123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"; alla norma UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco - Requisiti..."; alla norma UNI EN 1177: "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

⁶ Le indicazioni delle superfici degli spazi verdi e delle aree gioco sono orientative: esse dovrebbero riferirsi in primo luogo alla densità abitativa dei quartieri vicini, alla tipologia degli edifici, ecc..

goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici.

L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

Su aree verdi di elevate dimensioni ed in particolare su quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato compatibile per consentire il controllo a distanza della funzionalità dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite l'utilizzo di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione con conseguente risparmio dei consumi idrici.

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici ed elettrici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico del Comune.

Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

Per rendere possibile la presa in carico da parte del Settore Ambiente e Territorio di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- 1) disegno esecutivo dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
- 2) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 1990⁷ ed eventuali s.m.i.;

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484⁸ nei capitoli 1-2-3-4.

Articolo 28 - Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica

Qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Ambiente e Territorio.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Palermo secondo le indicazioni fornite dal Settore Ambiente e Territorio.

⁷ Legge del 5 marzo 1990 n. 46. "Norme per la sicurezza degli impianti".

⁸ UNI EN 12484: "Tecniche di irrigazione. Sistemi di irrigazione automatica da prato". Sono fatte salve eventuali s.m.i..

TITOLO V/bis - Strumenti per l'attuazione del regolamento del Verde

Il settore Ambiente e Territorio per la gestione, manutenzione del verde si avvarrà dell'Atlante del Verde" nuova banca dati informatica della quale l'Amministrazione Comunale, settore Ville e Giardini, si è dotata nel 2002, come strumento fondamentale per la gestione del verde cittadino, che fornisce un quadro dettagliato di tipo urbanistico, attraverso cartografie con immagini della città riprese dall'alto e digitalizzate e vettorializzate, la cartografia tecnica comunale ed il P.R.G. L'Atlante del Verde costituisce, inoltre un archivio di informazioni tecniche su tutti gli insediamenti a verde e su ogni singolo albero o pianta esistenti in città, che consentirà di monitorare costantemente e programmare la manutenzione del verde in base alle tipologie di verde, alla storia dei siti ed alle caratteristiche specifiche del territorio.

TITOLO VI – Disposizioni particolari sul verde pubblico (vedi anche art. 3 e art. 12 dell'allegato B)

Articolo 29 - Tutela e gestione del verde pubblico.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere effettuati nel rispetto del ciclo biologico della specie vegetale e di quanto stabilito nelle presenti disposizioni. Il Settore Ambiente e Territorio stabilirà un programma di manutenzione al fine di mantenere in salute ed in sicurezza il verde pubblico. In particolare:

- a) per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale e precisamente: I) il taglio dei tappeti erbosi, programmato in modo da conferire un aspetto decoroso durante tutto l'arco stagionale; il numero dei tagli sarà commisurato al tipo di tappeto erboso ed al livello di fruizione che su di esso insiste; II) le concimazioni; III) le arieggiature; IV) le potature di specie arbustive; V) la potatura di specie arboree limitatamente alla eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, alle operazioni di spalcatura e di innalzamento delle fronde, per garantire visibilità e percorribilità delle sedi viarie, carraie e pedonali comunali.
- b) Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di potatura degli alberi (potatura di formazione, di contenimento, di rimonda, di risanamento), di diradamento, di abbattimento (salvo il caso di tutela della pubblica incolumità).

Articolo 30 - Potatura

Obiettivi generali

La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire a pieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.

Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

A parte i casi in cui sia necessario rimuovere rami o branchie secche o danneggiate la potatura degli alberi pubblici è consentita solo nel periodo stagionale più idoneo alla pianta. Essa è inoltre consentita solo se necessaria per il corretto mantenimento delle alberature stesse, se aiuta a regolarne la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali, a prevenire l'insorgere di difetti strutturali (potatura di formazione), a garantire il rispetto del Codice Civile e del Codice della Strada.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare nella parte residua, senza lasciare monconi.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi per la pubblica incolumità e quando non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa, per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima e di branche laterali di un albero adulto.

Per quanto riguarda le palme, sono severamente proibiti tagli drastici di foglie che riducano la chioma al ciuffo apicale. I tagli dovranno interessare le foglie secche, le vecchie infiorescenze mantenendo almeno 4 giri di foglie verdi a partire dall'apice.

Articolo 31 – Abbattimenti (vedi anche art. 4 e art. 7 dell'allegato B)

L'abbattimento di alberi viene effettuato solo quando assolutamente necessario, cioè nel caso in cui si manifestino evidenti rischi per l'incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate, con gravi patologie o compromesse nella loro stabilità), quando sia evidente che la pianta è morta; oppure al fine di consentire la realizzazione ovvero la tutela di una opera pubblica. In questi casi, si predisporrà, ove compatibile con la conformazione dei luoghi, il rinnovamento del patrimonio arboreo, secondo i principi della compensazione ambientale

Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche per opere pubbliche, qualora il Settore Ambiente e Territorio ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Ambiente e Territorio.

Tale valore, (per il calcolo del quale si rimanda all'allegato C) dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.

La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante da utilizzare in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. La sostituzione dell'alberatura dovrà effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio e quelle individuate all'art. 12, l'abbattimento deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni; la comunicazione si intende accolta qualora, entro 20 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente per il Comune di Palermo non si pronunci diversamente in merito al contenuto della stessa.

In casi di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

In caso di abbattimenti gli eventuali animali ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero che provvederanno alla loro reintroduzione in natura. Inoltre i nidi o i rifugi distrutti in seguito ad abbattimenti saranno sostituiti sulle rimanenti alberature da strutture artificiali (cassette nido per uccelli, chiroteri o altri animali).

Fatti salvi i casi di pericolo imminente, di forza maggiore o relativi a specie arboree infestanti, l'abbattimento di alberature pubbliche deve essere preceduto da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla Circoscrizione competente. Per alberi di interesse culturale, storico e paesaggistico sarà vincolante il parere della Soprintendenza. L'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 15 gg. dalla suddetta informativa.

Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale è consentito:

- a) sistemare o rimuovere alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- b) asportare piante e arbusti infestanti, che verranno sostituiti, la dove è possibile, da specie autoctone;
- c) utilizzare mezzi agricoli o speciali, purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati dal presente regolamento.

L'accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta è consentita qualora autorizzata dal Dirigente competente.

L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55.

Articolo 32 – Mantenimento e rinnovo delle alberate

L'albero come entità biologica

La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.

L'albero è un'entità biologica soggetta a un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.

A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono la capacità fotosintetica della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano il legno e le fibre compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.

Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.

Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.

E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

La programmazione degli interventi sulle alberate

Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.

Le alberate storiche sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.

Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.

Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione negli ultimi 5 anni, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di strumenti e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

Il rinnovo delle alberate

Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata storica nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.

A tal fine gli Uffici del Settore Ambiente e Territorio provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale, tramite l'Unità Organizzativa per il Verde, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:

- a) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
- b) le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
- c) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- e) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenere il loro peso e permettere la loro crescita;
- f) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.

Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

- 1) analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
- 2) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- 3) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- 4) scelta delle specie da impiantare;

- 5) pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli seguenti del presente regolamento;
- 6) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- 7) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- 8) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.

Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 37 sulle aree di pertinenza, riportate nelle tabelle A e B.

del presente Regolamento, creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.

Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni secondo quanto stabilito nel successivo capitolo.

Articolo 33 - I trapianti arborei

L'ambiente urbano è un'entità dinamica soggetta a frequenti trasformazioni connesse a esigenze di varia natura. La modificazione della viabilità, la ridefinizione dei trasporti pubblici, la destinazione d'uso delle aree urbane, cambiano nel tempo la struttura della città. Ciò va inevitabilmente ad interferire anche con il patrimonio verde cittadino.

Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande trapianto" (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati appunto nel trapianto di alberi di alto fusto adulti), è una tecnica moderna sviluppata negli ultimi anni. Questa tecnica comporta per gli alberi sottoposti ad essa, grande stress e serie riduzioni delle capacità vegetative, in quanto sia l'apparato radicale sia la chioma vengono sottoposti a tagli e potature drastiche per agevolare il loro trasporto nel nuovo sito.

Tutto questo comporta, nel migliore dei casi, una perdita sostanziale per diversi anni delle piene potenzialità di apportare i benefici ambientali scientificamente riconosciuti e utili per la collettività e, nel peggiore dei casi, la morte dell'esemplare trapiantato, con conseguente eliminazione delle sue potenzialità di produzione di benefici ambientali.

Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, quindi, dovranno obbligatoriamente essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando comunque la dignità e l'integrità delle piante in tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature) della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso.

Tali interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante del Settore Ambiente e Territorio, che dovrà valutare in piena autonomia la possibilità di trapianto degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.

La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa - da dettagliare con precisione durante le fasi successive (vedi "Attività e verifiche preliminari") - di ulteriori piantumazioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati (vedi "Compensazione ambientale" Allegato C), al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.

L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire gli esemplari arborei individuati in modo da garantire, con le migliori tecniche agronomiche, l'attecchimento dei soggetti trapiantati in aree diverse.

Le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti devono essere compiutamente definite, attuate e verificate nel tempo dagli Uffici del Settore Ambiente e Territorio.

Attività e verifiche preliminari

Prima di assumere la decisione definitiva in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti analisi e verifiche preliminari:

- valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. Infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile un grande trapianto;

- valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare che devono essere tali da poter materialmente asportare l'albero consentendo all'apposita macchina trapiantatrice di poter effettuare il relativo intervento di rimozione (larghezza della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).

Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati; si possono individuare tre fasi principali nelle quali deve essere articolato l'intervento:

- 1) **PREPARAZIONE:** su ciascun soggetto arboreo dovrà essere effettuata una potatura strettamente funzionale allo spostamento ed al successivo attecchimento; l'intervento di potatura dovrà essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato quanto più possibile da una accurata legatura della stessa. Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la fasciatura del fusto con tela di juta.
Solitamente sono altresì compresi in questa fase operativa tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed al termine dell'intervento.
- 2) **L'OPERAZIONE DI TRAPIANTO** dovrà essere effettuata in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica) correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espiantare individuate.
Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando una zolla compatta che comprenda la maggior parte dell'apparato radicale e trasferirli nelle nuove sedi.
L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali di conifera torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché al primo bagnamento.
- 3) **MANUTENZIONE:** nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti. Ciò a meno di accordi diversi assunti con il Settore Ambiente e Territorio che ne coordina le operazioni.
Egli dovrà pertanto porre in essere tempistiche, quantità e qualità di bagnamento, interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente secche lo richiedano, diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali

malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei lavori nominato dall'Amministrazione Comunale che avrà così modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli interventi realmente effettuati.

Al termine di ogni stagione manutentiva, l'affidatario, con ogni onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori, provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari di circonferenza non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.

L'Amministrazione Comunale, può ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione di aree scarsamente alberate, che nei siti di impianto, a causa della eccessiva densità del popolamento non potrebbero convenientemente estrinsecare le loro potenzialità ecobiologiche.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, a mezzo del Settore Ambiente e Territorio, provvederà a piantare sul posto o in sito idoneo individuato, esemplari arborei in dimensioni (minimo con circonferenza di 20-25 cm) e numero tali da compensare la diminuzione del valore ornamentale dei soggetti trapiantati.

Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, delle macchie arbustive, degli arbusti e degli alberi **Siepi e macchie arbustive**

Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.

Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

L'estirpazione di siepi e macchia arbustiva di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Arbusti e alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

Su tutto il territorio comunale devono essere salvaguardati:

- a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
- c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra,

- d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
- e) gli agrumeti.

I soggetti compresi nei punti a) e e) sono sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 31 (abbattimento di alberature pubbliche).

Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.

Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Ambiente e Territorio in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 35 - Interventi di riassetto idrogeologico e norme di tutela per le aree a conduzione agraria

Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.

Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

In tutte le aree destinate a parco dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento.

In particolare tali interventi dovranno:

- a) Salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato.
- b) Conservare le vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio.
- c) Favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per salvaguardare la biodiversità, migliorare la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna.
- d) Nel caso di fossi, scoli e corsi d'acqua in fregio alle strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque.

In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo 55 sanzioni), anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Articolo 36 - Tutela e gestione del verde storico

Sul verde storico vanno privilegiati gli interventi conservativi, cioè si deve tendere nei limiti del possibile, al recupero funzionale e strutturale del materiale originario.

La sostituzione del materiale originario è consentita solo per rimpiazzare individui morti o in condizioni così precarie – per affezioni patologiche o altre cause – che il loro recupero appare impossibile.

La scelta del materiale deve avvenire in base agli elementi che conferiscono storicità al complesso da restaurare e cioè dalla parte architettonica in senso stretto, dal contesto in cui il

monumento è inserito, dalla composizione qualitativa e quantitativa dell'impianto vegetale originario.

L'inserimento, funzionale o no, di altri elementi vegetali se non si tratta di operazioni di restauro ben determinate, dovrà mantenere forme e modi di coltivazione attuali in modo da rendere distinguibile le parti aggiuntive.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di intervento su aree di verde storico riferirsi alle "Linee guida per la progettazione dei giardini pubblici a Palermo" contenute nell'allegato B.

È inoltre riportata in allegato D la carta dei giardini Storici detta "Carta di Firenze" elaborata a Firenze il 21 maggio 1981, dal Comitato Internazionale dei giardini storici ICOMO-IFLA relativamente alla salvaguardia dei giardini storici. Questa carta è stata redatta dal Comitato Internazionale e registrata il 15 dicembre 1982 dall' ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

Articolo 37 - Norme per la difesa delle piante

Difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidanti del suolo o fitotossiche, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.

Per le manomissioni e i ripristini vedi allegato C del presente Regolamento.

Determinazione delle aree di pertinenza (ZPL) sulla base delle classi di grandezza degli alberi

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

In allegato A è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.

Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Ambiente e Territorio che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Ambiente e Territorio che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da questo ultimo preventivamente autorizzato.

Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi.

Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

In previsione di scavi stradali per la posa di servizi sotterranei la società o l'impresa esecutrice dei lavori da eseguirsi entro 3 m di distanza massima dalla pianta dovrà obbligatoriamente concordare con il Settore Ambiente e Territorio, tramite richiesta di licenza presso l'ufficio concessioni e autorizzazioni suolo pubblico, il tracciato e la profondità degli scavi che coinvolgono alberature, riportati su planimetrie in cui siano indicate le reali posizioni delle piante e i rilievi esatti delle larghezze del sedime a marciapiede e stradale e i servizi sotterranei già presenti nel tratto interessato dai lavori, relativamente alle competenze del richiedente.

Al fine di salvaguardare l'apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, evitandone il danneggiamento e l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimi alle piante (spingitubo, ecc.).

Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, ed effettuando tale intervento sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali del Settore Ambiente e Territorio

Al termine dei lavori i sistemi di protezione dovranno essere rimossi e nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Ambiente e Territorio .

I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo "Obblighi e divieti nelle aree di cantiere" del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato C) a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore

Ambiente e Territorio e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;

- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.

Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Settore Ambiente e Territorio e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come previsto dall'articolo 3 dell'allegato C al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore Ambiente e Territorio al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Ambiente e Territorio deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.

Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Ambiente e Territorio possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Ambiente e Territorio.

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (Zona di Pertinanza Alberi) o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi articoli "Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi" e "Prescrizioni generali per le aree di pertinenza") al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

In allegato F sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Il Settore Ambiente e Territorio potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Ambiente e Territorio per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
- per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
- per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato F dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Deposito di materiali su aree pubbliche

E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Ambiente e Territorio

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 38 - Difesa fitosanitaria delle alberature

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato facendo ricorso alla lotta biologica, alla lotta integrata o all'uso di fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante dai danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate nel presente regolamento;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Salvaguardia fitosanitaria

Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate per singola specie; se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.

Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di

provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali,⁹ alla lotta biologica¹⁰ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario¹¹ e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia¹². Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque¹³.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, ai proprietari o utilizzatori è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

processionaria del Pino (*Taumatopea pityocampo*) (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. marzo 1996 e 10.9.1999, n. 356);
mal secco degli agrumi (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
cancro del cipresso;

Per quanto riguarda la lotta al (*Rhynchophorus ferrugineus*), il Curculionide delle palme, inserito nella lista di allerta dell'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, ha emesso il 6 marzo 2007 un decreto riguardante le "MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 23 marzo 2007. (Allegato E)

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è obbligatorio utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta agronomica o biologica, ovvero, quando tale metodica di intervento non sia ritenuta possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, rispondenti ai seguenti criteri:

efficacia nella protezione delle piante;
bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
minimo impatto ambientale;

assenza di fitossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto di trattamento;
rispetto delle normative vigenti (DPR 1255 del 3.8.1968, DM 6.3.1978, DM 20.7.1980, DPR 223/1988, D.Lgs 194/1995).

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente. È assolutamente vietato qualsiasi

⁹ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

¹⁰ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

¹¹ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

¹² Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

¹³ Ad es, preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

intervento antiparassitario nel periodo di fioritura. In ogni caso il Settore Ambiente e Territorio si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Fitopatologico.

Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperimento, visibili sulle piante e riferibile alle patologie indicate dovranno essere tempestivamente segnalati all'Unità Organizzativa per il Verde da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, la suddetta Unità provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della patologia. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari saranno interdetti al pubblico previo avviso alla cittadinanza.

Articolo 39 - Descrizione delle principali misure di lotta per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, riportato nell'allegato G, "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa¹⁴ nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

Non esistono metodi di cura ed è quindi fatto obbligo, secondo il suddetto decreto, ai proprietari e gestori di fondi su cui insistono dei platani, di eliminare le piante infette, secondo le modalità specificate nella legislazione vigente.

Inoltre qualsiasi intervento (potature, scavi, abbattimenti, trapianti, spollonature, ecc.) coinvolga specie del genere *Platanus*, anche in aree indenni, deve essere eseguito solo in casi di effettiva necessità, previa richiesta di autorizzazione al Settore Fitosanitario Regionale.

L'infezione si trasmette attraverso ferite, su vari organi della pianta, che mettano a nudo il legno e tramite contatti radicali tra piante malate e piante sane. La malattia si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita invade con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di tre o quattro anni. Un sintomo evidente della presenza del fungo è, talvolta, ma non sempre, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci. Sul fusto possono comparire delle anomale colorazioni rosso-bruno-violacee che percorrono il tronco, simili a fiammate.

Vengono qui di seguito riportate le modalità previste per l'abbattimento e la rimozione delle piante infette:

- a) gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate e morte;
- b) gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l'attività del patogeno, cioè i periodi più asciutti dell'anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più caldi (da metà giugno a metà agosto) e più freddi (gennaio);
- c) considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. È consigliabile utilizzare attrezzi da taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurre la dispersione;
- d) prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante (per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni metri, immediatamente irrorato con un prodotto a base di tiophanate di metile (150 g/hl di prodotto

¹⁴ Circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*).

commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento;

- e) le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di tiophanate metile (alle dosi 52ffinché52ate) e ricoprirle con mastice o colle viniliche in attesa delle loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di glifosate ed un prodotto a base di tiophanate metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle viniliche o mastici;
- f) dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra all'interno e sull'orlo della buca, 52ffinché52 la stessa ed il terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di tiophanate di metile alle dosi sopracitate;
- g) prima del trasporto il materiale, già caricato sull'autocarro dovrà essere irrorato, unitamente alla segatura di risulta, con fungicida a base di tiophanate metile ed il carico dovrà essere coperto con teloni. Il trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;
- h) il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dal D.M. 17 aprile 1998, previa autorizzazione del Responsabile tecnico.
- i) I proprietari (pubblici o privati) di fondi su cui insistono dei platani sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale presenza di sintomi sospetti al Settore Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356, riportato nell'allegato G, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..

L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico", causato da *Erwinia amylovora*, per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata al Settore Fitosanitario Regionale.

La malattia, che colpisce alcune rosacee, si manifesta con un disseccamento improvviso delle foglie su rami interi delle piante; le foglie seccate rimangono pendule e tenacemente attaccate al ramo, in quanto non hanno avuto il tempo di differenziare il tessuto di abscissione.

Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti misure:

- a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili di rosacee;
- c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o Sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per eseguire tali interventi è quello autunno-invernale e comunque prima della ripresa vegetativa.

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356, riportato nell'allegato G, "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa*".

Tale lotta è obbligatoria "nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali".

Nelle aree in cui tale soglia è stata superata verranno imposti gli interventi opportuni.

I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.

Per prevenire le infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere *Pinus* (in particolare di *Pinus nigra*) ad un'altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita.

Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell'anno.

In inverno (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell'insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve. Altrettanto ben visibili sono le "processioni" che si osservano sui tronchi, sull'erba, sul selciato nel periodo primaverile che precede il loro interrimento nel suolo.

La massima pericolosità dell'insetto coincide con il periodo immediatamente precedente all'apertura del nido. In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall'altro occorre operare con la massima cautela adottando adeguate misure protettive. Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbatte completamente l'infestazione.

A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 - 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*. Dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Dosi superiori (fino a 300-350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve di maggior età. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è bene eseguirlo nuovamente dopo 4-5 giorni.

Si ricorda che il *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell'insetto. Al contrario, devono perseguire l'obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l'azione dannosa.

Lotta contro il *Rhynchophorus ferrugineus*

Il punteruolo rosso *Rhynchophorus ferrugineus* è un coleottero curculionide di origine asiatica che predilige alimentarsi con i tessuti di gran parte delle palme coltivate e ornamentali appartenenti a diverse specie tra cui *Phoenix canariensis*, *P. dactylifera*, *P. silvestris*, *Cocos nucifera*, portandole alla morte in pochi mesi.

Nell'autunno del 2005 è stato ritrovato per la prima volta in diversi giardini privati e parchi di alcune città della Campania e della Sicilia orientale. Da allora si è diffuso in maniera rapida ed aggressiva provocando ingenti danni economici e paesaggistici.

Per quanto concerne la normativa fitosanitaria, con un decreto del 6 marzo 2007 (ALLEGATO

E), l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia ha stabilito le "MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME". In esso si prescrivono interventi di lotta che, in alcuni comuni del territorio regionale tra cui Palermo, definiti "comuni focolaio", hanno carattere di obbligatorietà.

L'insetto vive all'interno della palma, dove compie interamente il suo ciclo vitale. La femmina depone circa 200 uova nelle ferite delle palme. Le uova si trasformano da 2 a 5 giorni in piccole larve che si cibano dei tessuti delle stesse, distruggendo tutto il materiale fibroso. Le larve si muovono verso l'interno dello stipite scavando tunnel e larghe cavità, si possono trovare in qualsiasi parte della palma, anche al colletto. Il ciclo biologico si protrae per circa 3 mesi e si conclude con la metamorfosi, che darà corpo ad un nuovo adulto in grado di riprodursi e volare su altre palme vicine.

La difficoltà oggettiva di individuare tempestivamente le piante infestate è uno dei motivi che hanno consentito la diffusione del punteruolo. La sintomatologia tipica che indica la presenza del *Rhynchophorus* si manifesta quasi sempre troppo tardi, quando le larve hanno danneggiato in modo letale il meristema centrale, il cuore della palma. Solo allora il germoglio centrale si abbatte lateralmente, la corona fogliare assume un portamento cascante.

La comunità scientifica sta studiando il comportamento del curculionide e le ricerche sono orientate su diverse tecniche di lotta, come l'allestimento di trappole ecologiche con feromoni sempre più efficaci; trattamenti sistemici per colpire le larve all'interno dello stipite e specifici parassiti in grado di debellare il curculionide. Negli ambienti di origine il *R. ferrugineus* ha, infatti, diversi nemici naturali ma che, nell'immediato, non possono essere utilizzati per il controllo biologico del parassita.

Le strategie di lotta dovranno integrarsi tra di loro e differenziarsi in base all'ambiente in cui si opera.

E' comunque di fondamentale importanza impedire preventivamente l'ingresso delle larve adottando tecniche di difesa al fine di mantenere le piante sane e prestare la massima attenzione per individuare precocemente il momento dei primi insediamenti. Infatti, gli interventi di difesa possono sortire qualche risultato solo se attuati con tempestività.

Una volta rilevata la presenza di larve all'interno della palma si deve procedere all'abbattimento e all'incenerimento di tutto il materiale di risulta, mentre le piante sane, contigue a quelle attaccate, dovranno essere sottoposte a misure di profilassi effettuando ripetuti trattamenti localizzati.

Si ribadisce l'importanza di segnalare tempestivamente la sospetta presenza o il rilevamento del *Rhynchophorus ferrugineus* al Settore Ambiente e Territorio o al Servizio Fitosanitario Regionale

Articolo 40 – Convenzioni e manutenzione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle aree a verde pubblico a persone fisiche o giuridiche, secondo convenzione e disciplinare d'incarico debitamente sottoscritti dalle parti, riservandosi ogni potere ispettivo e di controllo sull'attività convenzionale svolta dall'affidatario nel rispetto di quanto convenuto e sottoscritto.

Il Comune promuove esperienze di collaborazione, utilizzando l'istituto della convenzione, con imprese, associazioni di volontariato e cittadini, singoli od associati, Università, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, volti a diffondere una cultura del verde.

Nei casi di svolgimento, a titolo gratuito, del servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree verdi da parte di soggetti privati, o di associazioni, anche di volontariato ricorrendo all'istituto della sponsorizzazione, le superiori attività saranno regolate da un'apposita convenzione e da un disciplinare tecnico, predisposto dal Settore Ambiente e Territorio ed A.U. per ogni singolo intervento, nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia di pubblicità e

sponsorizzazione, nonché del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Gli assegnatari delle suddette aree verdi si impegnano:

- a) a non alterarne il perimetro e la fisionomia;
- b) a utilizzare esclusivamente materiale naturale vivo o morto per realizzare eventuali recinzioni;
- c) a non utilizzarle per allevare animali di qualsiasi specie;
- d) a non scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- e) a non accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e nei tempi previsti nell'atto di assegnazione;
- f) a non produrre rumori molesti;
- g) a utilizzare per eventuali depositi di acqua solo contenitori inamovibili accuratamente coperti;
- h) a non utilizzare pavimentazione fissa e qualora fosse necessaria la costruzione di un capanno per gli attrezzi utilizzare solo legno naturale e non pernottare all'interno dello stesso.

Dimensioni e tipologie costruttive del capanno sono definite all'atto dell'assegnazione;

- a osservare quanto nel presente Regolamento per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili.

Per "adottare" un'area verde bisogna farne richiesta al Settore Ambiente e Territorio, che valuta di volta in volta l'opportunità di assegnare tali aree in base al tipo di intervento (manutentivo, di abbellimento, informativo, didattico, ecc.) che l'assegnatario potrà garantire.

TITOLO VII – Disposizioni particolari sul verde privato.

Articolo 41 – Interventi sulle aree private.

Per le aree private a verde, valgono le linee guida espresse per il verde pubblico e indirizzate a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di piantumazione, cura e mantenimento di essenze vegetali. Tali linee guida sono da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari, contribuendo così al contenimento del rischio idrogeologico, alla depurazione dell'aria, dalle sostanze tossiche e dalle polveri e allo smorzamento dei rumori, alla stabilizzazione del microclima ed all'addolcimento del paesaggio urbano.

I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono comunque responsabili delle essenze vegetali di loro competenza; hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica. I proprietari di aree verdi sono responsabili delle essenze vegetali di loro competenza ad hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi. Qualora le alberature private rechino danni ad altre strutture o ad impianti tecnologici sia pubblici che privati il Comune provvederà a rilasciare nullaosta per l'abbattimento.

I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacee e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.) ed il rischio di incendio.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.

Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata vincolate dalle normative esistenti, è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione del Settore Ambiente e Territorio e della Sovrintendenza ai Beni Culturali qualora questi interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, nei limiti di 200 mq., come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.

Per motivi di rispetto civico si ricordano anche gli articoli del Codice Civile che normano le distanze delle alberature dai confini di proprietà (art.892 Cod. Civ. e succ.).

Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela occorre chiedere specifica autorizzazione all'Ufficio competente.

Si ricorda inoltre il rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante, già riportate all'articolo 38.

L'Unità Organizzativa per il Verde si rende disponibile per consigliare i privati cittadini in merito alle potature, ai nuovi impianti e altri interventi particolari da effettuare sugli alberi.

In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 55

Articolo 42 – Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo.

Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la

riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

Articolo 43 – Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zone collinari, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" – Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Sicilia in materia di Tutela dei Beni Ambientali

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.

In questi casi il Settore Ambiente e Territorio redigerà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per le piantumazioni di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà della città.

La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.

In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

Fanno eccezione:

- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

Tranne che nel caso di agrumeti, non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.

Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55

Articolo 44 - - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA	SOGLIA DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PRIVATE - MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30 M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 25

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Per la zone urbane storiche i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.

TITOLO VIII . Disposizioni per gli utenti del verde pubblico.

Articolo 45 - Finalità e ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi, riserve e giardini, come è avvenuto per il Parco della Real Favorita, che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Articolo 46 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, per quanto riguarda i parchi storici ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di installare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a

nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 47 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'impermeabilizzazione del suolo;
 - e) gli scavi non autorizzati;
 - f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno. E' vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti, la cui raccolta è consentita esclusivamente per l'immediato consumo, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.
 - l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
 - m) calpestare le aiuole fiorite;
 - n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
 - o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - r) circolare con veicoli a motore;
 - s) soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igienico- sanitarie.
- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici competenti ;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;

- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia);
- n) sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco.

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di temporali e a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55.

Articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.

Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dalla Direzione del Settore Ambiente e Territorio così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.

Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante della Direzione del Settore Ambiente e Territorio (vedi capitolo 13).

Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante della Direzione del Settore Ambiente e Territorio, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);

- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.

I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dall'Unità Organizzativa per il Verde in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.

Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. La cauzione dovrà essere consegnata all'Unità Organizzativa per il Verde prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici dell'Unità Organizzativa per il Verde avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e tutto ciò dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Ambiente e Territorio emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 24 mesi.

E' fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di vietare l'esercizio di attività commerciali nelle aree di particolare valore culturale ed ambientale secondo le prescrizioni e con le procedure di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nonché delle norme del regolamento di attuazione che sarà adottato dalla Regione Sicilia ai sensi dell'art. 158 della predetta legge.

Articolo 49 - Chioschi e dehors

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante della Direzione del Settore Ambiente e Territorio, limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.

Articolo 50 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all'articolo 47 (punto A, Divieti comportamentali, lettera r).

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;

- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 51 - Biciclette e velocipedi

Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, biciclette a pedalata assistita, mezzi tipo segway con modalità di velocità minima, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e *mountain bikes* per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Articolo 52 - Giochi e attività sportive

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

E' ammesso il gioco con automodelli anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati opportunamente indicati da specifica segnaletica. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento all'articolo 55

Articolo 53 - Aree destinate ai cani

In tutti i parchi, giardini e aree verdi ove possibile in cui siano realizzabili, sono costituite aree cani, gestite dall'Amministrazione. Le aree devono essere organizzate con l'attivazione di ogni servizio utile alla fruizione regolare dello spazio, con l'installazione di apposito distributore automatico di kit per deiezioni canine.

In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola.

Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, ad esclusione dei cani iscritti nella lista delle razze ritenute pericolose (molossoidi) purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi.

È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane.

Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Su tutte le aree a verde della città è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. È vietato abbandonare cani o altri animali. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Per eventuali sanzioni occorre far riferimento all'articolo 55.

TITOLO IX - Disposizioni finali.

Articolo 54 - Ordinanze di esecuzione delle disposizioni.

L'Autorità Comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. Ove occorra, il rispetto e l'applicazione delle presenti disposizioni sono assicurati mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione o dell'omissione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

In particolare, nel caso di abbattimento di alberature non preventivamente autorizzato, ovvero di avvenute potature difformi alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero di constatati danneggiamenti, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità della violazione.

Articolo 55 - Sanzioni

Nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro.

Nella tabella sottostante, viene individuata la procedura sanzionatoria a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Sanzioni amministrative

Articolo	Sanzioni (in Euro)
Articolo 10–Manifesti e cartelloni pubblicitari comma1.Divieto di collocazione cartelli o altri mezzi pubblicitari su arce tutelate come beni paesaggistici”.	da € 200,00 ad € 450,00 (oltre l’obbligo di riduzione dei luoghi al pristino stato ed eliminazione dei manufatti)
Articolo 10 – Gestione spazi verdi.	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 12 – Tutela degli alberi di pregio e monumentali	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 31 - Abbattimenti	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, delle macchie arbustive,degli arbusti e degli alberi	da € 25,00 ad € 150,00
Articolo 37 – Protezione degli alberi	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 37 – Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 37 – Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	
Punto a)	da € 50,00 ad € 300,00
Punto b)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto c)	da € 50,00 ad € 300,00
Punto d)	da € 80,00 ad € 500,00
Punto e)	da € 50,00 ad € 300,00
Punto f)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto g)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto h)	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 37 – Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	
Punti a); b); c)	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 37 – Deposito di materiali su aree pubbliche	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 41 - Interventi sulle aeree private	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 43 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 44 - - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 46 - Accesso ai parchi e giardini	da € 50,00 a € 105,00
Articolo 47 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	
A) Divieti comportamentali	
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q); s)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto r)	da € 50,00 ad € 300,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o)	da € 25,00 ad € 150,00
Articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività	da € 200,00 a € 450,00 (oltre a quanto previsto dagli art. 68 e ss. Del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni)
Articolo 49 - Chioschi e dehors	da € 200,00 a € 450,00
Articolo 50 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi	da € 70,00 a € 150,00
Articolo 51 - Biciclette e velocipedi	da € 25,00 ad € 150,00
Articolo 52 - Giochi e attività sportive	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 53 - Aree destinate ai cani	da € 25,00 ad € 150,00

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente relativamente alle sanzioni amministrative.

Restano valide le eventuali altre sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione e dai regolamenti in materia ambientale, urbanistica e edilizia.

Articolo 56 - Norme finanziarie

Tutti gli importi, derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del Bilancio e il loro uso sarà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale **e di ripristino ambientale.**

Articolo 57 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esse incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

Articolo 58 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali ed a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Ambiente e Territorio, preventivamente qualificato e formato, munito di apposito documento di riconoscimento.

Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti.

Articolo 59 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Articolo 60 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.



CITTA' DI PALERMO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



Questo regolamento è stato redatto con la collaborazione della cittadinanza in quanto integrato delle osservazioni e dei suggerimenti scaturiti in occasione del Forum tematico del verde, tenutosi il 07/03/2007, ed accolti dal Settore Ambiente e Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA

11/02/2007
Anna Caruso



INDICE

PREMESSA

Cenni storici

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Carioni*)

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Finalità e motivazioni.

Articolo 2 - Oggetto delle disposizioni.

Articolo 3 - Principi e criteri.

TITOLO II - FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DEL VERDE URBANO

Articolo 4 - Ruolo e funzioni del verde urbano.

Articolo 5 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione.

TITOLO III - Norme di esclusione e divieti

Articolo 6 - Norme di esclusione.

Articolo 7 - Divieti

TITOLO IV - Disposizioni generali sul verde pubblico e privato.

Articolo 8 - Disposizioni generali.

Articolo 9 - Fruizione e uso degli spazi verdi.

Articolo 10 - Gestione degli spazi verdi.

Articolo 11 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

Articolo 12 - Tutela degli alberi di pregio e monumentali.

TITOLO V - Progettazione del verde.

Articolo 13 - L'Unità Organizzativa per il Verde e la Commissione Coordinamento Aree Verdi.

Articolo 14 - Procedure e criteri generali per la realizzazione di nuove opere a verde pubblico.

Articolo 15 - Il progetto di sistemazione a verde ed elaborati progettuali.

Articolo 16 - Iter autorizzativo.

Articolo 17 - Realizzazione dei lavori.

Articolo 18 - Collaudo e assunzione in carico.

Articolo 19 - Scelta delle specie.

Articolo 20 - Scelta degli alberi in vivaio.

Articolo 21 - Caratteristiche delle piante all'impianto.

Articolo 22 - Epoca e modalità d'impianto.

Articolo 23 - Distanze d'impianto.

Articolo 24 - Il verde per parcheggi.

Articolo 25 - Viali alberati e alberature stradali.

Articolo 26 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco.

Articolo 27 - Impianto d'irrigazione.

Articolo 28 - Identità visiva dei parchi e arredi.

TITOLO VI - Disposizioni particolari sul verde pubblico

Articolo 29 - Tutela e gestione del verde pubblico.

Articolo 30 - Potatura.

Articolo 31 - Abbattimenti.

Articolo 32 - Mantenimento e rinnovo delle alberate.

Articolo 33 - I trapianti arborei.

Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, delle macchie arbustive, degli arbusti e degli alberi.

Articolo 35 - Interventi di riassetto idrogeologico e norme di tutela per le aree a conduzione agraria.

Articolo 36 - Tutela e gestione del verde storico.

Articolo 37 - Norme per la difesa delle piante.

Articolo 38 - Difesa fitosanitaria delle alberature.

Articolo 39 - Descrizione delle principali misure di lotta per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.

Articolo 40 - Convenzioni e manutenzione.

TITOLO VII - Disposizioni particolari sul verde privato.

Articolo 41 - Interventi sulle aeree private.

Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica.

Articolo 43 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli.

Articolo 44 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli.

TITOLO VIII - Disposizioni per gli utenti del verde pubblico.

Articolo 45 - Finalità e ambito d'applicazione.

Articolo 46 - Accesso ai parchi e giardini.

Articolo 47 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi.

Articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività.

Articolo 49 - Chioschi e dehors.

Articolo 50 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi.

Articolo 51 - Biciclette e velocipedi.

Articolo 52 - Giochi e attività sportive.

Articolo 53 - Aree destinate ai cani.

TITOLO IX - Disposizioni finali.

Articolo 54 - Ordinanze d'esecuzione delle disposizioni.

Articolo 55 - Sanzioni.

Articolo 56 - Norme finanziarie.

Articolo 57 - Riferimenti legislativi.

Articolo 58 - Vigilanza.

Articolo 59 - Entrata in vigore.

Articolo 60 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

ALLEGATI

ALLEGATO A

LINEE GUIDA NELLA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI A PALERMO

ALLEGATO C

MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTÀ.

ALLEGATO D

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA "CARTA DI FIRENZE"

ALLEGATO E

NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA contro il cancro colorato del platano, il "colpo di fuoco" batterico delle pomacee, la processionaria del pino, il punteruolo rosso delle palme.

ALLEGATO F

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

ALLEGATO G

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

ALLEGATO H

SCHEDE PER LA TUTELA DEGLI ALBERI

Premessa

Il verde e le sue trame nel disegno della città

La storia di Palermo, del suo verde e dei suoi giardini parte da molto lontano. Con il nome di Ziz "fiore profumato" la chiamavano i Fenici, Panhorto, "tutta orti" la chiamarono i Greci, secondo un'interpretazione alternativa a Panormos " tutto porto".

Altrettanto caratterizzante è stata per Palermo la presenza dell'acqua sotto forma di fiumi e torrenti come il Papireto, il Cannizzaro, l'Oreto, l'Eleuterio, e di fonti e sorgenti come le Favare, il Gabriele, l'Uscibene, Danisinni, l'Averinga, le cui acque - si disse - provenivano, favolosamente, dal Nilo.

I luoghi dell'acqua nella realtà storica costituiscono matrice primigenia, nucleo mitico e segreto dei giardini mediterranei.

Palermo ospita l'arabo Genoard, immenso parco di caccia e di delizie, paradiso terrestre di cui raccontano Pietro da Eboli e Ugo Falcando, ornato di palazzi, chioschi, fontane e vivai, un giardino che diventerà simbolo ed emblema del successivo potere regio, ma anche immagine reale di una natura rigogliosa e ordinata che cinge la città e che penetra in essa con il suo verde e con le sue acque. Così Ibn Gubayr la descrive: "*I palagi del re accerchiano la città come i monili il collo di donzelle dal petto ricolmo*".

Nel "De rebus siculis" Tommaso Fazello, all'immagine di una conca-oasi ubertosa, contrappone quella di una corona di monti "aspri, alti, ed erti, ove non v'è albero di sorta alcuna".

Henry Bresc, con ricchezza di dati e di studi, ci parla della Palermo pre-rinascimentale come città dall'atmosfera andalusa e dei suoi giardini e orti come incarnazione del giardino nato nel mediterraneo orientale.

Uno degli elementi caratterizzanti la città tra il XIV e il XV secolo è l'abbondanza di giardini sia dentro che fuori le mura, Bresc ci descrive il giardino del Palazzo dello Steri come "giardino di piacere" con il suo *ludum aquarum* e la villa del Duca di Terranova detta delle Quattro Camere alla Zisa, con il suo labirinto di mirti, con diversi giochi d'acqua ed altre delizie.

Interventi del secolo successivo, il '500, vedono la progressiva integrazione di elementi architettonici nel disegno dei giardini, come nella villa Nave descritta da Leandro Alberti e la creazione dello stradone di Mezzomonreale (1580), una delle realizzazioni più sconvolgenti per l'antico assetto dell'agro palermitano, estenderà l'elemento misuratore del Cassero urbano verso la Conca d'Oro, prefigurando l'immagine del futuro assetto urbano.

Il '600 e la cultura barocca modificano con forza il disegno urbano ed il suo rapporto con la campagna circostante.

Nel nuovo cuore della città, generato dal taglio e dalla croce, la Fontana Pretoria rinnova scenograficamente la presenza dell'acqua, mentre a ridosso delle mura la settecentesca Villa Giulia, primo giardino pubblico palermitano, sostituirà alla trama agricola la geometria dei propri tracciati.

Una pianta di Palermo edita nel 1713 a Parigi da Crepy ci restituisce l'immagine di una città di giardini, una città prossima all'età delle grandi ville della Piana dei Colli.

Palermo come Napoli subisce infatti il fascino delle ville fuori città, delle "smanie per la villeggiatura e" per soddisfare tali esigenze vengono modificati i preesistenti bagli e le casene, che diventeranno settecentesche dimore nobiliari.

Con l'arrivo di Ferdinando IV di Borbone in fuga da Napoli parte di questo sistema delle ville viene stravolto. Ferdinando unisce varie proprietà per mezzo di un *firriato* espungendo le stesse dal sistema delle ville della Piana. E' il 1799 e nasce il grande Parco della Favorita, riserva di caccia e luogo di sperimentazione agraria. In quegli anni i nobili locali come il Principe di Aci facevano anch'essi sperimentazione agricola nelle loro terre, il figlio di Ferdinando IV Francesco I, realizzava un grande Parco Reale a Boccadifalco, e durante il regno del Vicerè Caracciolo si creava l'Orto botanico.

Con l'avvento romantico ottocentesco nascono importanti giardini pubblici come il giardino Inglese e il Giardino Garibaldi, mentre la cinquecentesca Villa Branciforti-Tasca verrà rinnovata secondo la moda del tempo.

Il venticinquennio che intercorre tra il 1890 e la prima guerra mondiale è dominato a Palermo dalla figura di Ernesto Basile che succede al padre Giovan Battista.


Basile opera in una città non troppo diversa da quella che, nel corso dei secoli era stata identificata come "città dei Giardini" e nasce il tessuto di ville liberty che si insinuano a ventaglio nella zona Nord compresa tra il mare, la città antica e l'Olivuzza.

Si esalta sempre più la perenne primavera della Conca d'Oro, che i Florio realizzeranno nella «Primavera siciliana», nella Festa della Zagara, nei numerosi Corsi dei fiori; nella stessa Targa Florio (1906). Si crea il mito della goethiana «isola beata dei Feaci», che un architetto, Ernesto Basile ed un pittore, Ettore Maria Bergler, firseranno, in uno splendido «giardino dipinto», nel salone del Grand Hotel Villa Igiea a Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Attilio Caricchi*)



Ideogramma topografico di Palermo e dintorni con la dislocazione dei sistemi a verde, delle ville e delle emergenze monumentali:



- 1) Castello a mare; 2) Palazzo Reale; 3) Albergo delle Po vere; 4) Cuba sottane; 5) Piccola Cuba; 6) Cuba sopra; 7) Villa Tarsia; 8) Castello Ursolino;
- 9) Corrento dei Cappuccini; 10) La Zisa; 11) Villa Filippini; 12) Olio Bulantici; 13) Villa Chelini; 14) Villa Tedina; 15) Giardino Inglese; 16) Villa Speranza; 17) Scalo della Libertà; 18) Villa Arcofò; 19) Real Tenuta della Favara; 20) Villa Rosellina; 21) Villa Braccini; 22) Villa Bordonaro; 23) Villa Castellorosso; 24) Villa Rusconi;
- 25) Villa Nicotri; 26) Magazzino del Sarnazzo; 27) Palazzina Cesare; 28) Villa Malagò; 29) Villa Sprui; 30) Villa Lampedusa; 31) Villa Florio; 32) Villa Veronesi;
- 33) Casena Grande-Coraci; 34) Villa Adriana; 35) Villa Mabello Bonaccorsi; 36) Villa De Corbiere; 37) Villa Mataliano; 38) Villa; 39) Villa Natale; 40) Villa Rossi;
- 41) Villa Carallo; 42) Villa Patti; 43) Villa Mercalante; 44) Villa Verde; 45) Villa De Simone; 46) Villa Periniani; 47) Villa Malici; 48) Villa Castellorosso; 49) Villa Mammolico; 50) Villa Anfossi; 51) Villa Molteni-Pubis; 52) Villa Molteni; 53) Villa Altana; 54) Villa Cavallotti; 55) Villa Magrini; 56) Parco del Fiume Orto; 57) Chiesa di Santo Spirito; 58) Ponte dell'Ammiraglio; 59) Castello di Mareddico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AMBIENTE ED ECOLOGIA
 (Ing. *Adilio Carloti*)



TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 – Finalità e motivazioni

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza in quanto esplica diverse funzioni: culturale, sanitaria, ecologica, igienica, ricreativa, sociale ed economica.

Il presente regolamento intende salvaguardare e migliorare le aree a verde pubblico e privato ricadenti nel territorio amministrativo del Comune di Palermo, promuovendo le diverse funzioni che il verde assolve, garantendo a tutti gli utenti, il godimento degli spazi verdi e salvaguardando l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Il presente regolamento disciplina in generale la materia del verde pubblico e privato sul territorio comunale indicando, in alcuni casi, le modalità d'intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti e all'incremento delle presenze verdi, alla protezione della biodiversità in conformità ed a completamento di quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali, comunali e dagli strumenti urbanistici.

Articolo 2 – Oggetto delle disposizioni.

Il presente regolamento disciplina la gestione del verde pubblico e privato, nonché l'uso e la fruizione degli spazi verdi in cui sono presenti le tipologie vegetazionali sotto elencate, ad esclusione di parchi e riserve naturali istituiti ai sensi della L.R. 98/81 e successive modifiche, degli orti botanici e delle piante dimoranti all'interno di aziende vivaistiche.

Articolo 3 – Principi e criteri

Considerazioni generali

In questi ultimi anni, la domanda di spazi verdi nella nostra società è cresciuta, sia a livello qualitativo sia quantitativo.

Ad uno sviluppo, spesso tumultuoso ed irrazionale, di attività economiche di tipo insediativo, industriale ed edilizio, è corrisposta una reazione da parte del singolo nella ricerca di elementi che riequilibrino i rapporti tra uomo e territorio abitato.

Questa esigenza di spazi verdi, ad esempio, previsti dalla legge urbanistica e recepita, sia pure con ritardo di decenni, dagli strumenti urbanistici comunali e regionali, si esprime su diversi piani.

All'interno delle città e dei centri abitati è, infatti, cresciuta la domanda di aree attrezzate, sia su modeste superfici, destinate allo svolgimento di attività ricreative da inserirsi nel quotidiano (parchi e giardini di quartiere o zonali), sia su aree più vaste extra-urbane, deputate a risarcire le popolazioni cittadine dei disagi imposti dal modello di vita attuale, durante i fine settimana o nei momenti di pausa.

A tale scopo molte Regioni si sono dotate di strumenti normativi adeguati per la creazione di parchi, di riserve integrali ed orientate e di ampie zone tutelate da usi ed abusi tipici di una società urbana come la nostra, basti pensare ai parchi agricoli che, ormai realtà in alcune zone italiane, hanno trovato larghi consensi in una popolazione sempre più vasta e differenziata per classi di età, di occupazione, di matrice culturale.

Inoltre all'interno delle stesse città l'inquinamento ed il carico antropico, hanno messo in crisi la dicotomia tra cemento e verde, tra urbanizzato e formazioni vegetali.

Ecco che allora viene riconosciuta alla componente vegetale la funzione di miglioramento ambientale per cui, superando il concetto di verde inteso unicamente come arredo, essa diventa un elemento di progettazione.

Purtroppo anche l'identità «condominio più alberello» rischia di diventare una soluzione eccessivamente frettolosa, quando è compiuta da tecnici inesperti che giudicano il verde come uno dei tanti elementi costituenti l'arredo urbano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Adolfo Carroli*)

In effetti, non a tutti risulta chiara la diversità tra Verde di arredo e verde funzionale, fra giardini «tout court» e spazi verdi.

Con queste definizioni che parrebbero modi di definire la stessa cosa, si intendono oggi realtà diverse che hanno in comune forse soltanto il terreno e le piante.

«Giardino», considerato, da molti, espressione d'arte, deriva da un'interpretazione artistica della materia, originatasi in epoche in cui non esisteva l'esigenza di salvare la natura e il Verde, ma era soltanto fenomeno naturale, o produttivo o, appunto, di carattere artistico.

Un'arte che, invece di esprimersi prevalentemente sulla tela, nel modellare il bronzo o la pietra, modifica i paesaggi, scolpendo dal vivo la natura.

Il giardino, infatti, a differenza di un'opera figurativa "classica", non è fatto di tela, di legno, di granito o di bronzo: il giardino è, sempre e soprattutto, creatura vivente. E, come tutte le creature viventi, abituato a vivere, a invecchiare, a morire in molte, o in buona parte, delle sue componenti. In questa fase di crisi del concetto di «sviluppo a qualsiasi costo», va sicuramente difeso anche il singolo malmenato alberello condominiale.

Il problema, però, rimane di più grande portata. Infatti, chiunque possieda una preparazione specialistica del mondo vegetale (agronomi, forestali, naturalisti) conosce ed è in grado di valutare gli effetti positivi della vegetazione su microclima, qualità dell'aria, protezione del suolo, ricchezza faunistica anche all'interno dei centri abitati.

Ancora una volta, però, bisogna avere ben chiara la finalità che l'area verde deve perseguire sia in fase progettuale che durante la successiva ed importantissima manutenzione.

Infatti sono le esigenze esterne, in molti casi, che definiscono la fisionomia del parco o del giardino.

I fattori che influiscono in questo senso sono:

- l'ubicazione dell'area (urbana, periurbana, extraurbana);
- le dimensioni dell'area, e quindi, i possibili usi della medesima;
- i fattori di disturbo: inquinamento da rumore; inquinamento atmosferico; inquinamento da gestione (sostanze tossiche per le piante disperse da veicoli, sali usati per il disgelo, ecc.), vicinanza ad oggetti visualmente sgradevoli, ecc.;
- i fattori fisici limitanti: temperatura, piovosità, tipo di terreno, ventosità;
- il tipo di fruizione prevista (e quindi la creazione e la loro organizzazione di sub-area all'interno del parco); le attrezzature sportive e ricreative;
- le infrastrutture eventuali connesse: parcheggi, grado di accessibilità viaria e pedonale; elaborazione relativa a certi insediamenti (tipo di quartiere) o strutture (scuole, ricoveri, ecc.).

La città e l'Europa

I problemi derivanti dalla crescita della città di Palermo, costituiscono un fenomeno comune a tutte le grandi città e devono essere inquadrati nell'ambito delle problematiche globali: attualmente, infatti, circa il 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane e in Europa questa percentuale sale all'80%. Ciò pone le città al centro di nuove attenzioni da parte delle politiche urbane a livello nazionale e internazionale e la domanda di spazi verdi, come i problemi legati alla qualità dell'aria, al rumore, al traffico, non possono che essere ricondotti al tema della sostenibilità in ambito urbano.

E' a partire dagli anni 90 che i disagi locali delle metropoli diventano oggetto di studio a livello europeo, affermandosi come tema centrale della Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. Nel corso del summit i 178 governi partecipanti, sottoscrivono il primo documento in cui il tema dello sviluppo sostenibile viene declinato in un contesto locale, attraverso le tre dimensioni di Ambiente, Economia e Società.

Con la Conferenza di Rio de Janeiro si è avviato un processo di cui, per brevità si elencano solo alcune principali tappe: le Conferenze Europee sulle Città sostenibili ad Aalborg nel 1994 a Lisbona nel 1996 e ad Hannover nel 2000, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, la quarta Conferenza delle Città sostenibili, ad Aalborg nel 2004.

In occasione di questo ultimo incontro, le Città intervenute hanno adottato i cosiddetti *Aalborg Commitments*, ossia un elenco di obiettivi condivisi che gli Enti Locali si impegnano ad attuare: in essi l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini divengono fattori strategici per le pubbliche amministrazioni. Vengono istituiti i Forum delle Agende 21 Locali, come strumenti di *governance*, attraverso cui politici, amministratori e cittadini, discutono le priorità, la legittimità e le modalità degli interventi.

Nel 2002 anche la città di Palermo si è inserita attivamente nel processo di Agenda 21, aderendo al bando del Ministero dell'Ambiente. Nel 2004 ha partecipato alla quarta Conferenza delle Città Sostenibili di Aalborg ed ha sottoscritto insieme alle altre città intervenute, gli *Aalborg Commitments*

Il 19 ottobre 2005 si è tenuto il 1° Forum della città di Palermo, base fondamentale della democrazia partecipativa: obiettivo e allo stesso tempo metodologia di Agenda 21 Locale.

Altro passo fondamentale del processo di Agenda 21 è la Relazione sullo Stato dell'Ambiente, che il Comune di Palermo ha redatto e pubblicato nel 2006, applicando indicatori ambientali riconosciuti a livello internazionale, atti a fornire in maniera sintetica informazioni su fenomeni complessi. Essa tratta, in maniera sistematica, i vari temi di indagine che caratterizzano l'ambiente urbano e consente a tutti, di conoscere lo stato di salute del territorio.

Il Forum Cittadino e la Relazione sullo Stato dell'Ambiente, costituiscono le basi per una programmazione sostenibile, il cui fine ultimo è migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Con il presente Regolamento, allo scopo di proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile e partecipato, si intende promuovere attivamente l'utilizzazione del Forum, istituendo, come in seguito descritto nel capitolo 13, l'Unità Organizzativa per il Verde e i forum tematici del verde.

Progettazione e pianificazione

Qualsiasi intervento di progettazione sul territorio a partire dalla pianificazione effettuata dalle Amministrazioni pubbliche, che stabilisce l'uso cui destinare zone del territorio stesso, alla più semplice progettazione di un giardino, presuppone una fase preliminare di studio accurato della zona oggetto dell'intervento.

Tale studio consiste nel ricercare più dati conoscitivi possibili in ordine all'ambiente (clima, terreno, vegetazione naturale) e all'uomo che lo abita (struttura e distribuzione degli insediamenti, tipo di economia e di attività prevalenti).

Soltanto dopo aver rilevato e analizzato questi dati è possibile procedere alla vera e propria progettazione.

A seconda dello scopo e della vastità dell'intervento esistono diverse scale di progettazione

In ordine decrescente esse sono:

pianificazione territoriale;

progettazione paesaggistica;

progettazione di aree verdi di piccole e medie dimensioni.

La pianificazione territoriale è la scelta delle destinazioni più adatte da attribuire a un determinato territorio in base alle vocazioni naturali dello stesso.

Vengono così identificate le aree più adatte all'edificazione, all'agricoltura, all'industria, al verde pubblico.

La progettazione paesaggistica riguarda interventi sul verde a grandi dimensioni: fasce laterali a strade e autostrade, restauro paesaggistico di cave e di altri ambienti degradati, campi da golf, fino ad arrivare ai grandi parchi territoriali.

La progettazione di aree verdi di piccole e medie dimensioni si occupa della creazione di verde attrezzato, campi sportivi e giardini pubblici.

Naturalmente la diversa scala di progettazione comporta un diverso impatto ambientale: la pianificazione incide su ampie superfici di territorio, il giardino modifica piccole zone. Per questo motivo, se pure il tipo di indagine preliminare sia il medesimo, nel caso di vaste azioni sul territorio la ricerca dei dati deve essere molto più ampia e complessa, data l'esistenza di numerosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E ECOLOGIA

Ing. *Angela Carioni*

fattori che interagiscono fra loro creando una realtà molto articolata che investe aspetti ambientali, umani, sociali.

Nella programmazione e nella progettazione a qualsiasi scala, ma anche nella gestione e nella manutenzione degli spazi verdi, gli Enti locali sono chiamati ad affrontare problemi ambientali sempre più complessi, spesso altamente conflittuali. Per orientare la propria azione di governo verso la sostenibilità gli amministratori pubblici devono oggi dotarsi di strumenti idonei a contabilizzare, in modo adeguato, i costi e i benefici ambientali di tutte le proprie azioni.

A tal fine è necessario disporre di un sistema di informazioni costruito considerando l'ambiente in relazione ai fenomeni di "interazione" con il mondo economico: cosa l'ambiente "fornisce" ai diversi soggetti dell'economia (in termini di risorse, beni paesaggistici, ecc.), cosa i diversi soggetti dell'economia "restituiscono" all'ambiente (in termini di emissioni di inquinanti, rifiuti, ecc. e in termini di azioni di tutela).

Questo sistema di contabilità, che prevede la raccolta, l'organizzazione e la gestione dell'informazione ambientale, rappresenta il naturale esito del processo di Agenda 21 locale, e contribuisce all'integrazione e al monitoraggio degli obiettivi del piano di azione ambientale.

Il sistema degli indicatori.

Per l'elaborazione di analisi e di interventi, per valutare gli spazi verdi e le politiche che li riguardano, Agenzie internazionali operanti nel settore e Istituzioni scientifiche hanno elaborato sistemi di indicatori, il cui uso unifica il linguaggio, anche a livello internazionale, e consente la comparabilità dei casi.

Sono stati elaborati indicatori relativi agli spazi verdi urbani (atti alla valutazione dell'accessibilità, o della sicurezza, della funzionalità, dei servizi etc.), agli spazi verdi periurbani (che valutano l'uso sostenibile del territorio, la qualità del paesaggio periurbano) e indicatori tematici (Indice del grado di naturalità del territorio)

L'uso degli indicatori è fondamentale nella pianificazione, al fine di perseguire concretamente i principi dello sviluppo sostenibile.

Territorio e paesaggio

Si può definire il Territorio come «uno spazio i cui confini sono di volta in volta politici, amministrativi, morfologici, storici, culturali».

Il territorio presenta due aspetti: il primo è quello della configurazione orogenetica che rimane uguale nel tempo e le cui modificazioni sono così lente da riuscire impercettibili per l'uomo; il secondo aspetto è quello storico e culturale che muta di continuo.

Il paesaggio è la parte visibile di un determinato ambiente.

Esso è costituito dall'insieme delle caratteristiche fisiche, biologiche, antropiche che coesistono in una certa porzione di territorio».

La percezione del paesaggio è individuale e risente della differente formazione culturale delle persone che si occupano dello studio di questo: storici, geografi, naturalisti, tecnici, da vari punti di vista hanno studiato il paesaggio e hanno elaborato concetti che nel tempo hanno subito precisazioni e approfondimenti. Da quanto detto deriva che non esiste un solo paesaggio, ma ne esistono tanti, teoricamente quanti sono i modi di percepirli.

Anche l'importanza che il paesaggio riveste può essere considerata da molteplici punti di vista: da quello culturale, ecologico, ambientale, sociale oltre che da quello delle risorse economiche, se adeguatamente salvaguardato, gestito e pianificato.

Purtroppo l'espansione urbana è avvenuta secondo modalità che provocano un impatto distruttivo sia sul paesaggio che sulle sue risorse primarie.

Per questo si rende necessario promuovere una pianificazione strategica basata su una visione di questi spazi, che sappia evidenziarne la struttura, il tessuto, il contenuto di memoria, il valore ecologico e le potenzialità per la qualità ambientale e il benessere dei cittadini.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tale proposito, hanno redatto e sottoscritto la "Convenzione Europea sul Paesaggio", che si riporta come allegato I: essa delinea principi

generali, strategie e orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio da parte delle autorità pubbliche competenti.

La vegetazione

La vegetazione rappresenta l'aspetto più evidente del paesaggio che è la parte visibile di un determinato ambiente.

Per **vegetazione naturale** s'intende quella che si ha in una zona non influenzata dall'uomo. Attualmente, data la forte antropizzazione di tutto il territorio, è quasi un concetto astratto, per lo meno a livello di grandi piante arboree e arbustive.

Per **vegetazione potenziale**, s'intende la vegetazione che si costituirebbe in un determinato ambiente, se si potesse prescindere dall'azione umana

Per **vegetazione reale** si intende quella che esiste in una zona antropizzata, in parte coltivata dall'uomo, in parte modificata sotto l'influenza dell'ambiente.

La conoscenza della vegetazione ci indica la vocazione paesaggistica di un territorio. Essa è fondamentale negli interventi vegetazionali di grandi dimensioni. Infatti, un rimboschimento, la sistemazione paesaggistica di un'autostrada, se eseguiti senza tenere conto degli elementi esistenti in precedenza, oltre ad essere inefficaci dal punto di vista funzionale, costituiscono un'offesa ambientale ed estetica, perchè in contrasto con il paesaggio naturale della zona.

TITOLO II - FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DEL VERDE URBANO

Articolo 4 – Ruolo e funzioni del verde urbano.

Le funzioni delle aree verdi in ambito urbano sono molteplici. La vegetazione rappresenta un elemento vitale del paesaggio urbano e riveste un ruolo fondamentale sul piano del controllo e della protezione ambientale.

Vengono di seguito descritte le principali funzioni del verde urbano.

Mitigazione e controllo di alcuni tipi di inquinamento, funzione igienico-sanitaria.

Le piante hanno un ruolo non indifferente nella depurazione dell'aria; oltre a produrre ossigeno e a catturare la CO₂ (le cui concentrazioni crescenti sono al centro di accesi dibattiti sui cambiamenti climatici) esse assorbono e metabolizzano parecchi inquinanti dispersi nell'atmosfera.

Esse agiscono, in particolare, su monossido di carbonio, cloro, fluoro, ozono, ossidi d'azoto, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo. Rimuovono, inoltre, inquinanti particolati facilmente inalabili come il PM10. Tale rimozione avviene al livello della superficie delle foglie e nei tessuti vegetali, attraverso inattivazione dei composti stessi nei tessuti cellulari, per precipitazione ed immagazzinamento, ed infine per utilizzazione dei composti medesimi, attraverso la metabolizzazione ossidativa delle piante. A ciò si aggiunge la funzione di attenuazione dei rumori con una efficace mitigazione dell'inquinamento acustico.

Altro ruolo non indifferente è quello di depurazione idrica che si esplica, al pari di quell'atmosferica, con un'azione di filtro, attraverso intercettazione di molti inquinanti, rielaborazione biologica e reinserimento nei sistemi naturali. Un'idonea copertura vegetale, come quella dei boschi misti maturi, è capace di generare terreni che agiscono come un vero e proprio filtro permettendo il riciclaggio di tutti i nutrienti nel sistema biologico senza l'inquinamento della falda sottostante.

Le piante sono in grado di svolgere anche una funzione diagnostica ambientale. Attraverso l'uso di bioindicatori si possono, infatti, rilevare e monitorare inquinanti atmosferici.

Il ruolo della copertura vegetale ai fini microclimatici è noto, essa attenua gli estremi termici e modula il regime dei venti con interessanti risvolti economici per la riduzione delle esigenze di condizionamento degli edifici.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Carloti*)

Difesa del suolo

Lo sviluppo della copertura della vegetazione svolge un ruolo fondamentale nella riduzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare nell'ambito della riduzione dei fenomeni erosivi dei suoli è ormai accertato come la presenza di una regolare copertura vegetale riduca l'azione meccanica prodotta dalle precipitazioni sottoforma di pioggia. Le piante quindi con apparato fogliare consistente, esplicano durante gli eventi meteorici più pericolosi come quelli intensi e di breve durata, un'azione cuscinetto intercettando le particelle d'acqua e riducendo la forza di impatto meccanico sulle particelle libere del suolo.

A questo si aggiunge anche un ruolo idrografico, dato che condiziona la regimazione ed i deflussi rendendoli meno dilavanti.

L'apparato radicale lega le particelle di suolo diminuendo il potere erosivo aumentandone la resistenza al taglio con un meccanismo analogo a quello delle terre rinforzate.

Le azioni di tipo meccanico derivano dall'interazione fisica delle radici delle piante con il substrato e si traducono essenzialmente nella protezione del suolo dalle acque dilavanti unitamente alla stabilizzazione dello strato superiore dello stesso.

Questo si traduce in una maggiore stabilità dei versanti inclinati, specie di quelli argillo-sabbiosi, ai fenomeni di dissesto che implicano porzioni del substrato entro i primi metri di spessore.

Altra funzione non meno importante è quella idrologica. Come sopra descritto, la riduzione della velocità di scorrimento sul suolo delle acque, sia esse selvagge che incanalate favorisce, conseguentemente, l'infiltrazione nei vari substrati permeabili. Questo implica che a parità di assetto idrogeologico e grado di permeabilità, superfici di territorio dotate di una discreta copertura vegetale mostrano un coefficiente di infiltrazione efficace delle acque maggiore rispetto agli stessi territori privi di copertura vegetale, consentendo una maggiore alimentazione delle falde sotterranee.

Il potere regimante ed antierosivo della vegetazione trova conferma in numerose indagini sperimentali che dimostrano, ad esempio, che il taglio a raso provoca aumenti del deflusso compresi fra il 20 e l'80 %, con incremento degli eventi di piena dal 50% al 100%.

Funzione ecologica e sostegno alla biodiversità.

La vegetazione riveste un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità. Essa offre cibo e rifugio a parecchie specie animali e contribuisce significativamente alla diversificazione ambientale. Ciò crea un risvolto positivo in termini di varietà degli habitat e possibilità di colonizzazione, con la conseguente possibilità di ampliare le presenze faunistiche rispetto a quelle più strettamente legate agli ambienti antropizzati. Il verde urbano gioca un ruolo importante sul piano delle connessioni ecologiche. Un semplice incolto o un tratto minimo di vegetazione possono a volte costituire micro-corridoi biotici tra ambienti naturali o rurali adiacenti e/o creare collegamenti tra ambienti ben preservati.

Funzione sociale, culturale e ricreativa

Parchi, giardini e aree verdi nei centri urbani permettono al cittadino di svolgere attività ricreative e sportive libere in spazi non strutturati. Favoriscono, inoltre, l'aggregazione e l'integrazione sociale con un notevole risvolto positivo sulla qualità della vita, soprattutto per la capacità di ridurre lo stress.

Tra le notevoli funzioni culturali del verde vi sono quelle legate al verde storico e monumentale, al tessuto agricolo così come alle attività di didattica ambientale. Il potenziale didattico della vegetazione è notevole: così come enunciato nella "Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile" (Aalborg, Danimarca, 1994) esso consente *"la messa a punto di meccanismi che contribuiscono ad accrescere la consapevolezza dei problemi e prevedono la partecipazione dei cittadini"*.

Funzione estetica ed economica

La vegetazione migliora l'estetica e l'immagine della città. Alle sue doti decorative, visive e paesaggistiche si associa la funzione di mitigazione dell'impatto visivo di manufatti e infrastrutture con sicuri riflessi economici sul valore degli immobili che possono beneficiare della vicinanza di tali spazi ornamentali. A ciò si può aggiungere la possibilità d'incremento di un certo "turismo verde" legato a giardini monumentali, verde storico, orti botanici, parchi naturalistici in ambito urbano ecc.

Articolo 5 – Tipologie di verde urbano e ambiti d'applicazione.

Vengono qui descritte le diverse tipologie di verde urbano. La classificazione adottata si rifà a quella utilizzata in botanica ambientale col chiaro intento di includere, oltre al verde proprio del tessuto urbano, anche i sistemi subnaturali e seminaturali legati alle diverse aree naturali protette e Siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti all'interno del territorio comunale. Tali aree, sebbene abbiano già una loro normativa e regolamentazione, recanti modalità d'uso e divieti vigenti (vedi, in particolare, le Riserve Naturali Orientate), sono, di fatto, all'interno del territorio urbano ed in continuità con esso. Le fasce di territorio ad esse contigue rappresentano a tutti gli effetti zone cuscinetto (buffer zones) su cui orientare azioni e interventi in modo "morbido" ed il più possibile compatibile ai fini dell'integrità e della salvaguardia degli habitat. Per i S.I.C., in particolare, le azioni vanno preventivamente sottoposte a valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 92/43, recepita dallo Stato con DPR n.357 dell'8/09/1997 e successivamente integrata dal DPR n.120 del 12/03/2003.

Viene di seguito elencata una classificazione per tipologie vegetazionali ordinate partendo dalle presenze vegetali maggiormente salvaguardate dall'influsso antropico, che includono le formazioni di maggiore pregio naturalistico ed ecologico, e procedendo con un gradiente decrescente di naturalità.

Sistemi subnaturali

Comprendono tutte le comunità che conservano popolazioni native e spontanee, malgrado le influenze antropiche ne abbiano alterato la struttura e la composizione.

Vegetazione modificata da disturbi localizzati

Vegetazione delle rupi di bassa e media quota.

Si tratta di un tipo di vegetazione di grande interesse ed espressività naturale, raramente soggetta a disturbo antropico, tipica, appunto, degli ambienti rupestri che per la loro natura impervia costituiscono "isole" di conservazione e ospitano una discreta presenza di specie endemiche.

Vegetazione di habitat caratterizzati da stress ecologico naturale

a) Vegetazione di scogliera

Le scogliere naturali sono caratterizzate da una rada copertura vegetale che sul territorio palermitano si insedia prevalentemente in corrispondenza di affioramenti calcarei dei promontori, dominando la fascia litorale. Si tratta, soprattutto, di specie vegetali alofitiche (resistenti all'aerosol marino, all'elevata salinità e siccità e all'azione dei venti). Tale vegetazione comprende endemismi che, per il loro valore ecologico e biogeografico, sono diventati motivo della designazione di Siti di Interesse Comunitario. Si tratta, infatti di specie che caratterizzano habitat di interesse comunitario inseriti nell'allegato 1 della Dir. U.E. 92/43 – (Direttiva habitat).

b) Vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai

E' una vegetazione caratterizzante alcuni tipi di detriti di falda al piede e lungo i principali rilievi. Comprende delle associazioni pioniere che racchiudono, spesso, al loro interno diversi taxa endemici.

Vegetazione seminaturale

Si tratta di un tipo di vegetazione con un livello di naturalità inferiore rispetto a quella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTI ED ECOLOGIA
(Ing. Arnaldo Garioti)

subnaturale in quanto rappresentata da formazioni vegetali di sostituzione insediatesi in seguito alla regressione di quelle native

Vegetazione di ambiente disturbato

a) Praterie palustri, canneti

Si tratta di aspetti di vegetazione di tipo palustre e lacustre che caratterizza i margini di alcuni corpi idrici. Le singole comunità di questo tipo di vegetazione si dispongono in fasce concentriche attorno ad invasi, piccole pozze, e, in generale, ambienti umidi o ambienti prossimi a sorgenti.

b) Popolamenti forestali artificiali

Si tratta di impianti boschivi artificiali, soprattutto a conifere, che nel territorio di Palermo sono ampiamente diffusi ed hanno in gran parte soppiantato le originarie formazioni forestali naturali di macchia mediterranea.

c) Vegetazione psammofila

Le diverse spiagge sabbiose del territorio cittadino ospitano sporadici lembi di vegetazione psammofila, in particolare il cosiddetto *Cakiletum*, associazione che si insedia su quella fascia di arenile battuta dall'impatto delle onde nella stagione invernale.

d) Vegetazione alveo ripariale

Comprende le formazioni dell'alveo, quelle del greto e delle ripe. Si tratta di un tipo di vegetazione che nel territorio di Palermo risulta, ormai, confinata a pochi lembi residuali lungo l'asta del fiume Oreto. L'espansione antropica, la cementificazione e la trasformazione del paesaggio naturale hanno, infatti, determinato la scomparsa di gran parte di queste comunità vegetali.

La rilevanza ambientale e naturalistica di tale vegetazione è notevole e merita misure di tutela per la sua fragilità e per il suo ruolo ecologico ai fini della conservazione della biodiversità.

L'importanza della vegetazione distribuita lungo l'asta fluviale è notevole. Essa assolve funzioni idrogeologiche, pedologiche, climatiche e biologiche. Rappresenta, soprattutto, un indispensabile elemento di connessione (corridoio ecologico) in un contesto di elevata antropizzazione del territorio.

Vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea derivata da utilizzazioni prolungate

a) Vegetazione delle aree incolte, delle garighe e delle praterie termo-xerofile di bassa quota.

Ricadono, in questo tipo di vegetazione, formazioni a prevalenza di specie erbacee, come le praterie steppiche, e formazioni arbustive e arboree che rappresentano aspetti di impoverimento dell'originaria copertura vegetale. Tale vegetazione si insedia nelle aree incolte o in seguito a pregresse azioni di pascolo intenso. L'elevata componente ruderale è conseguente a pregresse coltivazioni e/o elevata pressione antropica.

b) Macchie, boscaglie e boschi molto degradati.

Si tratta di aspetti vegetazionali eterogenei con distribuzione frammentaria che sono espressioni secondarie delle formazioni native. Molte di queste, come i nuclei sparsi di macchia mediterranea, rappresentano emergenze ambientali dotate di particolare espressività e tutte, comunque, assolvono importanti funzioni ecologiche in un contesto di intensa antropizzazione.

Vegetazione artificiale

Parchi e giardini in ambito urbano

Gli ambienti urbani ospitano impianti ornamentali all'interno di parchi, giardini e spazi annessi a strutture pubbliche. Tali impianti sono composti da numerosi taxa tra i quali quelli esotici rivestono un ruolo preminente. I suddetti spazi verdi si possono così suddividere:

1. parchi e giardini storici (aree verdi che hanno un particolare significato culturale per la città);
2. parchi e giardini comunali;
3. spazi verdi annessi a strutture pubbliche (cimiteri, ospedali, Istituti scolastici, impianti sportivi, stazioni portuali, aeroporti, ferrovie, caserme);

4. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi classificati nel Piano regolatore della Città come categoria V affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

Aree agricole in ambito urbano e periurbano

Il territorio urbano della città di Palermo comprende e, come conseguenza del proprio sviluppo, ingloba alcune aree destinate alla produzione agricola. Tali spazi, la cui funzione economica è spesso limitata dalla scarsa importanza produttiva attribuita loro nel quadro generale dell'economia cittadina, assumono invece particolari funzioni ambientali (biodiversità) e sociali in quanto rappresentano un elemento fondamentale dell'assetto territoriale e del paesaggio, inteso anche dal punto di vista culturale e storico, e rendono l'ambiente urbano a misura d'uomo.

A tale proposito e in considerazione della particolare importanza rivestita da ciò che resta della "Conca d'oro", la città di Palermo ritiene necessario promuovere strategie che riconoscano la fragilità e la tipicità di questo agriecosistema. In questa prospettiva oltre che alla Convenzione Europea sul paesaggio" (allegato I), si fa riferimento al "Parere sul tema dell'Agricoltura periurbana" espresso dal C.E.S.E. (Comitato Economico e Sociale Europeo) in data 16/09/2004 che propone una gestione integrata degli spazi agricoli da parte di un Ente gestore che promuova e dinamizzi tali aree e ne faccia conoscere il valore ai cittadini, tramite iniziative di vario genere.

Verde stradale o di arredo urbano:

- a) alberature stradali;
- b) aiuole ornamentali o spartitraffico;
- c) fioriere.

Orti urbani

Si tratta di appezzamenti di terreno destinati alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia la cui gestione viene disciplinata dall'allegato G, proposto da Legambiente.

Alberature salvaguardate (vedi anche art. 2 dell'allegato B)

Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui all'art. 2, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

- le alberature non infestanti aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1 dal suolo, uguale o superiore a 80 cm e/o un'altezza di almeno 10 m, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tali requisiti;
- gli agrumeti e i frutteti, anche in aree private, testimoni della caratteristica vocazione agricola del territorio palermitano; ■
- gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui al precedente punto;
- gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela come alberi di pregio (vedi art. 12).

Tutti gli interventi che coinvolgono esemplari di pregio o di particolare interesse paesaggistico dovranno essere autorizzati ed eseguiti da ditte specializzate sotto il controllo dei tecnici del Settore Ambiente e Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Garioti*)

TITOLO III - Norme di esclusione e divieti

Articolo 6 - Norme di esclusione

In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche e gli Orti botanici.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali al catasto.

Articolo 7 - Divieti

Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

TITOLO IV - Disposizioni generali sul verde pubblico e privato.

Articolo 8 - Disposizioni generali (vedi anche art. 2 dell'allegato B)

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Ambiente e Territorio, garantisce il monitoraggio, la gestione e la manutenzione e salvaguardia delle aree verdi e delle alberature pubbliche secondo le seguenti attività:

- a) controllo fitosanitario della vegetazione;
- b) conoscenza, censimento, monitoraggio e gestione della vegetazione nel suo sviluppo, del suo stato di conservazione e per le finalità per cui è stata impiantata anche attraverso l'uso di tecnologie GIS;
- c) mantenimento ed incremento della vegetazione, anche attraverso l'effettuazione di monitoraggi sulla stabilità degli individui arborei e sull'impianto di nuove aree;
- d) incremento e cura della vegetazione, nel rispetto delle specie caratterizzanti il contesto locale e la tradizione agro-culturale utilizzando le più innovative tecniche fitosanitarie disponibili.
- e) coltivazione in appositi vivai delle specie vegetali previste negli interventi di rinverdimento e manutenzione delle aree destinate a verde pubblico.

Articolo 9 - Fruizione e uso degli spazi verdi

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 5 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle disposizioni qui contenute.

A tutti gli spazi di verde disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili, ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Articolo 10 - Gestione degli spazi verdi

Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici, competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico, è il mantenimento nelle migliori condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogamente

obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento o convenzione a soggetti terzi.

In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposti al controllo e coordinamento del Settore Ambiente e Territorio.

Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del Settore Ambiente e Territorio proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dal Settore Ambiente e Territorio, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Aree verdi in convenzione o in concessione

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in convenzione o in concessione a terzi, è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Ambiente e Territorio.

Affinché il Settore Ambiente e Territorio possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.

Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Cario*)

L'Amministrazione Comunale nomina un Responsabile per ogni area verde di cui all'art. 2 tra i funzionari e tecnici del Settore Ambiente e Territorio che assicura la corretta gestione dell'area affidatagli, coordina gli interventi di manutenzione ordinaria, segnala al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuare e vigila sul corretto uso dell'area verde.

Manifesti e cartelloni pubblicitari.

E' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni paesaggistici secondo le prescrizioni di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Articolo 11 – Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Il verde urbano rappresenta un'occasione unica e una sede privilegiata per iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale. Iniziative, in particolare, volte a migliorare il livello di conoscenza dell'ecosistema urbano e la sua valorizzazione, volte a diffondere il ruolo del verde pubblico ma anche le regole per la sua fruizione.

Attività di sensibilizzazione e promozione rientrano tra i compiti dell'Unità Organizzativa per il Verde, che vengono descritti nel Titolo V del presente regolamento.

Articolo 12 – Tutela degli alberi di pregio e monumentali (vedi anche art. 2 dell'allegato B)

Individuazione e criteri per l'individuazione degli alberi di pregio e monumentali

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento (art. 5 – alberature salvaguardate), gli esemplari individuati, dall'Amministrazione Comunale come alberi di pregio e quelli individuati come alberi monumentali sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente articolo.

L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Unità Organizzativa per il Verde ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione.

L'Unità Organizzativa per il Verde di cui all'art. 13, si occupa di istituire un data-base sugli alberi di pregio e monumentali del territorio cittadino, curando e aggiornando lo stesso in base a:

1. ricognizione dei dati già esistenti;
2. attività di censimento da promuovere o realizzare;
3. segnalazione da parte dei cittadini tramite apposite schede che verranno fornite dall'Amministrazione Comunale e pubblicate sul web.

L'Unità Organizzativa per il Verde valuta gli alberi segnalati per l'eventuale inserimento nell'elenco degli alberi di pregio della città di Palermo

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Palermo di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della L.R. 50/1995.

L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Interventi sugli alberi di pregio

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite l'Unità Organizzativa per il Verde, previo parere del Settore Fitosanitario Regionale per quanto riguarda il genere *Platanus*¹.

L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dall'Unità Organizzativa per il Verde nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 55.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.

La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Sostituzioni a seguito di abbattimenti

Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Unità Organizzativa per il Verde piante della stessa specie.

Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.

Numero e dimensione dei nuovi soggetti, di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 per soggetti di terza grandezza, (vedi tabella A, "Classi di grandezza degli alberi" art. 37) dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Unità Organizzativa per il Verde.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.

TITOLO V - Progettazione del verde.

Articolo 13 - L'Unità Organizzativa per il Verde e la Commissione Coordinamento Aree Verdi (C.C.A.V.)

Con il presente articolo si costituiscono L'Unità Organizzativa per il Verde e la Commissione Coordinamento Aree Verdi (C.C.A.V.).

¹ Qui occorre far riferimento al Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Curioni*)

L'Unità Organizzativa per il Verde avrà competenza in tema di progettazione nuove aree verdi, modifica o riqualificazione aree già esistenti, pubbliche o private in cessione alla Città.

Essa svolge il ruolo di segreteria tecnica della Commissione Coordinamento Aree Verdi che esprime parere tecnico vincolante su tutti i progetti a verde su territorio comunale.

L'Unità Organizzativa per il Verde, inoltre, si configura quale organo di connessione tra l'Amministrazione comunale, la cittadinanza e tutte le realtà che a vario titolo sono impegnate nel migliorare la qualità del verde e dell'ambiente urbano. A tale scopo essa si avvarrà del Forum cittadino, già attivato dal Comune di Palermo, secondo le modalità in seguito specificate.

L'Unità Organizzativa per il Verde promuove, altresì, attività di sensibilizzazione, diffusione della cultura ecologico - ambientale e partecipazione della cittadinanza alla tutela e alla valorizzazione del verde urbano.

Costituzione e struttura della Commissione Coordinamento Aree Verdi

La Commissione Coordinamento Aree Verdi (denominata C.C.A.V.) è un organo tecnico consultivo interno dell'Amministrazione comunale. Essa è così composta:

- 1) il Dirigente del Settore Ambiente e territorio (Presidente della Commissione) - o di un suo delegato;
- 2) un Funzionario individuato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
- 3) un Funzionario del Servizio Ambiente, Ecologia, Mari e Coste;
- 4) un Funzionario del Settore Lavori Pubblici;
- 5) un Funzionario del Settore Urbanistica;
- 6) un Funzionario dell'Ufficio Centro Storico.

Considerate le diverse tipologie di progetti che prevedono la realizzazione di aree verdi, su richiesta del Presidente della Commissione, del Sindaco, dell'Assessore delegato, dei Dirigenti dei Settori interessati al singolo Progetto, la Commissione può essere integrata, di volta in volta, da esperti esterni designati dall'Amministrazione, per meglio esaminare aspetti particolari dei vari progetti, soprattutto quando il verde interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e interventi urbanistici complessi.

Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici.

I componenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) vengono individuati di volta in volta dai rispettivi Dirigenti.

Gli eventuali esperti vengono individuati di volta in volta dal Presidente.

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri espressi dalla Commissione sono vincolanti.

Il verbale delle riunioni della Commissioni deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento allo specifico progetto in fase di esame, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione.

Costituzione dell'Unità Organizzativa per il Verde

L'Unità Organizzativa per il Verde sarà strutturata in tre ambiti che cureranno

- a) gli aspetti finanziari, il reperimento e l'aggiornamento delle fonti di finanziamento;
- b) gli aspetti relativi alla promozione, alla comunicazione, alla divulgazione e alla progettazione grafica, oltre che l'archivio, le banche dati e l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale del verde (S.I.T.);
- c) la progettazione sostenibile del verde, alle varie scale:
 - a scala territoriale e di aree vaste (Parchi, riserve, aree protette e siti degradati da rinaturare)
 - attinente il verde storico e soggetto a vincoli (giardini storici pubblici e privati);
 - progettazione di nuovi giardini ed aree verdi;

- alberature ed aiuole stradali, con individuazione delle specie più idonee;
- aree di piccola scala da riqualificare;
- le attività per lo sviluppo socio-economico compatibile ad esso correlate, nonché l'istruttoria tecnica di azioni e progetti inerenti il verde in ambito urbano, sia pubblico che privato e la verifica della loro compatibilità ambientale e della loro congruità alla normativa vigente.

Una singola unità avrà, infine, mansioni di coordinamento.

Le mansioni dell'Unità Organizzativa per il Verde si possono descrivere come segue:

- essa svolge funzioni di indirizzo per l'attività pianificatoria comunale;
- progetta nuove aree verdi, modifica e riqualifica aree pubbliche o private in cessione alla Città;
- individua aree di particolare sensibilità e relative misure d'intervento;
- promuove con la costituzione di uno "sportello verde" per il pubblico, perfeziona e supporta programmi di sensibilizzazione e diffusione della cultura del verde urbano;
- mantiene i rapporti con altri organi esistenti presso altre amministrazioni, funzionali all'aggiornamento delle conoscenze ed alla connessione tra aree verdi interne e ed esterne al territorio comunale.

All'Unità Organizzativa per il Verde sono inoltre demandati i seguenti compiti:

- monitoraggio e censimento del verde;
- miglioramento qualitativo e quantitativo degli spazi verdi;
- informazione e sensibilizzazione del cittadino circa le norme del presente regolamento e delle tecniche più adeguate per la gestione del verde in aree private;
- formazione del personale interno al Settore Ambiente e Territorio incaricato della gestione del verde pubblico;

Gli strumenti dell'Unità Organizzativa per il Verde

L'Unità Organizzativa per il Verde nella propria attività utilizza sia strumenti tradizionali quali tavoli tecnici, conferenze dei servizi eccetera, sia i mezzi di comunicazione su vasta scala come stampa, televisione, radio, realizzazione di brochure, sia le tecnologie di comunicazione più avanzate quali siti internet o videoconferenze su tematiche specifiche.

Essa potrà organizzare nell'ambito dei propri compiti di sensibilizzazione, eventi anche legati a mostre o feste nei quartieri, conferenze in spazi pubblici, scuole, Università, e istituire uno sportello informativo diretto con il pubblico.

Il Forum è lo strumento base tramite il quale l'Unità Organizzativa potrà svolgere l'attività di connessione tra l'amministrazione e i cittadini. Nell'ambito del Forum cittadino, già istituito dall'Amministrazione, l'Unità Organizzativa per il Verde, potrà indire in accordo con il Gruppo Agenda 21, dei Forum tematici in relazione alle proprie competenze, dove convogliare e diffondere le informazioni relative al verde.

Il Forum del Verde

Rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde, condividendo i principi del Regolamento e vogliono partecipare alle decisioni inerenti il patrimonio di verde pubblico.

L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Palermo. L'adesione avviene mediante la comunicazione all'Unità Organizzativa per il Verde dei dati anagrafici quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo di posta ordinario, ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso cui si intende ricevere informazioni ed eventuali comunicazioni.

Funzione principale del Forum del Verde è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative:

- a) alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde;
- b) alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Arturo Cariani*)

c) al contributo partecipativo su progettazione, costruzione gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico.

Il Forum collabora con l'Unità Organizzativa per il Verde attraverso la discussione dei programmi annuali di intervento e la segnalazione di situazioni problematiche o comunque di interesse per le attività svolte dall'Ufficio stesso.

Il Forum ha inoltre funzioni consultive per tutti gli altri Uffici comunali, centrali e decentrati, che abbiano competenze su progettazione o gestione delle aree a verde.

Funzionamento del Forum.

Il Forum elegge entro le prime tre riunioni, sulla base di una congrua rosa di candidati, un coordinamento composto da 5 persone.

Una volta eletto il coordinamento, esso dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) rappresentare il dibattito e le scelte emerse dal Forum;
- b) convocare le assemblee del Forum;
- c) redigere l'Ordine del giorno delle riunioni;
- d) predisporre la documentazione necessaria;
- e) redigere verbali dettagliati degli incontri;
- f) comunicare all'Unità Organizzativa per il Verde e al Gruppo Agenda 21 la necessità di essere convocato e questo ultimo provvederà entro 15 giorni dalla richiesta mediante comunicazione ai 5 componenti il coordinamento e affissione della convocazione agli albi del Comune, delle Municipalità e dei Quartieri

Le riunioni del Forum, fino ad elezione del coordinamento, saranno convocate direttamente dall'Unità Organizzativa per il Verde in accordo con il Gruppo Agenda 21 e si svolgeranno in un luogo adatto ad accogliere tutti gli iscritti. La sede delle riunioni successive verrà stabilita di volta in volta.

Gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e tutti i materiali prodotti dal Forum saranno pubblicati su una specifica pagina web del sito del Comune di Palermo a cura del Gruppo Agenda 21 e gli originali dovranno essere depositati presso lo stesso ufficio.

L'Unità Organizzativa per il Verde e la Commissione Coordinamento Aree Verdi possono consultare il Forum o fornire supporto tecnico-conoscitivo necessario all'approfondimento dei temi posti a dibattito.

Le responsabilità dell'Unità Organizzativa per il Verde

- a) espressione dei contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- b) fornire informazioni sui tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;
- c) informare i cittadini circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- d) esprimere parere tecnico in merito all'affidamento di aree ad associazioni, gruppi di cittadini o altri soggetti privati per interventi di recupero e manutenzione, secondo le modalità previste da questo regolamento, sentito il parere degli Uffici comunali competenti in materia di Patrimonio.

L'Unità Organizzativa per il Verde, inoltre, esprime parere tecnico sulle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Settore Ambiente e Territorio, come specificato in seguito:

- utilizzo temporaneo delle aree verdi;
- richieste di intervento riguardanti il verde pubblico;
- interventi su verde privato soggetto a vincoli;

Gli Affidatari

I soggetti cui l'Amministrazione Comunale affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento e a diffonderle contestualmente allo svolgimento delle mansioni descritte nei contratti di servizio di volta in volta stipulati.

Gli Affidatari sono inoltre responsabili della formazione del proprio personale sia per ciò che concerne le tecniche di intervento su piante e aree verdi, sia per la disponibilità a rispondere alle eventuali richieste di informazioni da parte dei cittadini.

Alla Direzione del Settore Ambiente e Territorio sono demandati i seguenti compiti:

- autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo delle aree verdi;
- autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio riguardanti il verde pubblico;
- autorizzazioni per gli interventi da compiersi sul verde privato soggetto a vincoli;
- elaborazione dei contenuti tecnici del contratto di servizio e certificazione del lavoro svolto dai soggetti terzi cui viene affidata la manutenzione del verde;
- accertamento e contestazione di violazioni e inosservanze delle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento e in altre disposizioni legislative, relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo.

Articolo 14 - Procedure e criteri generali per la realizzazione di nuove opere a verde sia pubblico che privato

La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G.C. vigente.

La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare le specie vegetali presenti nell'allegato A, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica ed inoltre adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche disponibili per la manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

L'Unità Organizzativa per il Verde deve avere e custodire una copia dei progetti concernenti parchi e giardini pubblici e privati e di tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi così come di quelli che prevedono la limitazione delle aree a verde (es. abbattimento di alberi per la realizzazione di parcheggi o di altre strutture).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *[firma]*)

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) e visionati dall'Unità Organizzativa per il Verde. In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente, affiancato da altre figure professionali.

Articolo 15 - Il progetto di sistemazione a verde ed elaborati progettuali

Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte dell'Unità Organizzativa per il Verde, segreteria tecnica della Commissione Coordinamento Aree Verdi (C.C.A.V.), di cui all'Articolo 13, che esprime parere tecnico vincolante.

Gli elaborati costituenti il progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare all'Unità Organizzativa per il Verde completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;
- b) capitolato tecnico che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
- c) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'elenco prezzi della Regione Sicilia in vigore, a specifica ricerca di mercato o analisi dei prezzi;
- e) tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- f) documentazione fotografica che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato al presente Regolamento.

Articolo 16 - Iter autorizzativo

Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati di cui all'articolo 15, deve essere trasmesso alla Commissione Coordinamento Aree Verdi.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione essa analizza il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante.

Analogamente, qualora si ritengano necessarie modifiche al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista, sospendendo la decorrenza dei termini prescritti.

Al termine dell'iter di valutazione del progetto la Commissione Coordinamento Aree Verdi rilascia il parere tecnico vincolante, successivamente inviato al richiedente.

Sarà cura del richiedente, una volta ricevuto il parere della Commissione Coordinamento Aree Verdi, sottoporre l'intervento proposto agli Enti tutori del vincolo per il parere di competenza.

Qualora la commissione tardi oltre i 60 giorni per l'espletamento della propria funzione di controllo della documentazione dei progetti, varrà la pratica del silenzio-assenso.

Articolo 17 - Realizzazione dei lavori

Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione all'Unità Organizzativa per il Verde dei seguenti documenti:

a) comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data approssimativa di fine lavori;

b) polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico. La cauzione dovrà essere consegnata all'Unità Organizzativa per il Verde contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore al 20% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato al progetto autorizzato.

La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva alle opere di piantumazione e/o semina.

Articolo 18 - Collaudo e assunzione in carico

Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

1) Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte della Commissione Coordinamento Aree Verdi. In particolare, essa, produce una specifica integrazione del parere espresso in origine che verrà inviato tempestivamente al Richiedente.

2) Comunicazione di fine lavori. Deve essere spedita dal Richiedente tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi l'Unità Organizzativa per il Verde stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree (vedi successivo punto 5).

3) Diffornità esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari dell'Unità Organizzativa per il Verde accertino e documentino delle diffornità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. Attilio Carjotti)

- 4) Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista) che dovrà essere nominata dal Richiedente.
- 5) Presa in carico da parte dell'Unità Organizzativa per il Verde. In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale l'Unità Organizzativa per il Verde dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
- 6) Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, compatibilmente con le disposizioni inserite nel paragrafo b del precedente articolo, l'Unità Organizzativa per il Verde provvede a trasmettere all'Istituto erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fidejussoria.

Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

Linee guida progettuali

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di intervento per la realizzazione di aree verdi riferirsi alle "*Linee guida per la progettazione dei giardini pubblici a Palermo*" contenute nell'allegato B.

Per le aree individuate come seminaturali e subnaturali è fatto obbligo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino della vegetazione potenziale in situazioni degradate o per nuovi interventi di rinverdimento

Riduzione delle superfici impermeabili.

L'elevata urbanizzazione del territorio palermitano ha causato la copertura di un'alta percentuale di suolo con superfici pavimentate, sigillate ed impermeabili: ciò ha influito sia sul clima della città, sia sul deflusso delle acque meteoriche.

L'impermeabilizzazione dei suoli causa ed alimenta una parte dei processi di degrado macro e micro-climatico del nostro ambiente ed ha come diretta conseguenza, un aumento delle temperature sottratte al naturale ciclo di captazione e restituzione all'ambiente mediante l'infiltrazione, l'evaporazione e l'evapotraspirazione.

In questo quadro utili strumenti di mitigazione e compensazione ambientale sono rappresentati dall'applicazione integrata delle tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e smaltimento in superficie, tecnologie per il verde pensile, tecnologie di ingegneria naturalistica e, ovviamente del verde tradizionale.

È ritenuto quindi indispensabile, sia a livello di pianificazione urbanistica che di progettazione, limitare al minimo indispensabile le aree pavimentate e recuperare a verde tutte le superfici possibili come peraltro auspicato nelle direttive comunitarie sulla difesa del suolo.

Articolo 19 - Scelta delle specie (vedi anche art. 8 e art. 11 dell'allegato B)

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate per quanto possibile, le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.

La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione al fine del miglioramento del microclima nonché da criteri inerenti la rusticità delle piante, la resistenza ad agenti inquinanti ed a malattie, la riduzione del rumore.

Negli interventi di riqualificazione ambientale in aree costiere o in aree naturali e seminaturali dovranno essere utilizzate specie appartenenti all'habitat reale o potenziale e quindi finalizzate all'ampliamento e al miglioramento dello stato di conservazione di ambienti naturali o seminaturali ivi presenti o per il loro ripristino se preesistenti, nel rispetto della biodiversità (v. allegato A)

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza di cui;

almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;

meno del 25% di associazioni botaniche naturalizzate nel territorio;

meno del 25% non locali né naturalizzate;

dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/25 cm ed il 50% con circonferenza di 35/40 cm.

Nel caso di aree cuscinetto, cioè limitrofe ad aree naturali protette secondo la legge regionale 98/81, è preferibile l'uso di specie che non alterino la continuità vegetale presenti in queste aree protette o che possano entrare in competizione con queste specie naturali ad esempio: specie invasive che possono ridurre l'areale dell'habitat o produrre attacchi parassitari, alterare le condizioni pedologiche dei suoli ecc.

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la capacità di ombreggiamento;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere (tendenza a sviluppare un apparato radicale superficiale o invadente);
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

Per quanto riguarda giardini o impianti aventi finalità a carattere prevalentemente ornamentale, fermo restando il rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici, la scelta delle piante non può essere ristretta al solo ambito delle specie autoctone di cui comunque si devono sempre tenere in considerazione le caratteristiche di adattabilità e rusticità. Ciò in considerazione della grande tradizione del giardino palermitano che da sempre, anche in virtù del clima favorevole, comprende numerosi elementi esotici.

Articolo 20 - Scelta degli alberi in vivaio

Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00 metri) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.

In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E PARCHI
(Ing. Arturo ...)

- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri.

Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile dell'Unità Organizzativa per il Verde prima in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.

Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

Articolo 21 - Caratteristiche delle piante all'impianto

In linea di principio sono da preferire piante fornite di zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.

Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per "pronto effetto" l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20 e 45 cm di circonferenza del fusto.

Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni tecniche per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Articolo 22 - Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
 - scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
 - preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
 - collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
 - assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
 - pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
 - mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
 - effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Articolo 23 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme² e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella A: distanze dai confini

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1^ grandezza (alberi di altezza > 16 metri)	6 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	3 metri

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di Vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

A) Alberi

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

² Codice Civile: articolo 892 (Distanze per gli alberi) e seguenti.

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei³

	Specie di 1^ grandezza	Specie di 2^ grandezza	Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

La densità di piantumazione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.

Occorre inoltre rispettare le indicazioni sulle aree di pertinenza, come riportato nelle tabelle A e B dell'articolo 37.

Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.).

B) Arbusti

- presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o simili) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).

C) Aree mercatali

- cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;
- impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.

³ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

D) Aree d'incrocio

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

Articolo 24 - Il verde per parcheggi

Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 16 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G..

Superfici e distanze

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o per particolari progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento comunque approvate dall'Unità Organizzativa per il Verde.

Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico, realizzati a cura del Comune ovvero nell'ambito degli interventi di iniziativa privata, deve essere prevista una dotazione minima di alberi e di piante arbustive, disposte in gruppi o siepi, ogni 4 posti auto, da impiantare in piena terra, se consentito dalla conformazione del sito.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di m 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di m 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di m 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea alla piantumazione.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli⁴ che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine
- assenza di sostanze resinose o altre sostanze che possono in qualche modo danneggiare o sporcare i veicoli in sosta.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

⁴ Si dice di prodotti naturali, quali funghi, bacche e simili, idonei all'alimentazione umana o animale in genere.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento. In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Articolo 25 - Viali alberati e alberature stradali

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

A) Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista all'articolo 15 (elaborati progettuali), il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

B) Ingombri e superfici a disposizione

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: alberi di terza grandezza
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: alberi di seconda grandezza
- c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi di prima grandezza

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli articoli seguenti.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.

Nel caso di alberature stradali deve essere garantita una superficie di terreno vegetale attorno alla pianta sufficiente per permettere l'infiltrazione dell'acqua e lo sviluppo del fusto e dell'apparato radicale, proporzionato all'esigenza della specie impiantata, prevedendo apposita griglia di protezione. Inoltre la scelta della specie da utilizzare deve essere indirizzata verso esemplari dotati, a maturità, di apparati radicali non invasivi che non alterino o danneggino la sede stradale ed eventuale marciapiede.

Articolo 26 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente

esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione⁵ in attuazione delle direttive europee ed alle indicazioni espresse nell'allegato B.

Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
- sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella orientativa);
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
- utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.

Tabella E: dimensioni orientative dell'area gioco⁶

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dello spazio verde (mq)	Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato	fino a 1.000 mq	non inferiore a 350 mq
giardino di quartiere	da 1.000 a 5.000 mq	non inferiore a 500 mq
parco di circoscrizione/decentramento	da 5.000 a 10.000 mq	non inferiore a 750 mq (*)
parco urbano	maggiore di 10.000 mq	non inferiore a 1.000 mq (**)

(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde.

(**) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.

Articolo 27 - Impianto di irrigazione

Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici competenti. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a

⁵ In particolare occorre far riferimento alla norma UNI EN 1123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"; alla norma UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco - Requisiti..."; alla norma UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

⁶ Le indicazioni delle superfici degli spazi verdi e delle aree gioco sono orientative; esse dovrebbero riferirsi in primo luogo alla densità abitativa dei quartieri vicini, alla tipologia degli edifici, ecc..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Carloti*)

goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici.

L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

Su aree verdi di elevate dimensioni ed in particolare su quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato compatibile per consentire il controllo a distanza della funzionalità dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite l'utilizzo di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione con conseguente risparmio dei consumi idrici.

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici ed elettrici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico del Comune.

Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

Per rendere possibile la presa in carico da parte del Settore Ambiente e Territorio di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- 1) disegno esecutivo dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
- 2) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 1990⁷ ed eventuali s.m.i.;

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484⁸ nei capitoli 1-2-3-4.

Articolo 28 - Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica

Qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Ambiente e Territorio.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Palermo secondo le indicazioni fornite dal Settore Ambiente e Territorio.

TITOLO VI – Disposizioni particolari sul verde pubblico

(vedi anche art. 3 e art. 12 dell'allegato B)

⁷ Legge del 5 marzo 1990 n. 46. "Norme per la sicurezza degli impianti".

⁸ UNI EN 12484: "Tecniche di irrigazione. Sistemi di irrigazione automatica da prato". Sono fatte salve eventuali s.m.i..

Articolo 29 - Tutela e gestione del verde pubblico.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere effettuati nel rispetto del ciclo biologico della specie vegetale e di quanto stabilito nelle presenti disposizioni. Il Settore Ambiente e Territorio stabilirà un programma di manutenzione al fine di mantenere in salute ed in sicurezza il verde pubblico. In particolare:

- a) per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale e precisamente: I) il taglio dei tappeti erbosi, programmato in modo da conferire un aspetto decoroso durante tutto l'arco stagionale; il numero dei tagli sarà commisurato al tipo di tappeto erboso ed al livello di fruizione che su di esso insiste; II) le concimazioni; III) le arieggiature; IV) le potature di specie arbustive; V) la potatura di specie arboree limitatamente alla eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, alle operazioni di spalcatura e di innalzamento delle fronde, per garantire visibilità e percorribilità delle sedi viarie, carraie e pedonali comunali.
- b) Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di potatura degli alberi (potatura di formazione, di contenimento, di rimonda, di risanamento), di diradamento, di abbattimento (salvo il caso di tutela della pubblica incolumità).

Articolo 30 - Potatura

Obiettivi generali

La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire a pieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.

Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Anna Cario*)

- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

A parte i casi in cui sia necessario rimuovere rami o branchie secche o danneggiate la potatura degli alberi pubblici è consentita solo nel periodo stagionale più idoneo alla pianta.. Essa è inoltre consentita solo se necessaria per il corretto mantenimento delle alberature stesse, se aiuta a regolare la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali, a prevenire l'insorgere di difetti strutturali (potatura di formazione), a garantire il rispetto del Codice Civile e del Codice della Strada.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare nella parte residua, senza lasciare monconi.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi per la pubblica incolumità e quando non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa, per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima e di branche laterali di un albero adulto.

Per quanto riguarda le palme, sono severamente proibiti tagli drastici di foglie che riducano la chioma al ciuffo apicale. I tagli dovranno interessare le foglie secche, le vecchie infiorescenze mantenendo almeno 4 giri di foglie verdi a partire dall'apice.

Articolo 31 – Abbattimenti (vedi anche art. 4 e art. 7 dell'allegato B)

L'abbattimento di alberi viene effettuato solo quando assolutamente necessario, cioè nel caso in cui si manifestino evidenti rischi per l'incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate, con gravi patologie o compromesse nella loro stabilità), quando sia evidente che la pianta è morta; oppure al fine di consentire la realizzazione ovvero la tutela di una opera pubblica. In questi casi, si predisporrà, ove compatibile con la conformazione dei luoghi, il rinnovamento del patrimonio arboreo, secondo i principi della compensazione ambientale

Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche per opere pubbliche, qualora il Settore Ambiente e Territorio ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Ambiente e Territorio.

Tale valore, (per il calcolo del quale si rimanda all'allegato C) dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.

La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante da utilizzare in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. La sostituzione dell'alberatura dovrà effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio e quelle individuate all'art. 12, l'abbattimento deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni; la comunicazione si intende accolta qualora, entro 20 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente per il Comune di Palermo non si pronunci diversamente in merito al contenuto della stessa.

In casi di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

In caso di abbattimenti gli eventuali animali ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero che provvederanno alla loro reintroduzione in natura. Inoltre i nidi o i rifugi distrutti in seguito ad abbattimenti saranno sostituiti sulle rimanenti alberature da strutture artificiali (cassette nido per uccelli, chiroterri o altri animali).

Fatti salvi i casi di pericolo imminente, di forza maggiore o relativi a specie arboree infestanti, l'abbattimento di alberature pubbliche deve essere preceduto da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla Circoscrizione competente. Per alberi di interesse culturale, storico e paesaggistico sarà vincolante il parere della Soprintendenza. L'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 15 gg. dalla suddetta informativa.

Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale è consentito:

- a) sistemare o rimuovere alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- b) asportare piante e arbusti infestanti, che verranno sostituiti, la dove è possibile, da specie autoctone;
- c) utilizzare mezzi agricoli o speciali, purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati dal presente regolamento.

L'accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta è consentita qualora autorizzata dal Dirigente competente.

L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55.

Articolo 32 – Mantenimento e rinnovo delle alberate

L'albero come entità biologica

La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.

L'albero è un'entità biologica soggetta a un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E ECOLOGIA
(Ing. Maria Carloni)

A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono la capacità fotosintetica della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano il legno e le fibre compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.

Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.

Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.

E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmare un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

La programmazione degli interventi sulle alberate

Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.

Le alberate storiche sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.

Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.

Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione negli ultimi 5 anni, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di strumenti e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

Il rinnovo delle alberate

Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata storica nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.

A tal fine gli Uffici del Settore Ambiente e Territorio provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale, tramite l'Unità Organizzativa per il Verde, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:

- a) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
- b) le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
- c) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- e) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenere il loro peso e permettere la loro crescita;
- f) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.

Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

- 1) analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
- 2) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- 3) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- 4) scelta delle specie da impiantare;
- 5) pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli seguenti del presente regolamento;
- 6) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- 7) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- 8) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA

[Firma]

dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.

Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 37 sulle aree di pertinenza, riportate nelle tabelle A e B.

del presente Regolamento, creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.

Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni secondo quanto stabilito nel successivo capitolo.

Articolo 33 - I trapianti arborei

L'ambiente urbano è un'entità dinamica soggetta a frequenti trasformazioni connesse a esigenze di varia natura. La modificazione della viabilità, la ridefinizione dei trasporti pubblici, la destinazione d'uso delle aree urbane, cambiano nel tempo la struttura della città. Ciò va inevitabilmente ad interferire anche con il patrimonio verde cittadino.

Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande trapianto" (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati appunto nel trapianto di alberi di alto fusto adulti), è una tecnica moderna sviluppata negli ultimi anni. Questa tecnica comporta per gli alberi sottoposti ad essa, grande stress e serie riduzioni delle capacità vegetative, in quanto sia l'apparato radicale sia la chioma vengono sottoposti a tagli e potature drastiche per agevolare il loro trasporto nel nuovo sito.

Tutto questo comporta, nel migliore dei casi, una perdita sostanziale per diversi anni delle piene potenzialità di apportare i benefici ambientali scientificamente riconosciuti e utili per la collettività e, nel peggiore dei casi, la morte dell'esemplare trapiantato, con conseguente eliminazione delle sue potenzialità di produzione di benefici ambientali.

Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, quindi, dovranno obbligatoriamente essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando comunque la dignità e l'integrità delle piante in tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature) della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso.

Tali interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante del Settore Ambiente e Territorio, che dovrà valutare in piena autonomia la possibilità di trapianto degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.

La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa - da dettagliare con precisione durante le fasi successive (vedi "Attività e verifiche preliminari") - di ulteriori piantumazioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati (vedi "Compensazione ambientale" Allegato C), al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.

L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire gli esemplari arborei individuati in modo da garantire, con le migliori tecniche agronomiche, l'attecchimento dei soggetti trapiantati in aree diverse.

Le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti devono essere compiutamente definite, attuate e verificate nel tempo dagli Uffici del Settore Ambiente e Territorio.

Attività e verifiche preliminari

Prima di assumere la decisione definitiva in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti analisi e verifiche preliminari:

- valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. Infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile un grande trapianto;

- valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare che devono essere tali da poter materialmente asportare l'albero consentendo all'apposita macchina trapiantatrice di poter effettuare il relativo intervento di rimozione (larghezza della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).

Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati; si possono individuare tre fasi principali nelle quali deve essere articolato l'intervento:

- 1) **PREPARAZIONE:** su ciascun soggetto arboreo dovrà essere effettuata una potatura strettamente funzionale allo spostamento ed al successivo attecchimento; l'intervento di potatura dovrà essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato quanto più possibile da una accurata legatura della stessa. Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la fasciatura del fusto con tela di juta.

Solitamente sono altresì compresi in questa fase operativa tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed al termine dell'intervento.

- 2) **L'OPERAZIONE DI TRAPIANTO** dovrà essere effettuata in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica) correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espianare individuate.

Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando una zolla compatta che comprenda la maggior parte dell'apparato radicale e trasferirli nelle nuove sedi.

L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali di conifera torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché al primo bagnamento.

- 3) **MANUTENZIONE:** nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti. Ciò a meno di accordi diversi assunti con il Settore Ambiente e Territorio che ne coordina le operazioni.

Egli dovrà pertanto porre in essere tempistiche, quantità e qualità di bagnamento, interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente secche lo richiedano, diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei lavori nominato dall'Amministrazione Comunale che avrà così modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli interventi realmente effettuati.

Al termine di ogni stagione manutentiva, l'affidatario, con ogni onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori, provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari di circonferenza non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.

L'Amministrazione Comunale, può ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione di aree scarsamente alberate, che nei siti di impianto, a causa della

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. Angelo Carotti)

eccessiva densità del popolamento non potrebbero convenientemente estrinsecare le loro potenzialità ecobiologiche.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, a mezzo del Settore Ambiente e Territorio, provvederà a piantare sul posto o in sito idoneo individuato, esemplari arborei in dimensioni (minimo con circonferenza di 20-25 cm) e numero tali da compensare la diminuzione del valore ornamentale dei soggetti trapiantati.

Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, delle macchie arbustive, degli arbusti e degli alberi **Siepi e macchie arbustive**

Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.

Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

L'estirpazione di siepi e macchia arbustiva di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Arbusti e alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

Su tutto il territorio comunale devono essere salvaguardati:

- a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
- c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
- d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
- e) gli agrumeti.

I soggetti compresi nei punti a) e e) sono sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 31 (abbattimento di alberature pubbliche).

Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.

Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Ambiente e Territorio in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 35 - Interventi di riassetto idrogeologico e norme di tutela per le aree a conduzione agraria

Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.

Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

In tutte le aree destinate a parco dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento.

In particolare tali interventi dovranno:

- a) Salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato.
- b) Conservare le vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio.
- c) Favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per salvaguardare la biodiversità, migliorare la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna..
- d) Nel caso di fossi, scoli e corsi d'acqua in fregio alle strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque.

In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo 55 sanzioni), anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Articolo 36 - Tutela e gestione del verde storico

Sul verde storico vanno privilegiati gli interventi conservativi, cioè si deve tendere nei limiti del possibile, al recupero funzionale e strutturale del materiale originario.

La sostituzione del materiale originario è consentita solo per rimpiazzare individui morti o in condizioni così precarie – per affezioni patologiche o altre cause – che il loro recupero appare impossibile.

La scelta del materiale deve avvenire in base agli elementi che conferiscono storicità al complesso da restaurare e cioè dalla parte architettonica in senso stretto, dal contesto in cui il monumento è inserito, dalla composizione qualitativa e quantitativa dell'impianto vegetale originario.

L'inserimento, funzionale o no, di altri elementi vegetali se non si tratta di operazioni di restauro ben determinate, dovrà mantenere forme e modi di coltivazione attuali in modo da rendere distinguibile le parti aggiuntive.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di intervento su aree di verde storico riferirsi alle "Linee guida per la progettazione dei giardini pubblici a Palermo" contenute nell'allegato B.

È inoltre riportata in allegato D la carta dei giardini Storici detta "Carta di Firenze" elaborata a Firenze il 21 maggio 1981, dal Comitato Internazionale dei giardini storici ICOMO-IFLA relativamente alla salvaguardia dei giardini storici. Questa carta è stata redatta dal Comitato Internazionale e registrata il 15 dicembre 1982 dall' ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Anna Corallo*)

Articolo 37 - Norme per la difesa delle piante

Difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidanti del suolo o fitotossiche, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.

Per le manomissioni e i ripristini vedi allegato C del presente Regolamento.

Determinazione delle aree di pertinenza (ZPL) sulla base delle classi di grandezza degli alberi

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

In allegato A è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.

Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Ambiente e Territorio che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Ambiente e Territorio che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da questo ultimo preventivamente autorizzato.

Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi.

Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

In previsione di scavi stradali per la posa di servizi sotterranei la società o l'impresa esecutrice dei lavori da eseguirsi entro 3 m di distanza massima dalla pianta dovrà obbligatoriamente

concordare con il Settore Ambiente e Territorio, tramite richiesta di licenza presso l'ufficio concessioni e autorizzazioni suolo pubblico, il tracciato e la profondità degli scavi che coinvolgono alberature, riportati su planimetrie in cui siano indicate le reali posizioni delle piante e i rilievi esatti delle larghezze del sedime a marciapiede e stradale e i servizi sotterranei già presenti nel tratto interessato dai lavori, relativamente alle competenze del richiedente.

Al fine di salvaguardare l'apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, evitandone il danneggiamento e l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimi alle piante (spingitubo, ecc.).

Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, ed effettuando tale intervento sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali del Settore Ambiente e Territorio

Al termine dei lavori i sistemi di protezione dovranno essere rimossi e nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Ambiente e Territorio .

I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo "Obblighi e divieti nelle aree di cantiere" del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato C) a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Ambiente e Territorio e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.

Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Settore Ambiente e Territorio e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come previsto dall'articolo 3 dell'allegato C al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore Ambiente e Territorio al capo cantiere e depositare una copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e,

qualora richiesto dal Settore Ambiente e Territorio deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.

Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Ambiente e Territorio possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Ambiente e Territorio.

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (Zona di Pertinanza Alberi) o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi articoli "Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi" e "Prescrizioni generali per le aree di pertinenza") al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

In allegato F sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Il Settore Ambiente e Territorio potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Ambiente e Territorio per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la

mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);

- per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
- per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato F dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Deposito di materiali su aree pubbliche

E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Ambiente e Territorio

UFFICIO DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Caracciolo*)

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 38 - Difesa fitosanitaria delle alberature

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato facendo ricorso alla lotta biologica, alla lotta integrata o all'uso di fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante dai danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate nel presente regolamento;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Salvaguardia fitosanitaria

Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate per singola specie; se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.

Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali,⁹ alla lotta biologica¹⁰ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a

⁹ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

¹⁰ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

calendario ¹¹ e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia¹². Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque ¹³.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, ai proprietari o utilizzatori è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

processionaria del Pino (*Taumatopea pityocampo*) (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. marzo 1996 e 10.9.1999, n. 356);
mal secco degli agrumi (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
cancro del cipresso;

Per quanto riguarda la lotta al (*Rhynchophorus ferrugineus*), il Curculionide delle palme, inserito nella lista di allerta dell'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, ha emesso il 6 marzo 2007 un decreto riguardante le "MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 23 marzo 2007. (Allegato E)

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è obbligatorio utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta agronomica o biologica, ovvero, quando tale metodica di intervento non sia ritenuta possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, rispondenti ai seguenti criteri:

efficacia nella protezione delle piante;

bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;

minimo impatto ambientale;

assenza di fitossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto di trattamento;

rispetto delle normative vigenti (DPR 1255 del 3.8.1968, DM 6.3.1978, DM 20.7.1980, DPR 223/1988, D.Lgs 194/1995).

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente. È assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura. In ogni caso il Settore Ambiente e Territorio si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Fitopatologico.

Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperimento, visibili sulle piante e riferibile alle patologie indicate dovranno essere tempestivamente segnalati all'Unità Organizzativa per il Verde da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, la suddetta Unità provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della patologia. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari o fitosanitari saranno interdetti al pubblico previo avviso alla cittadinanza.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Martini*)

¹¹ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

¹² Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

¹³ Ad es, preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

Articolo 39 - Descrizione delle principali misure di lotta per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, riportato nell'allegato G, "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa¹⁴ nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

Non esistono metodi di cura ed è quindi fatto obbligo, secondo il suddetto decreto, ai proprietari e gestori di fondi su cui insistono dei platani, di eliminare le piante infette, secondo le modalità specificate nella legislazione vigente.

Inoltre qualsiasi intervento (potature, scavi, abbattimenti, trapianti, spollonature, ecc.) coinvolga specie del genere *Platanus*, anche in aree indenni, deve essere eseguito solo in casi di effettiva necessità, previa richiesta di autorizzazione al Settore Fitosanitario Regionale.

L'infezione si trasmette attraverso ferite, su vari organi della pianta, che mettano a nudo il legno e tramite contatti radicali tra piante malate e piante sane. La malattia si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita invade con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di tre o quattro anni. Un sintomo evidente della presenza del fungo é, talvolta, ma non sempre, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci. Sul fusto possono comparire delle anomale colorazioni rosso-bruno-violacee che percorrono il tronco, simili a fiammate.

Vengono qui di seguito riportate le modalità previste per l'abbattimento e la rimozione delle piante infette:

- a) gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate e morte;
- b) gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l'attività del patogeno, cioè i periodi più asciutti dell'anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più caldi (da metà giugno a metà agosto) e più freddi (gennaio);
- c) considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. È consigliabile utilizzare attrezzi da taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurre la dispersione;
- d) prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante (per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni metri, immediatamente irrorato con un prodotto a base di tiophanate di metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante, e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento;
- e) le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di tiophanate di metile (alle dosi 51 finché siate) e ricoprirle con mastice o colle vinaviliche in attesa delle loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di glifosate ed un prodotto a base di

¹⁴ Circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*).

- tiophanate metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle viniliche o mastici;
- f) dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra all'interno e sull'orlo della buca, 52 finché 52 la stessa ed il terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di tiophanate di metile alle dosi sopracitate;
 - g) prima del trasporto il materiale, già caricato sull'autocarro dovrà essere irrorato, unitamente alla segatura di risulta, con fungicida a base di tiophanate metile ed il carico dovrà essere coperto con teloni. Il trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;
 - h) il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dal D.M. 17 aprile 1998, previa autorizzazione del Responsabile tecnico.
 - i) I proprietari (pubblici o privati) di fondi su cui insistono dei platani sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale presenza di sintomi sospetti al Settore Fitosanitario Regionale.

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356, riportato nell'allegato G, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..

L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico", causato da *Erwinia amylovora*, per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata al Settore Fitosanitario Regionale.

La malattia, che colpisce alcune rosacee, si manifesta con un disseccamento improvviso delle foglie su rami interi delle piante; le foglie seccate rimangono pendule e tenacemente attaccate al ramo, in quanto non hanno avuto il tempo di differenziare il tessuto di abscissione.

Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti misure:

- a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli Enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili di rosacee;
- c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o Sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per eseguire tali interventi è quello autunno-invernale e comunque prima della ripresa vegetativa.

Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356, riportato nell'allegato G, "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa*".

Tale lotta è obbligatoria "nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali".

Nelle aree in cui tale soglia è stata superata verranno imposti gli interventi opportuni.

I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AMBIENTE ED ECOLOGIA
 (Ing. *Antonio Curioni*)

Per prevenire le infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere *Pinus* (in particolare di *Pinus nigra*) ad un'altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita.

Per la lotta alla processionaria occorre intervenire in diversi momenti dell'anno.

In inverno (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio): è il periodo in cui ci si accorge della presenza dell'insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve. Altrettanto ben visibili sono le "processioni" che si osservano sui tronchi, sull'erba, sul selciato nel periodo primaverile che precede il loro interrimento nel suolo.

La massima pericolosità dell'insetto coincide con il periodo immediatamente precedente all'apertura del nido. In questa fase occorre accuratamente evitare ogni contatto con le larve, altamente urticanti; pertanto, se da un lato è di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi larvali, dall'altro occorre operare con la massima cautela adottando adeguate misure protettive. Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbatte completamente l'infestazione.

A fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre): è il momento di effettuare 1 – 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*. Dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Dosi superiori (fino a 300-350 g/hl di acqua) sono indispensabili nel caso di trattamenti su larve di maggior età. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. Trattandosi di un prodotto biologico, ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile; pertanto, in caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento, è bene eseguirlo nuovamente dopo 4-5 giorni.

Si ricorda che il *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

Gli interventi messi in atto contro la processionaria non possono tuttavia evitare il ripresentarsi in futuro di nuove infestazioni, pertanto non sono in grado di abbattere completamente la popolazione dell'insetto. Al contrario, devono perseguire l'obiettivo di contenerne per quanto possibile la diffusione e, di conseguenza, l'azione dannosa.

Lotta contro il *Rhynchophorus ferrugineus*

Il punteruolo rosso *Rhynchophorus ferrugineus* è un coleottero curculionide di origine asiatica che predilige alimentarsi con i tessuti di gran parte delle palme coltivate e ornamentali appartenenti a diverse specie tra cui *Phoenix canariensis*, *P. dactylifera*, *P. silvestris*, *Cocos nucifera*, portandole alla morte in pochi mesi.

Nell'autunno del 2005 è stato ritrovato per la prima volta in diversi giardini privati e parchi di alcune città della Campania e della Sicilia orientale. Da allora si è diffuso in maniera rapida ed aggressiva provocando ingenti danni economici e paesaggistici.

Per quanto concerne la normativa fitosanitaria, con un decreto del 6 marzo 2007 (ALLEGATO E), l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia ha stabilito le "MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME". In esso si prescrivono interventi di lotta che, in alcuni comuni del territorio regionale tra cui Palermo, definiti "comuni focolaio", hanno carattere di obbligatorietà.

L'insetto vive all'interno della palma, dove compie interamente il suo ciclo vitale. La femmina depone circa 200 uova nelle ferite delle palme. Le uova si trasformano da 2 a 5 giorni in piccole larve che si cibano dei tessuti delle stesse, distruggendo tutto il materiale fibroso. Le larve si muovono verso l'interno dello stipite scavando tunnel e larghe cavità, si possono trovare in qualsiasi parte della palma, anche al colletto. Il ciclo biologico si protrae per circa 3 mesi e si

conclude con la metamorfosi, che darà corpo ad un nuovo adulto in grado di riprodursi e volare su altre palme vicine.

La difficoltà oggettiva di individuare tempestivamente le piante infestate è uno dei motivi che hanno consentito la diffusione del punteruolo. La sintomatologia tipica che indica la presenza del *Rhynchophorus* si manifesta quasi sempre troppo tardi, quando le larve hanno danneggiato in modo letale il meristema centrale, il cuore della palma. Solo allora il germoglio centrale si abbatte lateralmente, la corona fogliare assume un portamento cascante.

La comunità scientifica sta studiando il comportamento del curculionide e le ricerche sono orientate su diverse tecniche di lotta, come l'allestimento di trappole ecologiche con feromoni sempre più efficaci; trattamenti sistemici per colpire le larve all'interno dello stipite e specifici parassiti in grado di debellare il curculionide. Negli ambienti di origine il *R. ferrugineus* ha, infatti, diversi nemici naturali ma che, nell'immediato, non possono essere utilizzati per il controllo biologico del parassita.

Le strategie di lotta dovranno integrarsi tra di loro e differenziarsi in base all'ambiente in cui si opera.

E' comunque di fondamentale importanza impedire preventivamente l'ingresso delle larve adottando tecniche di difesa al fine di mantenere le piante sane e prestare la massima attenzione per individuare precocemente il momento dei primi insediamenti. Infatti, gli interventi di difesa possono sortire qualche risultato solo se attuati con tempestività.

Una volta rilevata la presenza di larve all'interno della palma si deve procedere all'abbattimento e all'incenerimento di tutto il materiale di risulta, mentre le piante sane, contigue a quelle attaccate, dovranno essere sottoposte a misure di profilassi effettuando ripetuti trattamenti localizzati.

Si ribadisce l'importanza di segnalare tempestivamente la sospetta presenza o il rilevamento del *Rhynchophorus ferrugineus* al Settore Ambiente e Territorio o al Servizio Fitosanitario Regionale

Articolo 40 – Convenzioni e manutenzione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle aree a verde pubblico a persone fisiche o giuridiche, secondo convenzione e disciplinare d'incarico debitamente sottoscritti dalle parti, riservandosi ogni potere ispettivo e di controllo sull'attività convenzionale svolta dall'affidatario nel rispetto di quanto convenuto e sottoscritto.

Il Comune promuove esperienze di collaborazione, utilizzando l'istituto della convenzione, con imprese, associazioni di volontariato e cittadini, singoli od associati, Università, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, volti a diffondere una cultura del verde.

Nei casi di svolgimento, a titolo gratuito, del servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree verdi da parte di soggetti privati, o di associazioni, anche di volontariato ricorrendo all'istituto della sponsorizzazione, le superiori attività saranno regolate da un'apposita convenzione e da un disciplinare tecnico, predisposto dal Settore Ambiente e Territorio ed A.U. per ogni singolo intervento, nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia di pubblicità e sponsorizzazione, nonché del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Gli assegnatari delle suddette aree verdi si impegnano:

- a) a non alterarne il perimetro e la fisionomia;
- b) a utilizzare esclusivamente materiale naturale vivo o morto per realizzare eventuali recinzioni;
- c) a non utilizzarle per allevare animali di qualsiasi specie;
- d) a non scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- e) a non accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e nei tempi previsti nell'atto di assegnazione;
- f) a non produrre rumori molesti;
- g) a utilizzare per eventuali depositi di acqua solo contenitori inamovibili accuratamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. Anna Maria Carrara)

h) a non utilizzare pavimentazione fissa e qualora fosse necessaria la costruzione di un capanno per gli attrezzi utilizzare solo legno naturale e non pernottare all'interno dello stesso. Dimensioni e tipologie costruttive del capanno sono definite all'atto dell'assegnazione;

- a osservare quanto nel presente Regolamento per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili.

Per "adottare" un'area verde bisogna farne richiesta al Settore Ambiente e Territorio, che valuta di volta in volta l'opportunità di assegnare tali aree in base al tipo di intervento (manutentivo, di abbellimento, informativo, didattico, ecc.) che l'assegnatario potrà garantire.

TITOLO VII – Disposizioni particolari sul verde privato.

Articolo 41 – Interventi sulle aree private.

Per le aree private a verde, valgono le linee guida espresse per il verde pubblico e indirizzate a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di piantumazione, cura e mantenimento di essenze vegetali. Tali linee guida sono da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari, contribuendo così al contenimento del rischio idrogeologico, alla depurazione dell'aria, dalle sostanze tossiche e dalle polveri e allo smorzamento dei rumori, alla stabilizzazione del microclima ed all'addolcimento del paesaggio urbano.

I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono comunque responsabili delle essenze vegetali di loro competenza; hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica. I proprietari di aree verdi sono responsabili delle essenze vegetali di loro competenza ad hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi. Qualora le alberature private rechino danni ad altre strutture o ad impianti tecnologici sia pubblici che privati il Comune provvederà a rilasciare nullaosta per l'abbattimento.

I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacee e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.) ed il rischio di incendio.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.

Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata vincolate dalle normative esistenti, è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione del Settore Ambiente e Territorio e della Soprintendenza ai Beni Culturali qualora questi interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.

Per motivi di rispetto civico si ricordano anche gli articoli del Codice Civile che normano le distanze delle alberature dai confini di proprietà (art.892 Cod. Civ. e succ.).

Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela occorre chiedere specifica autorizzazione all'Ufficio competente.

Si ricorda inoltre il rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante, già riportate all'articolo 38.

L'Unità Organizzativa per il Verde si rende disponibile per consigliare i privati cittadini in merito alle potature, ai nuovi impianti e altri interventi particolari da effettuare sugli alberi.

In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 55

Articolo 42 – Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo.

Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo, tranne il caso di eccessiva densità di impianto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. ANTONIO CERRI)

Articolo 43 – Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zone collinari, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" – Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Sicilia in materia di Tutela dei Beni Ambientali

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.

In questi casi il Settore Ambiente e Territorio redigerà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per le piantumazioni di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà della città.

La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.

In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

Fanno eccezione:

- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

Tranne che nel caso di agrumeti, non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.

Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55

Articolo 44 - - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA	SOGLIA DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PRIVATE – MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30 M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 25

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Per la zone urbane storiche i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.

TITOLO VIII . Disposizioni per gli utenti del verde pubblico.

Articolo 45 - Finalità e ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi, riserve e giardini, come è avvenuto per il Parco della Real Favorita, che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Articolo 46 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, per quanto riguarda i parchi storici ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di installare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 47 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *[firma]*)

- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno. E' vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti, la cui raccolta è consentita esclusivamente per l'immediato consumo, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) calpestare le aiuole fiorite;
- n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- r) circolare con veicoli a motore;
- s) soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igienico- sanitarie.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici competenti ;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale, o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;

- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.

I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dall'Unità Organizzativa per il Verde in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.

Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. La cauzione dovrà essere consegnata all'Unità Organizzativa per il Verde prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del l'Unità Organizzativa per il Verde avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e tutto ciò dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Ambiente e Territorio emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia);
- n) sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco.

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di temporali e a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55.

Articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.

Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dalla Direzione del Settore Ambiente e Territorio così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.

Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante della Direzione del Settore Ambiente e Territorio (vedi capitolo 13).

Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante della Direzione del Settore Ambiente e Territorio, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Arturo Sardi*)

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

Nei perimetri dei parchi e dei giardini potrà essere consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, autorizzato dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 24 mesi.

E' fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di vietare l'esercizio di attività commerciali nelle aree di particolare valore culturale ed ambientale secondo le prescrizioni e con le procedure di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nonché delle norme del regolamento di attuazione che sarà adottato dalla Regione Sicilia ai sensi dell'art. 158 della predetta legge.

Articolo 49 - Chioschi e dehors

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante della Direzione del Settore Ambiente e Territorio, limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.

Articolo 50 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all'articolo 47 (punto A, Divieti comportamentali, lettera r).

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Cantoni*)

- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 51 - Biciclette e velocipedi

Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, biciclette a pedalata assistita, mezzi tipo segway con modalità di velocità minima, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e *mountain bikes* per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Articolo 52 - Giochi e attività sportive

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

E' ammesso il gioco con automodelli anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 55.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati opportunamente indicati da specifica segnaletica. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento all'articolo 55

Articolo 53 - Aree destinate ai cani

In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola.

Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi.

È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane.

Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Su tutte le aree a verde della città è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. È vietato abbandonare cani o altri animali. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Per eventuali sanzioni occorre far riferimento all'articolo 55.

TITOLO IX - Disposizioni finali.

Articolo 54 - Ordinanze di esecuzione delle disposizioni.

L'Autorità Comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. Ove occorra, il rispetto e l'applicazione delle presenti disposizioni sono assicurati mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione o dell'omissione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

In particolare, nel caso di abbattimento di alberature non preventivamente autorizzato, ovvero di avvenute potature difformi alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero di constatati danneggiamenti, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità della violazione.

Articolo 55 - Sanzioni

Nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro.

Nella tabella sottostante, viene individuata la procedura sanzionatoria a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Antonio Carbone*)

Sanzioni amministrative

Articolo	Sanzioni (in Euro)
Articolo 10–Manifesti e cartelloni pubblicitari comma 1. Divieto di collocazione cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree tutelate come beni paesaggistici”.	da € 200,00 ad € 450,00 (oltre l’obbligo di riduzione dei luoghi al pristino stato ed eliminazione dei manufatti)
Articolo 10 – Gestione spazi verdi.	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 12 – Tutela degli alberi di pregio e monumentali	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 31 - Abbattimenti	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 34 - Salvaguardia delle siepi, delle macchie arbustive, degli arbusti e degli alberi	da € 25,00 ad € 150,00
Articolo 37 – Protezione degli alberi	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 37 – Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 37 – Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	
Punto a)	da € 50,00 ad € 300,00
Punto b)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto c)	da € 50,00 ad € 300,00
Punto d)	da € 80,00 ad € 500,00
Punto e)	da € 50,00 ad € 300,00
Punto f)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto g)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto h)	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 37 – Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	
Punti a); b); c)	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 37 – Deposito di materiali su aree pubbliche	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 41 - Interventi sulle aeree private	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 43 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 44 - - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	da € 80,00 ad € 500,00
Articolo 46 - Accesso ai parchi e giardini	da € 50,00 a € 105,00
Articolo 47 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	
A) Divieti comportamentali	
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q); s)	da € 25,00 ad € 150,00
Punto r)	da € 50,00 ad € 300,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o)	da € 25,00 ad € 150,00
Articolo 48 - Svolgimento di manifestazioni e attività	da € 200,00 a € 450,00 (oltre a quanto previsto dagli art. 68 e ss. Del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni)
Articolo 49 - Chioschi e dehors	da € 200,00 a € 450,00
Articolo 50 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi	da € 70,00 a € 150,00
Articolo 51 - Biciclette e velocipedi	da € 25,00 ad € 150,00
Articolo 52 - Giochi e attività sportive	da € 50,00 ad € 300,00
Articolo 53 - Aree destinate ai cani	da € 25,00 ad € 150,00

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente relativamente alle sanzioni amministrative.

Restano valide le eventuali altre sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione e dai regolamenti in materia ambientale, urbanistica e edilizia.

Articolo 56 - Norme finanziarie

Tutti gli importi, derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del Bilancio e il loro uso sarà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale **e di ripristino ambientale.**

Articolo 57 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esse incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

Articolo 58 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali ed a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Ambiente e Territorio, preventivamente qualificato e formato, munito di apposito documento di riconoscimento. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti.

Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia Municipale del Comune di Palermo, gli iscritti alle Associazioni Ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute, che lo richiedono, e che sono in possesso di adeguata formazione, possono essere abilitati, mediante apposita autorizzazione del Sindaco, a svolgere i seguenti compiti:

- a) accertamento e verbalizzazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di verbali predisposti all'uopo con la collaborazione della Polizia Municipale;
- b) invio dei verbali, debitamente compilati e sottoscritti al Comando Vigili Urbani per la riscossione della sanzione.

Articolo 59 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Articolo 60 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
(Ing. *Amalia*)

ALLEGATO A

LINEE GUIDA NELLA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Il presente documento intende fornire gli indirizzi generali sulla scelta delle specie vegetali da impiegare negli interventi di riqualificazione ambientale o di mitigazione dell' impatto paesaggistico di aree degradate.

La necessità di regolamentare l'uso di specie vegetali idonee nei vari contesti ambientali deriva dall'esigenza di determinare un maggior successo riproduttivo ed attecchimento delle specie utilizzate e dalla necessità di rispettare le caratteristiche paesaggistiche ambientali dei luoghi e salvaguardare per quanto possibile la continuità degli habitat ed in generale degli ecosistemi presenti nel territorio di Palermo.

Le tipologie di intervento prese in considerazione sono:

- a) bonifica e rinverdimento di siti degradati;
- b) consolidamento di scarpate;
- c) pulizia dei litorali e sistemazione a verde;
- d) recupero di aree da destinare a verde pubblico;
- e) stabilizzazione di sponde fluviali;

Bonifica e rinverdimento di siti degradati; consolidamento di scarpate;

Le aree appartenenti a queste categoria sono in genere rappresentate da aree degradate riconoscibili come discariche abusive costituite prevalentemente dall'accumulo di materiale terrigeno, sfabbricidi o altro materiale incoerente assimilabile, e pertanto costituiti in genere da suoli sterili a basso contenuto di sostanza organica a struttura grossolana. Al fine di migliorare le condizioni pedologiche di questi terreni e favorirne i processi di recupero vegetale, è da ritenere necessario nella maggior parte dei casi, l'aggiunta di un substrato di terreno vegetale misto ad uno scheletro ghiaioso-sabbioso dello spessore minimo di 40 cm di spessore uniformemente distribuito sull'intera area di intervento.

Nel caso che si intervenga in aree costiere:

La scelta delle specie da impiantare in aree vicine alla fascia costiera è condizionata da fattori planoaltimetrici del sito. In particolare la scelta è condizionata in base al grado di salinità dei suoli che varia in base alla distanza e all'altezza altimetrica dell'area di impianto. Pertanto di seguito vengono date delle indicazioni di massima sulle specie vegetali da utilizzare in base alle condizioni morfoaltimetriche del sito.

In una fascia compresa tra la zona dei frangenti sino ad una distanza di circa 20 metri dalla linea di costa in suoli fortemente salini è preferibile impiantare specie resistenti all'elevata salinità. Pertanto sono preferibili specie alofile e/o psammofile, presenti su substrati sabbiosi, come:


- Limonio (*Limonium panormitanum* Pign.)
- Finocchio di mare (*Crithmum maritimum* L.)
- Ravastrello delle spiagge (*Cakile maritima* Scop.)
- Erba Kali (*Salsola kali* L.)
- Atriplice (*Atriplex spp*)
- Ammofila (*Ammophila arenaria* L.)
- Salicornia (*Salicornia spp*)

Spostandosi verso l'interno o alzandosi di quota rispetto al livello del mare a partire da un'altezza di circa 4-5 metri sino a circa 7-8 m s.l.m. le associazioni vegetali principali da impiegare possono essere:

- Tamerice (*Tamarix gallica* L.)
- Cappero (*Capparis spinosa* L.)
- Ginepro comune (*Juniperus communis* L.)

Asparago spinoso (*Asparagus stipularis* Forssk.)

Dai 10 metri sino ad una quota di 500 m s.l.m. Il passaggio graduale delle specie vegetali, da quote inferiori verso quote maggiori, può essere considerato nell'ordine da:

Lentisco (<i>Pistacia lentiscus</i> L.)		
Rosmarino (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)		
Palma nana (<i>Chamaerops humilis</i> L.)		
Euforbia (<i>Euphorbia dendroides</i> L.)		
Timo (<i>Thymus capitatus</i> Hofm. et Lk.)		
Mirto (<i>Myrtus communis</i> L.)		
Olivo selvatico (<i>Olea europea</i> L. var. <i>silvestris</i> Brot.)		Aumento di quota
Carrubbo (<i>Ceratonia siliqua</i> L.)		
Ginestra comune (<i>Spartium junceum</i> L.)		
Ginestra spinosa (<i>Calycotome spinosa</i> (L.) Link.)		
Alaterno (<i>Rhamnus alaternus</i> L.)		
Erica (<i>Erica multiflora</i> L.)		
Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)		
Corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i> L.)		

Nel caso che si intervenga in aree interne:

l'influenza della salinità è meno evidente, pertanto sono da escludere le specie alofile e psammofile a favore di specie più evolute termofili o della gariga o in generale della macchia mediterranea:

Sono da considerare preferibili le seguenti specie presenti in un range altimetrico ampio le cui aree di riferimento possono essere comprese tra la zona della Piana della Conca d'oro 30-40 m s.l.m. sino ad una quota di circa 500 m s.l.m. corrispondente ai principali rilievi montuosi che circondano il centro urbano:

Lentisco (*Pistacia lentiscus* L.)
Rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.)
Palma nana (*Chamaerops humilis* L.)
Euforbia (*Euphorbia* sp.)
Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum* L.)
Alloro (*Laurus nobilis* L.)
Carrubo (*Ceratonia siliqua* L.)
Timo (*Thymus capitatus* Hofm. et Lk.)
Mirto (*Myrtus communis* L.)
Olivo selvatico (*Olea europea* L. var. *silvestris* Brot.)
Ginestra comune (*Spartium junceum* L.)
Ginestra spinosa (*Calycotome spinosa* (L.) Link.)
Alaterno (*Rhamnus alaternus* L.)
Terebinto (*Pistacia terebinthus* L.)
Erica (*Erica multiflora* L.)
Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.)
l'Orniello (*Fraxinus ornus* L.)
Leccio (*Quercus ilex* L.)

Pulizia dei litorali, sistemazione a verde, solarium;

Trattandosi di interventi lungo la fascia costiera valgono le seguenti considerazioni:

Nel caso di interventi rivolti alla pulizia della fascia costiera ed in particolare di tratti sabbiosi si deve tenere conto della presenza di specie pioniere alofile e psammofile di una certa importanza

ecologica e pertanto da salvaguardare mantenendole nel loro habitat naturale. Pertanto la pulizia dovrebbe riguardare esclusivamente la rimozione manuale dei rifiuti solidi evitando l'utilizzo di mezzi meccanici.

Per eventuali interventi che prevedono oltre alla pulizia anche il rinverdimento di porzioni del litorale come: alberature stradali, creazione di aiuole, e spazi verdi in generale, valgono le specifiche precedentemente indicate ed in particolare:

la scelta delle specie da impiantare in aree vicine alla fascia costiera è condizionata da fattori planoaltimetrici del sito. In particolare essa è condizionata dal grado di salinità dei suoli che varia in base alla distanza e all'altezza altimetrica dell'area di impianto.

In una fascia compresa tra la zona della battigia sino ad una distanza di circa 20 metri dalla linea di costa in suoli fortemente salini è preferibile impiantare specie resistenti all'elevata salinità. Pertanto sono preferibili specie alofile e/o psammofile, questi ultimi presenti su substrati sabbiosi, come:

- Finocchio di mare (*Crithmum maritimum* L.)
- Ravastrello delle spiagge (*Cakile maritima* Scop.)
- Erba Kali (*Salsola kali* L.)
- Atriplice (*Atriplex* spp)
- Ammofila (*Ammophila arenaria* L.)
- Salicornia (*Salicornia* spp)

Spostandosi verso l'interno o alzandosi di quota rispetto al livello del mare a partire da un'altezza di circa 4-5 metri sino a circa 7-8 m s.l.m. le associazioni vegetali principali da impiegare possono essere:

- Tamerice (*Tamarix gallica* L.)
- Cappero (*Capparis spinosa* L.)
- Ginepro comune (*Juniperus communis* L.)
- Asparago spinoso (*Asparagus stipularis* Forssk.)

Per quanto riguarda le alberature stradali si consiglia l'uso delle Tamerici (*Tamarix gallica*) tra le specie arboree più resistenti alla salinità, e la Palma nana (*Chamaerops humilis* L.). Si consiglia l'uso del Cappero (*Capparis spinosa*) per il mascheramento di superfici murarie, muretti a secco ecc.

Nel caso di concessioni per la realizzazione di pedane finalizzate alla fruizione del litorale si evidenzia la necessità di prevedere l'installazione di tali infrastrutture in aree in cui non risultano presenti specie alofile di interesse comunitario come: *Limonium* sp. il cui ombreggiamento potrebbe danneggiare tali popolamenti vegetali tutelati da norme internazionali.

Recupero di aree da destinare a verde pubblico;

Per questa tipologia di intervento valgono le stesse indicazioni espresse per gli interventi (a) e (b) con l'aggiunta di eventuali specie da frutto afferenti alle cultivar tradizionalmente utilizzate nell'area della Conca d'Oro come:

- Il nespolo del Giappone (*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.)
- Il mandarino avana e il tardivo di ciaculli (*Citrus nobilis*)
- l'arancio (*Citrus sinensis* L.)
- l'arancio amaro (*Citrus aurantium* L. var *amara* Engler)
- il limone (*Citrus limon* L.)
- il mandorlo (*Prunus amygdalus* L.)
- il sommacco (*Rhus coriaria* L.);
- Il noce (*Juglans regia* L.)
- Il susino (*Prunus domestica* L.)
- L'albicocco (*Prunus armeniaca* L.)

Stabilizzazione di sponde fluviali;

Gli interventi riguardanti questa tipologia di opere, dato che interessano in genere ambienti ad elevato grado di naturalità, devono necessariamente prevedere a monte un dettagliato studio sulle principali associazioni vegetali che caratterizzano il tratto del corso d'acqua interessato dal progetto di consolidamento.

Tale studio è a garanzia del mantenimento delle condizioni di naturalità degli ecosistemi ripariali in genere abbastanza complessi e in cui sono presenti habitat e specie animali e vegetali tutelati da leggi nazionali e comunitarie.

Nel caso specifico l'unico corso d'acqua presente nel territorio di Palermo e riconosciuto anche come S.I.C (Sito di Interesse Comunitario) ed inserito nella rete europea "Natura 2000" è il Fiume Oreto, che, a monte del tratto terminale completamente cementificato, mostra ancora caratteri di naturalità di un certo interesse.

Le specie arboree ed arbustive più indicate sono rappresentate da:

Cannuccia (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel,
Canna comune (*Arundo donax* L.
Canna del reno (*Arundo pliniana* Turra)
Salice bianco (*Salix alba* L.)
Oleandro (*Nerium oleander* L.)
Pioppo nero (*Populus nigra* L.)
Frassino (*Fraxinus ornus* L.)
Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa* Willd.)

Aumento della distanza dall'acqua



Per maggiori dettagli nelle successive tabelle vengono riportate le principali caratteristiche di impiego di alcune specie vegetali riportate nelle varie tipologie di intervento.

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI INDICATE PER LE VARIE TIPOLOGIE DI VERDE, SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA (altezza piante > di 16 metri)	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA (altezza piante tra 10 e 16 metri)	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA (altezza piante < 10 metri)	
<i>Cedrus atlantica</i>	<i>Acer campestre</i>	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Hibiscus syriacus</i>
<i>Cedrus deodara</i>	<i>Alnus incana</i>	<i>Acacia cyanophylla</i>	<i>Koelreuteria paniculata</i>
<i>Cedrus libani</i>	<i>Araucaria excelsa</i>	<i>Acer japonicum</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>
<i>Celtis australis</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	<i>Acer monspessulanum</i>	<i>Lagerstroemia indica</i>
<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>Cupressocyparis leylandii</i>	<i>Acer negundo</i>	<i>Laurus nobilis</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	<i>Acer palmatum</i>	<i>Magnolia X soulangeana</i>
<i>Juglans nigra</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Acer palmatum 'atropurpureum'</i>	<i>Morus Nigra</i>
<i>Juglans regia</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	<i>Albizia julibrissin</i>	<i>Prunus lusitanica</i>
<i>Larix decidua</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Amelanchier canadensis</i>	<i>Punica granatum</i>
<i>Pinus strobus</i>	<i>Melia azederac</i>	<i>Amelanchier laevis</i>	<i>Pyrus calleriana</i>
<i>Platanus acerifolia</i>	<i>Paulownia tomentosa</i>	<i>Arbutus unedo</i>	<i>Pyrus salicifolia</i>
	<i>Pinus nigra</i>	<i>Catalpa bignonioides</i>	<i>Quercus ilex</i>
	<i>Pinus pinea</i>	<i>Catalpa bungei</i>	<i>Quercus pubescens</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Ceratonia siliqua</i>	<i>Rhus tiphyina</i>
<i>Populus nigra</i>	<i>Prunus avium</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Robinia pseudoacacia 'umbraculifera'</i>
<i>Populus nigra italica</i>	<i>Salix alba</i>	<i>Citrus aurantium</i>	<i>Sophora japonica 'pendula'</i>
<i>Populus tremula</i>	<i>Salix babilonica</i>	<i>Citrus limon</i>	<i>Tamarix gallica</i>
<i>Quercus cerris</i>	<i>Sophora japonica</i>	<i>Citrus reticulata</i>	<i>Tamarix pentandra</i>
<i>Quercus petraea</i>	<i>Sophora japonica</i>	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Tamarix tetrandra</i>
<i>Quercus robur</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	<i>Crataegus oxyacantha</i>	<i>Yucca elephantipes</i>
	<i>Thuja orientalis</i>	<i>Diospyros kaki</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>
<i>Quercus rubra</i>	<i>Ulmus campestris</i>	<i>Diospyros virginiana</i>	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Ulmus glabra</i>	<i>Eriobotrya japonica</i>	
<i>Thuya plicata</i>		<i>Fraxinus ornus</i>	
<i>Tilia cordata</i>		<i>Fraxinus oxycarpa</i>	
<i>Tilia vulgaris</i>			
<i>Ulmus pumila</i>			

Tabella 1

ELENCO DI ALCUNE SPECIE VEGETALI INDICATE PER LE VARIE TIPOLOGIE DI VERDE DA UTILIZZARE NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE.

SPECIE ARBOREE						
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	DISTANZA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE E ADATTABILITA'	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	EPOCA DI FIORITURA (f) da fiore (fr) frutti maturi
Tamerice	<i>Tamarix gallica</i> L.	5-6 m	Giardini, alberature	Tollera siccità e salinità.	Caducifoglia	f. maggio luglio
Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	5-6 m	Parchi e giardini	Tollera siccità e inquinamenti, predilige terreni calcarei.	Caducifoglia	f marzo aprile
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.	12-15 m	Alberature stradali ampie, parchi, giardini	Tollera siccità e inquinanti	Caducifoglia	f aprile maggio
Nespolo del Giappone	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thumb.) Lindl	5-6 m	Parchi e giardini	Tollera la siccità, teme il gelo.	Sempreverde	f febbraio fr maggio
Carrubo	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	7-8 m	Parchi e giardini	Tollera la siccità.	Sempreverde	f settembre-ottobre fr giugno luglio
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.	5-6 m	Parchi e giardini	Resistente all'inquinamento	Sempreverde	f ottobre-dicembre fr autunno
Olivo olivastro	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>silvestris</i> Brot		Parchi e giardini	Tollera la siccità	Sempreverde	f aprile giugno fr novembre

SPECIE ARBUSTIVE

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	DISTANZA DI IMPIANTO (S) Siepe (G) Gruppo	CARATTERISTICHE DI IMPIEGO	ESIGENZE E ADATTABILITA'	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	EPOCA DI FIORITURA (f) da fiore (fr) frutti maturi
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i> L.	60-70 cm (S) 150 cm (G)	Siepi, barriere, scarpate.	Rustica, tollera freddo e siccità.	Sempreverde	f febbraio aprile
Palma nana	<i>Chamaerops humilis</i> L.	280-300 cm (G)	Parchi e giardini	Predilige terreni freschi, teme gelo e ristagno idrico.	Sempreverde	f maggio giugno
Alloro	<i>Laurus nobilis</i> L.	80-100 cm (S) 120-150 cm (G)	Parchi e giardini	Rustica, resiste al freddo, teme gelate prolungate	Sempreverde	f marzo aprile
Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	80-100 cm (S) 120-150 cm (G)	Siepi, schermo, parchi e giardini	Tollera inquinanti e salinità	Sempreverde	
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	50-70 cm (S) 100-120 cm (G)	Siepi, parchi e giardini	Rustica, tollera la siccità.	Sempreverde	f giugno-luglio
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i> L.	50-70 cm (S) 100-120 cm (G)	Siepi, parchi e giardini	Tollera condizioni di spinta aridità.	Sempreverde	f marzo-maggio fr inverno
Mirto	<i>Myrtus communis</i> L.	100-120 cm (G)	Siepi, parchi e giardini	Tollera periodi di siccità, teme il freddo.	Sempreverde	f maggio-luglio
Terebinto	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	3-4 m	Parchi e giardini	Adatta a terreni aridi e calcarei, tollera basse temperature.	Caducifoglia	f aprile-giugno fr agosto-settembre
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i> L.	2-3 m	Parchi e giardini	Predilige i terreni ben drenati	Sempreverde	f ottobre-dicembre fr autunno

ELENCO DI PALME DA UTILIZZARE:

Brahea armata S. Watson
Butia capitata S. Watson
Chamadorea elegans Mart.
Chamadorea humilis L.
Chamaerops humilis L.
Cocos plumosa Lodd. ex Hook.
Howea forsteriana (C. Moore e F. Muell.) Becc.
Livistona australis (R. Br.) Mart.
Livistonia chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.
Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud
Phoenix dactylifera L.
Phoenix reclinata Jacq.
Sabal palmetto Lodd.
Trachycarpus fortunei Wendl.
Washingtonia filifera (Linden) H. Wendl.
Washingtonia robusta H. Wendl.

ELENCO DI ARBUSTI DA UTILIZZARE

Artemisia arborescens L.
Atriplex halimus L.
Bougainvillea glabra Choisy
Brugmansia suaveolens Bercht e C. Presl.
Bupleurum fruticosum L.
Buxus sempervirens L.
Caesalpinia gilliesii Wall.
Callistemon citrinus (Curt.) Skeels
Calycotome spinosa L.
Campis radicans (L.) Seem
Cytisus villosus L.
Crataegus monogyna Jacq.
Duranta erecta L.
Erica arborea L.
Erica multiflora L.
Euonymus japonicus Turb.
Euphorbia milii Desmoul.
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.
Feijoa sallowiana Berg.
Grevillea juniperina R. Br.
Hibiscus sp.
Jasminum sp.
Juniperus oxycedrus L.
Justicia adhatoda L.
Lantana camara L.
Lavandula angustifolia L.
Ligustrum vulgare L.
Mimosa sp.
Myoporum tenuifolium G. Forst.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.

Philadelphus coronarius L.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Pinus mugo Turra
Pyracantha coccigea Roem.
Plumbago capensis Thunb.
Rhamnus alaternus L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia sp.
Senecio cineraria DC.
Spartium junceum L.
Spiraea vanhouttei Zabel.
Strelitzia reginae Banks
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
Teucrium fruticans L.
Viburnum lucidum Mill.
Viburnum tynus L.
Vitex agnus castus L.

ALLEGATO B.

“Programma del verde. Linee guida per la progettazione dei giardini pubblici a Palermo”

SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO EDILIZIA

Nota introduttiva

Le *Linee guida per la progettazione dei giardini pubblici a Palermo*, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 29/07/2005, vogliono essere uno strumento di analisi e programmazione di interventi sul verde pubblico della città a supporto dell'attività degli Uffici comunali e di quanti operano sul verde urbano.

La variante generale al Piano Regolatore Generale della città di Palermo, approvata con D.Dir. 558 e 124/DRU/02, relativamente alle aree a verde, prevede una identificazione con il simbolo funzionale “V” all'interno del quale viene attuata una suddivisione in : V1 – campi gioco bimbi, V2 – campi sportivi, V3 – spazi pubblici a verde, V4 – aree attrezzate a parco, V5 – Impianti sportivi. Il lavoro si inserisce nella pianificazione generale, in quanto prende in considerazione le aree con destinazione “V3”, mettendo a punto una metodologia ricavata da uno studio specifico sul territorio. Le aree destinate a verde pubblico sono state tutte oggetto di sopralluoghi e di indagini mirate ad acquisire i dati metrici, catastali, vincolistici, progettuali (quando esistenti). La sintesi dei dati acquisiti ha consentito di ottenere una classificazione delle aree ed una programmazione degli interventi, suddivisa per circoscrizioni, accompagnata da indicazioni metodologiche specifiche per ogni tipologia che permettono di regolamentare la redazione dei progetti affidati al personale interno all'Amministrazione, a liberi professionisti incaricati o da eseguire in economia con maestranze del Comune.

Le aree oggetto di indagine sono state classificate secondo una fattibilità degli interventi che le suddivide in aree con giardini già realizzati (rosse), giardini da realizzare (verdi), giardini per i quali esistono complessità che potrebbero rinviare ad una differente pianificazione (blu).

Art. 1 - Norme generali

1. Sono soggette alle Linee guida di seguito tracciate tutte le aree individuate dal PRG con il simbolo funzionale V3 – verde pubblico.
2. Le presenti *linee guida* hanno lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità di intervento per la realizzazione dei verdi pubblici della città di Palermo o per il mantenimento di quelli esistenti.
3. Le linee guida si riferiscono alle seguenti categorie, individuate in funzione delle caratteristiche delle aree esaminate:
 - Aree Rosse - giardini esistenti
 - Aree Verdi – giardini da realizzare
 - Aree Blu – di non immediata attuazione
4. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme già previste ed approvate nella Variante Generale al PRG approvata con Decreto Dirigenziale n. 558/DRU di rettifica del D. Dir. N. 124/DRU dell'A.R.T.A., nonché delle norme vigenti in materia di opere pubbliche
5. Gli uffici competenti per la progettazione e manutenzione del verde pubblico della città di Palermo sono, rispettivamente, l'Ufficio delle Opere Pubbliche ed il Settore Ambiente.

Art. 2 - Indicazioni generali (vedi Tit. IV, art. 8 – “Disposizioni generali”, del presente regolamento)

A prescindere dalla classificazione (Aree Rosse, Verdi, Blu), le aree sono soggette ad alcune indicazioni di carattere generale.

1. Nelle aree al di sotto dei tremila metri quadrati è da evitare la realizzazione di qualsiasi manufatto. La realizzazione di cisterne per la riserva idrica deve essere giustificata dalla preesistenza sull'area di specie botaniche che necessitano di frequenti irrigazioni.
2. Nelle aree al di sopra dei tremila metri quadrati è consentita la realizzazione di piccoli manufatti funzionali alla fruizione del giardino pubblico. Possono essere pertanto creati servizi igienici, locali tecnici, cisterne per la riserva idrica, gazebi, pergole. Sono esclusi fabbricati per attività commerciali di qualsiasi genere ad eccezione di piccoli punti di ristoro. La cubatura complessiva non potrà comunque superare i 0,01 mc/mq.
3. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate preferendo materiali permeabili. La permeabilità dovrà essere sempre assicurata nelle aree di pertinenza delle alberature. In tutti i giardini da realizzare, la superficie pavimentata, così come sopra indicata, non dovrà essere superiore al 30% della superficie totale.
4. **(vedi Tit. V, art. 19 – “Scelta delle specie” del presente regolamento).**
Le specie da impiantare dovranno essere scelte preferibilmente tra le specie endogene, privilegiando essenze che non necessitano, di particolare manutenzione e sempre nel rispetto di eventuali essenze preesistenti. (habitat)
5. Le specie esogene sono consentite esclusivamente in progetti generali di nuovi impianti e subordinatamente alla possibilità di creazione delle condizioni di tutela e manutenzione (es. vasche per la riserva idrica)
6. **(vedi Tit. II, art. 5 – “Alberature salvaguardate” e Tit. IV, art. 12 - “Tutela degli alberi di pregio e monumentali”, del presente regolamento).**
Le alberature esistenti con diametro misurato ad un metro da terra superiore agli 80 cm non potranno essere abbattute, siano esse deperenti o morte, senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal competente Ufficio del Comune.
7. Tutti i progetti dovranno prevedere il mantenimento delle specie vegetali esistenti sulle aree oggetto di intervento ed il rispetto del loro spazio minimo vitale.
8. Nei progetti di realizzazione dei giardini dovranno essere mantenuti eventuali muri perimetrali in pietra, delimitazione dei vecchi fondi agricoli, antiche vasche, cisterne e preesistenze derivanti dalla origine rurale dell'area.
9. I progetti dovranno dettagliare l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi, nonché le misure di salvaguardia per la vegetazione esistente.
10. Gli impianti di illuminazione, da prevedersi secondo le norme relative alle categorie (aree rosse, verdi, blu) dovrà comunque rapportarsi al contesto di riferimento sia dal punto di vista sociale che storico ed ambientale.
11. Gli elementi di arredo (panchine, cestini, ecc.) dovranno essere opportunamente quantizzati e scelti in funzione del contesto di riferimento.
12. La previsione di attrezzature per “giochi bimbi” non è contemplata nella categoria V3 – verde pubblico e quindi non va prevista in progetto. Resta facoltà dell'Amministrazione autorizzarne la previsione.
13. Nelle aree al di sotto dei tremila metri quadrati è da evitare la realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione. Nelle altre aree, laddove necessaria, la recinzione dovrà essere realizzata con elementi che consentano la maggiore visibilità possibile.

Art. 3 - Aree Rosse (vedi Tit. VI - “Disposizioni particolari sul verde pubblico” del presente regolamento)

1. Le aree Rosse comprendono i giardini storici, le superfici identificate quale verde storico con destinazione pubblica dal PRG ed i giardini pubblici già realizzati
2. Le aree Rosse sono classificate con una numerazione che le distingue in:
 1. giardini pubblici storici;
 - 2.1 aree individuate dal PRG come verde storico, sia private che pubbliche, che hanno mantenuto pregevoli caratteristiche dimensionali, botaniche o di impianto;

- 2.2 aree individuate dal PRG come verde storico, sia private che pubbliche, che hanno perduto le loro caratteristiche originali;
 - 3.1 giardini pubblici già realizzati - in buone condizioni;
 - 3.2 giardini pubblici già realizzati - in mediocri condizioni;
 - 3.3 giardini pubblici già realizzati - in pessime condizioni;
 - 4 giardini privati o di proprietà IACP già stati realizzati.
3. All'interno di tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione.
 4. In tali aree sono sempre consentiti gli interventi per la manutenzione delle essenze vegetali e degli eventuali elementi di arredo esistenti
 5. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano subordinati alla presentazione di un programma di interventi costituito – almeno – da:
 - planimetria con previsione progettuale con particolare riferimento alla vegetazione;
 - planimetria dalla quale risulti il rilievo di tutte le specie vegetali presenti;
 - schedatura delle specie botaniche presenti riportante l'identificazione botanica della pianta, le sue dimensioni e lo stato di salute
 e la cui approvazione è di competenza dell'Ara Manutenzione. Qualsiasi altro intervento, anche su impianti esistenti, resta subordinato all'approvazione dell'Ufficio OO.PP.

Art. 4 - Aree Rosse 1 - Giardini pubblici storici

1. Per tutti i giardini pubblici storici sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria.
2. Il disegno dell'impianto deve essere mantenuto o ripreso ripristinando la configurazione originaria.
3. Gli interventi sulla flora devono prevedere il mantenimento delle essenze vegetali esistenti con particolare attenzione a quelle di pregio. Le specie botaniche presenti non possono essere abbattute (**vedi Tit.VI, art. 31 – "Abbattimenti", del presente regolamento**). Nel caso di elementi botanici malati o pericolosi per la pubblica incolumità potranno essere abbattuti solo dopo autorizzazione scritta da parte del competente ufficio comunale. Ciò che sarà tolto dovrà essere ripristinato con elementi della stessa specie.
4. Sui manufatti presenti all'interno dei giardini pubblici storici si può intervenire esclusivamente con interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo e comunque in osservanza alle prescrizioni di PRG.
5. Non sono consentiti interventi relativi ai sottoservizi né la collocazione di nuovi elementi di arredo fissi.
6. L'attuazione di eventi di carattere temporaneo (mostre, fiere, manifestazioni, concerti, etc) potrà essere autorizzata previa presentazione di un progetto, che dimostri le modalità di salvaguardia del patrimonio vegetale che non dovrà essere in nessun modo interessato dalla presenza di cavi, impianto elettrico e quant'altro.

Art. 5 - Aree Rosse 2.1 - Aree individuate dal PRG come verde storico, sia private che pubbliche, che hanno mantenuto pregevoli caratteristiche dimensionali, botaniche o di impianto

1. Nelle aree Rosse 2.1 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che volgano al recupero ed alla conservazione della complessiva configurazione planimetrica e botanica originaria.
2. Per eventuali edifici esistenti all'interno di tali aree, classificati quale netto storico sono consentiti gli interventi previsti nell'elaborato "P3b - Scheda Norma - Interventi sugli immobili classificati come Netto Storico - Norme Tecniche di Attuazione - Adeguati ai D. Dir. 558 e 124/DRU/02 di approvazione" facente parte integrante della variante generale al PRG. Gli interventi dovranno mirare al recupero dei fabbricati con attività che rendano funzionale e fruibile alla collettività il bene ed il suo contesto ambientale.

3. Sono consentiti interventi relativi ai sottoservizi, purché condotti nel rispetto delle condizioni ambientali esistenti. Lavori di sistemazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e degli impianti idrici ed elettrici dovranno essere compiuti nel rispetto dell'impianto planimetrico esistente, senza comportare modifiche o danni al disegno originario o a specie esistenti.
4. E' consentita la collocazione di elementi di arredo urbano.

Art. 6 - Aree Rosse 2.2 - Aree individuate dal PRG come verde storico, sia private che pubbliche, che hanno perduto le loro caratteristiche originali

1. Per le aree Rosse 2.2 oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle eventuali parti residue dell'impianto originario, dovranno essere previsti specifici progetti che mirino al recupero alla città della maggiore quantità possibile di spazi vegetati.
2. Per eventuali edifici all'interno di tali aree, classificati quale netto storico vale quanto riportato al punto precedente.
3. Sono consentiti interventi relativi ai sottoservizi, purché condotti nel rispetto delle condizioni ambientali esistenti e con le condizioni riportate al punto precedente.
4. E' consentita la collocazione di elementi di arredo urbano.

Art. 7 - Aree Rosse 3.1 - Giardini pubblici già realizzati ed in buono stato

1. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenerne le condizioni e garantire la pubblica fruibilità.
2. Potranno essere sostituiti gli elementi di arredo.
3. Le specie botaniche presenti dovranno essere salvaguardate. Non possono essere abbattuti alberi il cui diametro ad un metro di altezza da terra superi gli 80 cm (**vedi Tit. VI, art. 31 – “Abbattimenti”, del presente regolamento**). Gli elementi botanici malati potranno essere sostituiti con altri della stessa specie o con specie compatibili con il contesto vegetale circostante.

Art. 8 - Aree Rosse 3.2 - Giardini pubblici già realizzati - in mediocri condizioni

1. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria al fine di consentirne la pubblica fruibilità.
2. (**vedi Tit. V, art. 19 – “Scelta delle specie”, del presente regolamento**)
Non possono essere abbattuti alberi il cui diametro misurato ad un metro da terra superi gli 80 cm. Le specie botaniche potranno essere sostituite con altre compatibili con il contesto vegetale circostante.
3. Dovranno essere inseriti elementi di arredo e previsto, ove occorre la creazione degli impianti necessari alla funzionalità e fruizione dei giardini.

Art. 9 - Aree Rosse 3.3 - Giardini pubblici già realizzati - in pessime condizioni

1. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria. I progetti che potranno essere realizzati dagli stessi Uffici Comunali. I progetti dovranno tenere conto delle specie botaniche già impiantate avendo cura di mantenere le ubicazioni già esistenti.
2. Dovranno essere inseriti elementi di arredo e previsto, ove occorre la creazione degli impianti necessari alla funzionalità e fruizione dei giardini.

Art. 10 - Aree Rosse 4 - giardini privati o di proprietà IACP già stati realizzati

1. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria. I progetti dovranno tenere conto delle condizioni esistenti, privilegiando interventi di manutenzione straordinaria che comunque tengano conto delle specie già impiantate. Potranno essere apportate tutte le variazioni necessarie a rendere pubblicamente fruibile l'area, modificando eventuali accessi nelle recinzioni, inserendo elementi di arredo ed impianti.
2. Il progetto dovrà contenere indicazioni sugli scavi ed i sottoservizi da creare, indicando le misure di salvaguardia e tutela delle specie già impiantate.

Art. 11 - Aree Rosse 5 – Aree miste con zona comunale senza fabbricati e inutilizzata e giardino pubblico in buono stato.

1. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria. Dovranno essere redatti progetti che tengano conto della sistemazione complessiva dell'area, fornendo un progetto unitario di sistemazione. Relativamente alla parte realizzata potranno essere date indicazioni per la manutenzione ordinaria ed eventuali interventi straordinari che dovessero individuarsi come necessari. La parte da realizzare, nel rispetto della zona esistente dovrà essere un completamento sia dal punto di vista funzionale che distributivo. Le essenze da impiantare nell'area di nuova realizzazione dovranno essere comprese tra quelle già impiantate nella zona adiacente esistente, tenendo comunque conto di eventuali preesistenze botaniche (**vedi Tit. V, art. 19 – “Scelta delle specie”, del presente regolamento**).

Art. 12 - Aree "Verdi" (vedi Tit. VI - “Disposizioni particolari sul verde pubblico” del presente regolamento)

1. Le aree di colore *verde* comprendono superfici di proprietà comunale, privata o IACP destinate a verde pubblico dal vigente PRG e contrassegnate dal simbolo funzionale V3, sulle quali devono realizzarsi giardini pubblici.
2. Le aree verdi sono classificate con una numerazione che le distingue in:
 1. comunali, senza manufatti, non utilizzate;
 - 2.1 private, o parzialmente private, senza manufatti, non utilizzate;
 - 2.2 private, o parzialmente private, senza manufatti, non utilizzate o parzialmente utilizzate;
 - 2.3 private, o parzialmente private, con manufatti, non utilizzate;
 - 2.4 private, o parzialmente private, con manufatti, utilizzate o parzialmente utilizzate;
 3. area mista con zona privata senza manufatti e inutilizzata e giardino pubblico da riprogettare;
 - 4.1 aree di proprietà IACP o convenzionabili, senza manufatti, non utilizzate;
 - 4.2 aree di proprietà IACP o convenzionabili, senza manufatti, utilizzate;
 - 4.3 aree di proprietà IACP o convenzionabili, con manufatti, utilizzate.
3. All'interno di tali aree è consentita la realizzazione di giardini con l'esclusione di qualsiasi fabbricazione tranne che, in aree superiori ai 3000 metri quadrati, di manufatti funzionali all'uso del giardino secondo l'indice di fabbricabilità fissato al punto 2 delle indicazioni generali delle presenti linee guida.
4. In aree già inserite in PRU, PRUSST, PII o comunque piani speciali già approvati, prevalgono le previsioni già esistenti nei suddetti piani.
5. Tutti i progetti sulle aree *verdi* dovranno essere corredati da una planimetria dalla quale risulti il rilievo di tutte le alterature presenti sull'area delle quali con apposita schedatura dovrà essere fornita indicazione sull'identificazione botanica, i dati dimensionali e lo stato di salute.
6. I lavori dovranno prevedere la salvaguardia e la tutela delle specie esistenti. Soltanto in casi documentati le piante già presenti potranno essere coinvolte nei lavori. Qualora durante gli interventi sia necessario eseguire scavi che coinvolgano le radici, queste dovranno essere asportate con taglio netto e non con strappi che danneggino la pianta e ne mettano in pericolo la stabilità.

Art. 13 - Aree verdi 1. Comunali, senza manufatti, non utilizzate

1. Sono aree sulle quali intervenire con priorità assoluta. Vanno redatti progetti che prevedano la possibilità di immediato impianto delle specie botaniche e consentano la pubblica fruizione degli spazi in tempi brevi. I progetti redatti dovranno avere per fine la rapida disponibilità alla cittadinanza di tali aree.

Art. 14 - Aree verdi 2.1. Private, o parzialmente utilizzate senza manufatti, non utilizzate

1. Nelle more della realizzazione di un progetto unitario, sono consentiti interventi di piantumazione della parte di proprietà dell'Amministrazione da parte del competente Ufficio Comunale, d'intesa con l'Ufficio OO.PP. Il progetto deve riguardare l'intera area e la realizzazione può avvenire per stralci. La zona di proprietà comunale deve essere distinta con apposita delimitazione da quella privata. Occorre redigere progetti che prevedano la sistemazione complessiva dell'area e prevedendo la realizzazione immediata secondo le modalità di cui al punto precedente della parte di proprietà dell'Amministrazione. La parte di proprietà privata, seguendo le procedure di realizzazione dell'opera pubblica, dovrà essere realizzata in tempi successivi, con le stesse modalità di cui alle Aree Rosse 5.

Art. 15 - Aree verdi 2.2. Private, o parzialmente private, senza manufatti, non utilizzate o parzialmente utilizzate

1. Per le parti di proprietà comunale valgono le indicazioni di cui al punto precedente.
2. I progetti da redigere dovranno sempre prevedere la complessiva sistemazione dell'area.
3. Nel caso di specie botaniche già impiantate ne dovrà essere previsto il mantenimento. Qualora il sito sia piantumato ad agrumi se ne dovrà prevedere il mantenimento, salvo quanto necessario per rendere disponibile l'area alla pubblica fruizione.

Art. 16 - Aree verdi 2.3. Private, o parzialmente private, con manufatti, non utilizzate

1. Per le parti di proprietà comunale valgono le indicazioni di cui all'art. 14.
2. I progetti dovranno prevedere la demolizione dei manufatti esistenti, salvo quelli di pregio o eventuale netti storici per i quali valgono le norme di cui all'apposita scheda norma.
3. Le specie botaniche esistenti dovranno essere mantenute.

Art. 17 - Aree verdi 2.4. Private, o parzialmente private, senza manufatti, non utilizzate o parzialmente utilizzate

1. Per le parti di proprietà comunale valgono le indicazioni di cui all'art. 14.
2. I progetti dovranno prevedere la demolizione dei manufatti esistenti, salvo quelli di pregio o eventuale netti storici per i quali valgono le norme di cui all'apposita scheda norma.
3. Dovranno essere mantenute le specie botaniche esistenti.
4. Nel caso in cui siano presenti attività produttive occorrerà prevedere l'immediata realizzazione delle parti libere dei lotti e subordinare la realizzabilità dell'intero progetto a valutazioni di carattere economico.

Art. 18 - Aree verdi 3. area mista con zona privata senza manufatti e utilizzata a giardino pubblico da riprogettare

1. Per le parti di proprietà comunale valgono le indicazioni di cui all'art. 14.
2. Dovranno essere redatti progetti che tengano conto della sistemazione complessiva dell'area, fornendo un progetto unitario di sistemazione. Relativamente alla parte pubblica dovrà essere realizzata con assoluta priorità tenendo conto delle specie botaniche già impiantate con la possibilità di progettare nuovamente l'impianto esistente in funzione della più ampia disponibilità dell'area. La parte da realizzare, nel rispetto della zona esistente dovrà essere un completamento sia dal punto di vista funzionale che distributivo. Le essenze da impiantare nell'area di nuova realizzazione dovranno essere comprese tra quelle già impiantate nella zona adiacente esistente, tenendo comunque conto di eventuali preesistenti botaniche.
3. Il progetto dovrà contenere indicazioni sugli scavi ed i sottoservizi da creare, indicando le misure di salvaguardia e tutela delle specie già impiante.

Art. 19 - Aree verdi 4.1. Aree di proprietà IACP o convenzionali, senza manufatti, non utilizzate

1. Gli interventi dovranno tenere conto del complessivo impianto del quartiere e delle sue aree destinate ai pubblici servizi. Dovranno pertanto essere redatte tavole che relazionino gli impianti sulle aree di intervento con le alberature stradali e le aree di pertinenza degli edifici residenziali.

Art. 20 - Aree verdi 4.2. Aree di proprietà IACP o convenzionali, senza manufatti, utilizzate

1. Gli interventi dovranno tenere conto del complessivo impianto del quartiere e delle sue aree destinate ai pubblici servizi. Dovranno pertanto essere redatte tavole che relazionino gli impianti sulle aree di intervento con le alberature stradali e le aree di pertinenza degli edifici residenziali.

Art. 21 - Aree verdi 4.3. Aree di proprietà IACP o convenzionali, con manufatti, utilizzate

1. Gli interventi dovranno tenere conto del complessivo impianto del quartiere e delle sue aree destinate ai pubblici servizi. Dovranno pertanto essere redatte tavole che relazionino gli impianti sulle aree di intervento con le alberature stradali e le aree di pertinenza degli edifici residenziali.
2. I manufatti dovranno essere demoliti.

Art. 22 - Aree "Blu"

1. Le aree di colore *blu* comprendono aree la cui realizzazione non può essere immediata per la presenza di problemi legati alle condizioni del sito o per la presenza di manufatti significativi. In tale classificazione rientrano anche aree per le quali risulta impossibile la realizzazione ed aree la cui realizzazione ha difficoltà differenti nei diversi tratti, pertanto è preferibile prevedere la realizzazione per stralci.
2. Le aree di colore blu sono classificate con una numerazione che le distingue in:
 1. Difficoltose;
 2. molto difficoltose;
 3. impossibili;
 4. realizzazione per stralci.

Art. 23 - Aree Blu 1. Difficoltose

1. Sono aree variamente utilizzate con la presenza di manufatti e fabbricati per abitazione civile e/o attività produttive. La realizzazione del verde pubblico su tale area è subordinata alla redazione di uno studio di fattibilità che ponga particolare attenzione all'aspetto dell'analisi costi – benefici con riferimento alle valenze di tipo sociale ed ambientale dell'intervento.
2. Valutata la realizzabilità dell'intervento, nel caso in cui si ritenesse utile la realizzazione dell'opera occorrerebbe procedere ad una progettazione che possa prevedere anche la nuova destinazione delle attività presenti sull'area.

Art. 24 - Aree Blu 2. Molto difficoltose

1. Sono aree che hanno le stesse caratteristiche delle aree di cui al precedente punto, ma la presenza di manufatti e/o attività produttive è molto più consistente e pertanto la realizzazione dell'opera risulta particolarmente onerosa e pertanto sarebbe preferibile procedere ad una variante urbanistica.
2. Valutata la realizzabilità dell'intervento, nel caso in cui si ritenesse utile la realizzazione dell'opera occorrerebbe procedere ad una progettazione che possa prevedere anche la nuova destinazione delle attività presenti sull'area. Sarebbe tuttavia da valutare prioritariamente se non sia più opportuno procedere ad una variante urbanistica che individui aree vicine da destinare a verde pubblico.

Art. 25 - Aree Blu 3. Non realizzabili

1. In tali aree la presenza di elevata densità di fabbricazione, per civile abitazione e/o attività produttive, rende impossibile la realizzazione del giardino pubblico. Occorrerebbe infatti prevedere la demolizione di ampie zone al fine di ricavare aree libere. Tale intervento avrebbe costi di realizzazione e sociali non giustificabili. Considerata la presenza di tali aree sarebbe opportuno, al fine di mantenere gli standard necessari, individuare nuove aree libere nelle vicinanze e procedere alla variante urbanistica che destini le nuove aree a verde pubblico.

Art. 26 - Aree Blu 4. Da realizzare per stralci

1. Sono aree la cui utilizzazione è discontinua: alcuni tratti sono liberi, senza manufatti, altri utilizzati per la coltivazione di ortaggi, o, più raramente agrumi, altri con la presenza di edifici per la civile abitazione o capannoni industriali. Generalmente si tratta di aree di dimensioni considerevoli per le quali è opportuno prevedere un progetto complessivo che può essere realizzato con tempi e modalità differenti.

2. Su tali aree l'intervento più complessivo di realizzazione del verde pubblico deve essere realizzato per stralci funzionali che prevedano la prioritaria realizzazione delle zone libere e la successiva realizzazione delle aree a maggiore grado di complessità, fino all'ipotesi di esclusione dei tratti per i quali dovesse risultare impossibile, perché troppo onerosa, la realizzazione. In tale caso si dovrà procedere alla individuazione di nuove aree nelle vicinanze della superficie pari a quella non realizzabile, al fine di mantenere lo standard fissato.

AREE ROSSE

- 1 - Giardini pubblici storici
- 2.1 - Aree individuate dal PRG come verde storico, sia private che pubbliche, che hanno mantenuto proprioli caratteristiche dimensionali, botaniche o di impianto
- 2.2 - Aree individuate dal PRG come verde storico, sia private che pubbliche, che hanno perduto le loro caratteristiche originali
- 3.1 - Giardini pubblici già realizzati ed in buono stato
- 3.2 - Giardini pubblici già realizzati - in migliori condizioni
- 3.3 - Giardini pubblici già realizzati - in pessime condizioni
- 4 - Giardini privati o di proprietà IACP già stati realizzati
- 5 - Aree nate in zona comunale senza fabbricati e inutilizzate e giardini pubblici in buono stato.



AREE VERDI

- 1 - Comuni, senza manufatti, non utilizzati
- 2.1 - Private, o parzialmente private, senza manufatti, non utilizzate
- 2.2 - Private, o parzialmente private, senza manufatti, utilizzate o parzialmente utilizzate
- 2.3 - Private, o parzialmente private, con manufatti, non utilizzate
- 2.4 - Private, o parzialmente private, senza manufatti, utilizzate o parzialmente utilizzate
- 3 - Area mista con zona privata senza manufatti e utilizzata a giardino pubblico da riprogettare
- 3.1 - Aree di proprietà IACP o convenzionabili, senza manufatti, non utilizzate
- 4.2 - Aree di proprietà IACP o convenzionabili, senza manufatti, utilizzate
- 4.3 - Aree di proprietà IACP o convenzionabili, con manufatti, utilizzate




AREE BLU

- 1 - Difficoltose
- 2 - Molto difficoltose
- 3 - Non realizzabili
- 4 - Da realizzare per strada




LEGENDA





QUADRO D'UNIONE
DELLE CIRCOSCRIZIONI

2ª CIRCOSCRIZIONE




3^a CIRCOSCRIZIONE







6^a CIRCOSCRIZIONE



7ª CIRCOSCRIZIONE



8° CIRCOSCRIZIONE



ALLEGATO C

MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTÀ

TITOLO I: NORME GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni ed ai relativi ripristini da effettuarsi da parte delle Società o Enti erogatrici dei pubblici servizi e dei privati, oltre che dei Settori Tecnici della Città, sul territorio cittadino sistemato a verde pubblico o che interessa le banchine alberate stradali considerate come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto. Si applicano inoltre nel caso di lavori, di occupazioni, di concessioni, di cantieri e di steccati ecc. autorizzati o abusivi, che possono manomettere, danneggiare, impegnare o in qualche modo interessare le aree verdi o banchine alberate della Città, oltre che in presenza di impianti tecnologici collegati funzionalmente al verde.

Articolo 2 - Autorizzazione dei progetti

I progetti rientranti nel campo di applicazione di cui all'Articolo 1 devono essere preventivamente visionati dalla Unità Organizzativa per il Verde, che esprime parere tecnico vincolante ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

Tali progetti devono contenere, come previsto dal Regolamento, i seguenti documenti:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a metri 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti, in conformità all'articolo 37 (obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Ambiente e Territorio) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico;
- in particolare, per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la Città di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Settore Ambiente e Territorio. Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.

Articolo 3 - Autorizzazione all'inizio dei lavori

Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili dovuti a guasti, che devono in ogni caso rispettare principi e norme contenute nel Regolamento, è vietato iniziare gli interventi di manomissione in assenza del documento autorizzativo.

Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti esistenti, dovrà essere presentata al Settore Ambiente e Territorio una comunicazione (BOLLA) redatta su carta intestata della Società, in adeguato numero di copie, completa di tutti i dati richiesti e debitamente sottoscritta. In particolare dovrà contenere l'inizio e la fine della manomissione e l'impegno ad eseguire il ripristino definitivo delle aree verdi. Il tecnico responsabile di zona sulla bolla potrà elencare condizioni tecnico-agronomiche aggiuntive oltre a quelle contenute nel Regolamento, relativamente a come operare sia nella manomissione che nei lavori di ripristino, oltre che sulle tempistiche del ripristino definitivo del verde, con particolare riguardo alla stagione più opportuna per la realizzazione di tali interventi. Inoltre, per interventi che limitano particolarmente la fruizione di un giardino o sua struttura, potrà essere richiesto di porre in sito una adeguata comunicazione rivolta all'utenza con particolare riferimento alla durata dell'intervento.

In particolare per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la Città di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Settore Ambiente e Territorio. Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.

Articolo 4 - Garanzie

Tutte le manomissioni dei privati, degli Enti o Società con notevole impatto sul sistema del verde o sulle alberate stradali ad esclusivo giudizio del Settore Ambiente e Territorio, dovranno essere garantite da adeguata cauzione.

Il valore della cauzione è stabilito pari al 100 % del valore del ripristino definitivo da effettuare alla conclusione dei lavori, calcolato analiticamente sulle tavole di progetto. Qualora l'intervento sia soggetto al verde migliorato (compensazione) di cui al successivo articolo 6, il valore della cauzione dovrà comprendere anche l'importo dei lavori del verde migliorato (compensazione) da realizzare.

Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autentiche con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore Ambiente e Territorio prima dell'inizio della manomissione.

La cauzione sarà svincolata dopo la consegna all'Ufficio preposto del Settore Ambiente e Territorio della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Tesoreria della Città degli oneri ascritti alla manomissione, decorso un anno dalla presa in consegna delle aree da parte della Città, con le modalità descritte all'articolo 12.

Nel caso in cui il concessionario trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nella autorizzazione, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

Se del caso potrà essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale per verbalizzare la presenza di un cantiere abusivo, pericoloso, o per gravi danni arrecati all'arredo della città.

Il primo capoverso del presente articolo non si applica alle manomissioni eseguite direttamente dai Settori Tecnici comunali o dagli Enti o Società che eseguono interventi per ordine e per conto della Città.

Articolo 5 - Ripristino delle aree manomesse

Il ripristino delle aree manomesse dovrà essere eseguito direttamente a cura e spese del concessionario che ha condotto la manomissione. L'intervento dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e nei tempi indicati nella Bolla di autorizzazione. Qualora l'intervento di ripristino non rispetti le prescrizioni tecniche suddette, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori o servizi di ripristino del Verde Pubblico dovrà possedere adeguata esperienza nel campo agronomico e non avere in corso procedimenti o contenziosi aperti.

Articolo 6 - Verde migliorato (compensazione ambientale)

Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare la Città con un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile della Città, nei casi in cui il verde pubblico interessato non possa essere ricostruito integralmente. Per le alberature si farà riferimento agli articoli 32, 33 e 34 del Regolamento.

La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

La città potrà richiedere al concessionario di favorire la comunicazione verso l'utenza con la esecuzione e posa a propria cura e spese di uno o più cartelloni che indichino quali lavori si stanno eseguendo, le date di inizio e fine dei lavori, le eventuali migliorie o azioni a difesa del verde esistente che saranno apportate con l'esecuzione dei lavori di ripristino dei siti. Una bozza di tale cartellone dovrà essere approvata dal Settore Ambiente e Territorio.

Qualora non vengano rispettate le suddette indicazioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

TITOLO II: NORME TECNICHE

Articolo 7 - Disposizioni generali

I lavori autorizzati dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche sottoscritte nella bolla di manomissione. Dovranno essere condotti senza arrecare danni all'arredo verde in generale ed all'utenza in particolare. Dovranno essere eseguiti da ditte specializzate secondo quanto richiamato all'Articolo 5 del presente allegato. Il concessionario dovrà garantire alla Città che le ditte impegnate nella esecuzione dei lavori di ripristino del verde manomesso, nei confronti dei dipendenti impegnati, applichino il CCNL previsto per i rispettivi comparti lavorativi e che adempiano alle incombenze previste in materia di previdenza e di assicurazione. Inoltre, le ditte di cui sopra, dovranno possedere adeguata polizza Assicurativa di Responsabilità Civile non inferiore a 500.000,00 EURO (cinquecentomila euro).

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del sedime manomesso per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

Per alcuni interventi da eseguirsi in siti particolari con presenza di alberate storiche o tutelate o realizzazioni a verde di eccellenza, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici, tecnologici e le strutture disponibili sul mercato (es. spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, trapiantatrici meccanizzate, ecc.) per evitare di arrecare danni irreparabili all'arredo verde di pregio con particolare riferimento alle alberate.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione.

Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le penali previste al successivo articolo 12.

Articolo 8 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

A) Disposizioni generali:

In generale, l'esecuzione delle manomissioni che interessano il verde e le alberate devono essere condotte con estrema cautela attenendosi alle direttive del Regolamento ed alle indicazioni tecniche espresse nella bolla. Indicazioni particolari potranno essere emanate dai tecnici preposti al controllo dei lavori, anche verbalmente, nel corso delle operazioni di scavo, senza che queste possano determinare una variazione della data prevista per l'ultimazione degli stessi. Qualora le disposizioni tecniche suddette non vengano messe in opera verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

Tutti i materiali di scavo non utilizzabili per il successivo riempimento dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

B) Scavi in prossimità di alberate:

Per quanto concerne la difesa delle piante in aree di cantiere e il rispetto delle distanze in caso di scavi occorre far riferimento all'articolo 37 contenuto nel Titolo VI del Regolamento - Norme per la difesa delle piante. Ulteriori prescrizioni possono essere indicate nella Bolla autorizzativa.

Il mancato rispetto delle distanze di scavo dagli alberi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

Qualora vi sia il dubbio che uno scavo e successivo riempimento abbiano prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Ambiente e Territorio possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso, come previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

C) Allestimento cantieri su aree verdi e alberate (vedi articolo 37 del Regolamento):

Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti con solida struttura che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc..

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dai tecnici preposti.

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione. Qualora l'allestimento del cantiere in ordine generale non rispetti le regole suddette, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

D) Manomissione del verde orizzontale:

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (calcestruzzo, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmataura degli scavi (ripristino provvisorio) ad opera del concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:

- 1) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.), e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;
- 2) accurato assestamento, pulizia del sito e livellamento del terreno.

Articolo 9 - Colmatura degli scavi (ripristino provvisorio)

Nel caso in cui gli scavi aperti creino pericolo o grave disagio all'utenza, od alla normale circolazione veicolare o pedonale, la Città si riserva di procedere direttamente alla esecuzione di interventi di ripristino provvisorio addebitandone i costi al Concessionario oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per il recupero delle spese indirette sostenute. Per la contabilizzazione l'addebito dei lavori si procederà come previsto all'articolo 13.

Per le pavimentazioni di qualsiasi tipo di parchi, giardini e banchine sterrate, per i ripristini provvisori valgono le disposizioni enunciate nel presente Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali. Qualora la tenuta del cantiere, gli scavi aperti, il ripristino provvisorio creino pericolo o disagio all'utenza, alla circolazione veicolare o pedonale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

Per le aree sistemate a verde e per le banchine alberate il Concessionario si atterrà alle seguenti disposizioni tecnico-agronomiche:

- a) riempimento dello scavo, da effettuarsi a carico del Concessionario, dovrà essere fatto completamente con terra agraria, sia di recupero che di nuovo apporto, salvo quanto potrà essere richiesto dalla bolla di autorizzazione allo scavo;
- b) il materiale utilizzato per il riempimento degli scavi, sia di recupero che di nuovo apporto, dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5.

Articolo 10 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

I lavori di ripristino definitivo del verde manomesso dovranno essere realizzati, oltre che secondo quanto riportato in generale nell'articolo 5 ed in particolare nell'articolo 11 seguente, anche secondo le eventuali indicazioni tecniche puntualmente riportate nella bolla autorizzativa o impartite verbalmente dai tecnici del Settore Ambiente e Territorio, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Le prescrizioni tecniche di ordine generale sono contenute nelle prescrizioni tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria in corso al momento dell'esecuzione dei ripristini.

Articolo 11 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini definitivi

Per esemplificare si considerano le seguenti tipologie di verde:

A) Prati estensivi e tappeti erbosi, aree prative

Le aree prative dovranno essere ripristinate con la formazione dei piani e delle pendenze originari, e con tutte le lavorazioni previste dalle prescrizioni tecniche del caso.

Si intende per prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso "ricreazionale".

Si intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale".

Il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso dovrà essere di qualità particolarmente selezionata; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, o durante il periodo autunnale ed invernale, ad insindacabile richiesta del Settore Ambiente e Territorio, dovrà essere effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "zolle erbose", includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

B) Fioriture

Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. In particolare si dovrà sostituire integralmente il substrato di coltivo con materiale certificato ed adatto alla coltivazione floreale in essere, che dovrà essere accettato dal Settore Ambiente e Territorio. Il ripristino si intende comprensivo della fornitura e posa delle piantine da fiore distrutte, innaffiamenti e sostituzione delle fallanze con verifica dopo 5 (cinque) giorni dalla piantumazione utilizzando piantine della medesima specie e dimensione di quelle danneggiate.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

C) Tappezzanti

Il ripristino della manomissione di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti erbacee, arbustive o perenni sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. In particolare si dovrà sostituire integralmente il substrato di coltivo con materiale certificato ed adatto alle coltivazioni in essere, oltre che essere accettato dal Settore Ambiente e Territorio. Il ripristino si intende comprensivo della fornitura e posa delle essenze arbustive od erbacee o perenni distrutte, innaffiamenti e sostituzione delle fallanze con verifica dopo 15 (quindici) giorni dalla piantumazione utilizzando soggetti della stessa specie e dimensione di quelle danneggiate (esemplari a pronto effetto).

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

D) Alberate

Il ripristino della manomissione di una alberata o anche di un solo soggetto arboreo sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. La sostituzione di soggetti abbattuti e /o l'aggiunta di piante come verde migliorato (compensazione ambientale - vedasi articolo 37 del Regolamento) dovrà essere fatta secondo le prescrizioni fornite dall'articolo 20 del Regolamento.

Il materiale vegetale dovrà essere di prima qualità e conforme agli standard in uso al Settore; per quantitativi rilevanti (numero di piante superiore a 30) dovrà essere visionato e punzonato dai tecnici della Pubblica Amministrazione direttamente in vivaio.

L'operazione s'intende comprensiva della fornitura del materiale vegetale, della messa a dimora, delle cure colturali relative all'anno di garanzia (bagnamenti, controllo tutori, rifacimento bacino, scerbature, ecc.).

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

E) Arredi, giochi e recinzioni

Il ripristino della manomissione, danneggiamento, demolizione o della rimozione di arredi, attrezzature giochi e recinzioni sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni previste dalle prescrizioni tecniche del caso, mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura o ricollocazione di quanto rimosso, se in condizioni accettate dal Settore Ambiente e Territorio.

In particolare per il rifacimento o ripristino di campi giochi bimbi o parti di essi, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle norme UNI EN 1176-1177 ed UNI EN 11123.

Ulteriori prescrizioni sono previste dall'articolo 26 del Regolamento: "Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco".

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

F) Pavimentazioni e delimitazioni

Per le pavimentazioni di qualsiasi tipo di parchi, giardini e banchine sterrate, per i ripristini definitivi valgono le disposizioni tecniche del Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali nelle diverse tipologie dei casi.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

TITOLO III: RESPONSABILITÀ

Articolo 12 - Consegna delle aree, ripresa in carico da parte della città

Dalla data di consegna che compare sulla Bolla autorizzativa, i sedimi sono in carico all'utente concessionario e rimarranno fino alla riconsegna alla Città dopo la certificazione di regolare esecuzione dei lavori che avverrà previa verifica tecnica con sopralluogo dei tecnici del Settore Ambiente e Territorio. La data del sopralluogo dovrà essere apposta sulla bolla autorizzativa. Nel caso di intervento effettuato sotto garanzia di fidejussione dovrà essere emesso un documento formale sottoscritto dalle parti che, inoltre, autorizzi dal punto di vista tecnico lo svincolo della Fidejussione. Qualora tra le parti sorgano contestazioni, il verbale di cui sopra dovrà essere redatto da tecnico agronomo abilitato (Perito Agrario, Agronomo o Forestale) su incarico ed a spese del concessionario.

Ogni giorno di ritardo nella riconsegna delle aree, rispetto alla data prevista dalla bolla autorizzativa, sarà soggetto ad una penale del 5% sull'importo dei lavori con un minimo di Euro 100,00 (Eurocento/00) per spese indirette sostenute dalla Città.

Durante il periodo di tenuta in carico delle aree da parte del Concessionario, le stesse sono in carico manutentivo all'utente Concessionario in quanto committente dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna delle aree al Concessionario e un anno dopo la data di ripresa in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.

La Città non ha alcuna responsabilità in merito al rispetto delle leggi anti-infortunistiche nel corso dei lavori e in quelle concernenti la formazione dei cantieri mobili, né in merito alle leggi che in qualche modo possono essere pertinenti con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario. Nel caso di palesi violazioni ai richiami legislativi di cui sopra, riscontrate nel corso di sopralluoghi da parte dei tecnici del Settore Ambiente e Territorio, si allenterà il comando della Polizia Municipale e si potrà procedere alla sospensione del cantiere.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione, della occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò la Città totalmente esonerata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da soggetti terzi.

Articolo 13 - Azione di verifica e controllo

La Città, attraverso il personale del Settore Ambiente e Territorio verificherà l'osservanza delle prescrizioni allegate al presente Regolamento.

L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna delle aree da parte della Città.

Qualora, per i casi di particolare urgenza ed indifferibilità per grave pericolo, anche se dopo la data di presa in consegna dei siti, ma entro il periodo di garanzia di un anno, si verificassero dei vizi di esecuzione dei lavori di ripristino, certi e documentati, la Città potrà richiedere al Concessionario di far ripristinare le parti difettose non eseguite a regola d'arte. In caso di inadempienza, la Città si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione, previo avviso scritto al Concessionario e sua messa in mora, incaricando una ditta appaltatrice dei lavori o servizi di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico, con l'applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti delle ditte appaltatrici delle Manutenzioni Ordinarie, con l'addebito delle relative spese al Concessionario, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dalla Città, fatti salvi tutti i danni materiali che potrebbero derivare al patrimonio della Città.

Articolo 14 - Sanzioni - Penalità

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente allegato al Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro Nella tabella sottostante, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Ambiente e Territorio preventivamente qualificato e formato, non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.

Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Articolo	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
ARTICOLO 3 - Autorizzazione all'inizio dei lavori	Da 25,00 a 500,00	50,00
ARTICOLO 5 - Ripristino delle aree manomesse	Da 80,00 a 500,00	160,00
ARTICOLO 6 - Verde migliorato (compensazione ambientale)	Da 80,00 a 500,00	160,00
ARTICOLO 8 - Disposizioni tecniche per le manomissioni		
Punto A) Disposizioni generali	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto B) Scavi in prossimità di alberate	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto C) Allestimento cantieri su aree verdi e alberate (vedi Articolo 37 del Regolamento,)	Da 25,00 a 500,00	
ARTICOLO 9 - Colmatura degli scavi (ripristino provvisorio)	Da 50,00 a 300,00	100,00
ARTICOLO 11 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini definitivi		
Punto A) - Prati estensivi e tappeti erbosi, aree prative	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto B) - Fioriture	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto C) Tappezzanti	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto D) Alberate	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto E) Arredi, giochi e recinzioni	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto F) Pavimentazioni e delimitazioni	Da 50,00 a 300,00	100,00

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, e le sanzioni enunciate nel presente articolo, al Concessionario verrà applicata una penalità nei casi previsti negli articoli 9 - 12 - 13 - 19.

Salvo i casi di particolare urgenza ed indifferibilità per grave pericolo, la penalità sarà segnalata al Concessionario con apposito verbale, corredato dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni anomali riscontrate, il relativo importo sarà addebitato al Concessionario con il deconto degli oneri tariffari. Il mancato rispetto dei suddetti termini temporali comporterà la reiterazione della penalità.

TITOLO IV: TARIFFAZIONE - INDENNIZZI

Articolo 15 - Suddivisione in zone e tipologie

Poiché le manomissioni in genere procurano un degrado al verde manomesso, non solo per l'area di scavo ma anche per il transito dei mezzi, depositi, ecc. che possono provocare assestamenti o compattazione del suolo, danneggiamenti alle alberate, rovina del manto erboso o delle tappezzanti radicate, rovina di area attrezzata, arredo, ecc. oltre che al disagio generale apportato all'utenza per il mancato utilizzo dell'area, ad ogni manomissione verrà applicato un compenso da corrispondere alla Città con le tariffe e le modalità previste nei successivi capoversi.

La Città viene suddivisa in 2 zone:

- A) Aree verdi o banchine alberate tutelate, parchi, riserve e giardini storici.
- B) Aree verdi o banchine alberate non comprese nel punto precedente.

Le aree verdi, parchi o giardini vengono suddivise nelle seguenti tipologie:

- 1) Verde di eccellenza (parchi e giardini ad elevata attività manutentiva).
- 2) Banchine alberate con soggetti arborei di almeno 20 anni di impianto.
- 3) Verde di quartiere, spartitraffici, banchine alberate con soggetti arborei il cui impianto è inferiore ai 10 anni.
- 4) Verde marginale (scarpate, banchine inerbite naturalmente, ecc.).

Articolo 16 - Tariffazione

Alle varie tipologie di verde viene applicata la seguente tariffazione:

Tipologia 1 e 2: EURO/mq. 12,00.

Tipologia 3: EURO/mq. 9,00.

Tipologia 4: EURO/mq. 5,00 - A questa tipologia di verde non si applica la maggiorazione di cui alle tipologie A) e B).

Per le zone di tipo A) si applicherà una maggiorazione del 10 %.

Per le zone di tipo B) si applicherà una maggiorazione del 5 %.

Articolo 17 - Contabilizzazione e decontazione

La superficie del ripristino eseguito verrà misurata dai tecnici della città in contraddittorio con i tecnici del Concessionario. La contabilizzazione sarà effettuata sulla bolla di riferimento, applicando la tariffa appropriata di cui all'Articolo 16. Con il deconto saranno anche contabilizzate le eventuali penalità applicate.

I deconti avranno cadenza trimestrale, il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria della Città.

TITOLO V: DANNI

Articolo 18 - danni a soggetti arborei

Quanto riportato al precedente articolo 14 lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità della Città di addebito al concessionario del valore ornamentale e/o del danno biologico in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei. Con il deconto saranno anche contabilizzate le eventuali penalità derivanti dai danni a soggetti arborei.

Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Ambiente e Territorio.

Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

Nel caso il Settore Ambiente e Territorio debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserverà il diritto di richiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

L'indennizzo complessivo I sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a - Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b - Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c - Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;
- 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata;
- 0,5 = pianta priva di valore.

d - Indice secondo la localizzazione

- 10 = centro città
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi periferici
- 2 = zone rurali - boschi.

e - Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30

70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f - Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

Il Valore ornamentale si calcola con la formula:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

e consente di calcolare l'indennizzo complessivo:

$$I = V.o. + S.a. - V.l.$$

Dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

V.l. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento <i>f</i>		Valore ornamentale (Euro)
								%	(Euro)	
		a	b	c	d	e				V _o
Xxxxx	<i>Tilia hybrida</i>	30,00	3,00	10	10	1	300	10	30	270,00

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, la Città si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante alla Città
 V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
 V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Settore Ambiente e Territorio a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Le aree di rispetto sono trattate all'Articolo 32 del Regolamento, per comodità si riportano di seguito i punti salienti; la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove D.B. = Danno Biologico
 V.o. = Valore ornamentale
 H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e *t* = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto. Si rammenta che *s* e *t* non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio del quale fattori esterni danneggiano uno spicchio: il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		l	s	t	m	n	u	p	H	R
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102	28,3333	76,00

Articolo 19 - Altri danni ai soggetti arborei

Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili all'articolo 18 (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dalla Città per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'articolo 13, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dalla Città.

ALLEGATO D

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA "CARTA DI FIRENZE"

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMO-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A) DEFINIZIONI E OBIETTIVI

Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spazature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B) MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, RIPRISTINO

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).

RESTAURO E RIPRISTINO

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C) UTILIZZAZIONE

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicchè la festa, ascolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

D) PROTEZIONE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di agronomi, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare perché sia assicurata la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo. Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

ALLEGATO E

NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

DECRETO 17 APRILE 1998 - DISPOSIZIONI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO "CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

(omissis)

Articolo 1

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno *Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f.sp. *platani* Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Accertamenti (sistematici) relativi alla presenza di *Ceratocystis fimbriata* sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Articolo 3

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche Agricole.

Articolo 4

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Articolo 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura (o di abbattimento,) anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori di disinfestazione che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Articolo 6

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5. Va nell'art.9

Articolo 7

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 8

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Articolo 9

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CIRCOLARE APPLICATIVA DEL D.M. 17 APRILE 1998 CONCERNENTE LE NOTE TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PLATANO DAL CANCRO COLORATO - "CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al "Cancro colorato" causato da *Ceratocystis fimbriata*, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela dei platani in Italia.

ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti norme:

- effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell'anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione del patogeno;
- riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm. sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopra descritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello del suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli;
- i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all'abbattimento dei contermini monumentali.

TRASPORTO DEL LEGNAME INFETTO

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto dei legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione dei patogeno:

- trattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;
- copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

I mezzi che effettuano lo spostamento dei legname dovranno essere muniti di apposita "autorizzazione allo spostamento locale" rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 1996.

SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta-cartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

POTATURE DEI PLATANI

1 - Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm. con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

2 - Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm. di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1 % o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

REIMPIANTI

Sono sconsigliati i reimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis fimbriata*.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- distanza tra le piante di almeno 12 metri;
- distanza di almeno 6 metri dal fronte dei fabbricati;
- adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO

- Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;
- in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;
- nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco;
- evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante.

Eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante

DISPOSIZIONI FINALI

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattare alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori.

In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio del territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.

DECRETO 10 SETTEMBRE 1999, N. 356: REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO (ERWINIA AMYLOVORA), NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1 - Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

2. Note alle premesse:

- La Legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
- Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
- Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.
- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati

con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 2 - Ispezioni sistematiche

1. I Servizi Fitosanitari Regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.
2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.
3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.
4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.
5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Articolo 3 - Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.
2. Le Regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.
3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Articolo 4 - Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.
2. In caso di vivai, il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.
3. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Centrale.

Articolo 5 - Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Articolo 6 - Trattamento del focolaio

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.
3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti all'eradicazione.

Articolo 7 - Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.

Articolo 8 - Movimentazione di alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Articolo 9 - Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Articolo 10 - Indagine epidemiologica

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui

- provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.
2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il Servizio Fitosanitario Regionale deve effettuare altre due ispezioni nonché due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.
 3. I Servizi Fitosanitari Regionali devono trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati della indagine epidemiologica.
 4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni di destinazione.

Articolo 11 - Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Articolo 12 - Deroche

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 13 - Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 14 - Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Articolo 15 - Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle Regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Nota all'art. 15:

- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I - MATERIALI E METODI

1. Isolamento ed identificazione

1.1 Prelievo dei tessuti infetti dal materiale sintomatico.

Nel corso della stagione vegetativa il materiale sintomatico può consistere in fiori, frutti, foglie, germogli, branche e tronchi, in presenza od in assenza di essudato. In presenza di essudato, prelevarne con un'ansa qualche goccia e sospenderla in 3 ml di acqua distillata sterile fino ad ottenere una sospensione leggermente opalescente. In assenza di essudato, si trova il limite delle lesioni e si asportano con bisturi sterile 5 pezzetti di corteccia al bordo dei tessuti infetti, dopo aver asportato gli strati superficiali suberificati. Si preferiscano aree umide ed isole arrossate su branche e tronchi, aloni idropici su fiori e frutti.

1.2. Isolamento.

Macerare 5 pezzetti di tessuto (isodiametrici, di circa 3 mm) in acqua distillata sterile in mortaio, dapprima in 0,1 ml e poi dopo aggiunta di 0,4 ml. Preparare una diluizione decimale in acqua distillata sterile (1:9; v:v) della sospensione dei pezzetti o delle gocce di essudato. Inseminare le sospensioni concentrate e le loro diluizioni decimali su piastre di agar nutritivo al saccarosio (ANS) e mettere le piastre ad incubare in aerobiosi a 27 °C. Dopo 48 ore individuare le colonie biancastre, aventi 3-5 mm di diametro, elevate a forma di cupola, lucenti e di aspetto mucoso. Siffatte colonie diconsi comunemente levaniformi. Purificare le colonie levaniformi su piastre di ANS con almeno due trapianti successivi di colonia singola a morfologia tipica. Ottenere da ogni isolamento almeno 5 colture pure. Conservare le colture pure a -80 °C in brodo nutritivo, glicerina (15%) od a 4 °C liofilizzate.

1.3. Identificazione.

Sottoporre le colture pure ai saggi: presenza di ossidasi, produzione di pigmento fluorescente, ipersensibilità su foglie di tabacco, patogenicità su pere ed agglutinazione su vetrino con antisiero specifico per *Erwinia amylovora*.

Le colture a colonie levaniformi, ossidasi negative, non producenti pigmento fluorescente, causanti ipersensibilità su tabacco, marciume ed essudato su pere ed agglutinate dall'antisiero specifico possono essere identificate provvisoriamente come *Erwinia amylovora*.

L'identificazione provvisoria è necessaria e sufficiente per la definizione di una zona contaminata.

1.4. Conferma della identificazione.

Chiunque identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio isolato da materiale vegetale deve inviare la coltura pura ad uno dei seguenti centri diagnostici nazionali per la conferma della identificazione.

Istituto di Patologia vegetale - Laboratorio di Fitobatteriologia Via Filippo Re, 8 - 40126 Bologna.

Istituto di Patologia vegetale Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania.

Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie, Via Amendola, 165/A - 70126 Bari.

Per la spedizione ogni coltura pura, fresca o liofilizzata, deve essere imballata entro un incavo di pannello di polistirolo di adeguato spessore, pressato ai lati da due pezzi di cartone incollati tra loro lungo i bordi mediante nastro adesivo. La coltura pura imballata deve essere messa in sacchetto di polietilene sigillato e spedito con urgenza entro busta foderata. Una spedizione

può comprendere più colture. Il centro diagnostico deve essere informato della spedizione con almeno tre giorni di anticipo.

Il Direttore dell'istituto, cui afferisce il centro diagnostico, comunica per iscritto agli interessati l'esito dei saggi di conferma entro 14 giorni dal ricevimento delle colture pure. La risposta può essere ritardata di 7 giorni in caso di contaminazione delle colture. Presso i centri diagnostici la identificazione è confermata mediante saggi comparativi dei profili elettroforetici delle proteine cellulari totali o dei profili degli esteri metilici dei grassi cellulari totali o per la presenza di peculiari sequenze nucleotidiche mediante loro amplificazione con reazione a catena della polimerasi conformemente alle tecniche più aggiornate ed affidabili indicate dalla letteratura specialistica.

1.5. Standard di riferimento.

Ogni saggio morfologico, fisiologico, patogenetico, immunologico e molecolare di identificazione deve essere fatto in presenza di appropriati controlli positivi e negativi, rappresentati da colture pure o loro estratti.

I protocolli della tecnica di isolamento e dei saggi di identificazione sono oggetto di corsi di addestramento a numero chiuso presso i centri diagnostici, che provvedono a predisporre, conservare ed inviare su richiesta gli standard di riferimento. Le spese per la partecipazione ai corsi di addestramento e per l'acquisizione degli standard di riferimento sono a carico degli interessati.

2. Formulario e protocolli

2.1. Agar acqua.

Ha la seguente composizione: Agar 0,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

2.2. YDC-agar.

Ha la seguente composizione: Estratto di lievito, 1 g; Glucosio, 2 g; Carbonato di calcio (Polvere finissima; Merck 2063), 2 g; Agar 1,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti. Agitare bene per tenere in sospensione il carbonato di calcio prima di farla solidificare a becco di clarino in tubo.

2.3. Colture batteriche.

Le colture pure dei batteri isolati e le colture di riferimento possono essere coltivate ordinariamente su strisci di YDC-agar in tubo incubate a 25-27 °C e conservate temporaneamente a temperature ambiente o più a lungo a 4 °C. Su YDC agar *Erwinia amylovora* ha buona crescita già dopo 24 ore. Per il saggio presenza di ossidasi le colture si allevano su strisci di KB agar (vedi produzione di pigmento fluorescente).

2.4. Agar nutritivo al saccarosio (ANS).

Aggiungere 50 g di saccarosio ad ogni litro di agar CM3 (Oxoid) e sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti; alternativamente preparare il substrato aggiungendo 8 g di Bacto-Nutrient Broth (Difco; Cat. 0003-17-8), 50 g di saccarosio e 15 g di Agar ad 1 lt di acqua distillata. Dopo aver sciolto l'agar a 100 °C, regolare a pH 7 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Pseudomonas fluorescens*.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* producono su ANS colonie leviformi.

2.5. Presenza di ossidasi.

Preparare 10 ml di soluzione 1% di tetrametilfenilendiammonio cloruro (es. Merck 821102) (TMFD) in acqua distillata entro un tubo accuratamente pulito. Ritagliare pezzetti (circa 3 X 3 cm) di carta Whatman n. 1 pulita e riporli entro una capsula Petri sterile. Dopo aver posto un pezzetto di carta su una superficie di vetro pulita sterile, depositare al centro del pezzetto una goccia della soluzione di TMFD. Mentre la soluzione sta diffondendo radialmente e la carta è ben impregnata, spalmare al centro della area umida una ansata della coltura pura da identificare, avente 18-24 ore di età. Usare una ansa di platino. In presenza di ossidasi, entro

10 secondi compare una macchia porpora violacea scura nell'areola dove è stata deposta la massa batterica. Si ha reazione debolmente positiva quando la macchia compare dopo 10-30 secondi. Se non compare macchia entro 30 secondi, la reazione è negativa.

Controllo negativo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo positivo: *Pseudomonas fluorescens*.

2.6. Produzione di pigmento fluorescente.

Si saggia sull'agar nutritivo B di King, Ward e Raney (KB agar) avente la seguente composizione: Proteose Peptone (Difco, Cat. 0122-17-4), 20 g; Glicerina 10 g; K_2HPO_4 1,5 g; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, 1,5 g; Agar 15 g; Acqua distillata, 1 litro. Dopo aver sciolto l'agar a 100 (elevato a) 0 C, regolare a pH 7,2 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 (elevato a) 0 C per 15 minuti. Attorno alle colonie delle pseudomonadi fluorescenti cresciute su questo substrato si ha diffusione radiale di pigmenti gialli o verdi o bruni che a luce ultravioletta hanno fluorescenza verde o bleu. L'alone fluorescente è visibile spesso anche alla luce normale di laboratorio. Si tenga presente che certi isolati di *Pseudomonas syringae* non producono pigmento fluorescente su KB agar o lo producono con ritardo e la loro reazione può essere interpretata come negativa.

La presenza di aloni fluorescenti deve essere osservata dopo almeno 3 giorni di incubazione a 27 °C.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Xanthomonas campestris* pv. *pruni*.

2.7. Patogenicità su pera.

Si usino pere immature di cv. Passa Crassana o Conference da 1-2 settimane dopo la caduta dei petali fino a 2-3 settimane prima della maturità fisiologica. Le piccole pere verdi (maggiore diametro di 2-3 cm) possono essere raccolte, immerse in soluzione di ipoclorito sodico per 5 minuti, sciacquate in acqua distillata sterile, asciugate con carta bibula sterile e conservate in frigorifero a 4 °C entro contenitori chiusi per parecchi mesi (non oltre gennaio dell'anno successivo). Durante questo periodo esse tendono a maturare gradualmente e divengono man mano meno idonee al saggio. Possono essere usate anche pere delle stesse cultivar conservate nei frigoriferi industriali. Per il saggio si usino perine intere immature oppure fette trasversali tagliate, capsule Petri aventi sul fondo carta bibula immersa in 2-3 mm di acqua distillata. Le perine siano deposte sulla cavità di piccole capsule Petri già predisposte sulla carta bibula in modo che il frutticino non sia a contatto con l'acqua. Le fette di pera, aventi spessore di circa 1 cm, vanno adagiate su uno strato di agar acqua sterile solidificato al fondo di capsule Petri di adeguate dimensioni. La conservazione entro queste capsule Petri assicura alle perine (od alle fette) una adeguata camera umida postinoculazione.

Per l'inoculazione si conficchi per 3-4 mm la punta di un ago attraverso una goccia di 10 ml di sospensione batterica (concentrazione 10^8 batteri/ml) entro i tessuti della perina (o della fetta). Su ogni perina (o fetta) possono aversi 4 punti di inoculazione per isolato. Dopo l'inoculazione le capsule Petri siano conservate a 27 °C entro sacchetti di polietilene chiusi. In presenza di *Erwinia amylovora* si può osservare sulle perine (o sulle fette) dopo 3-5 giorni la presenza di goccioline lattiginose di essudato. Una perina inoculata con *Erwinia amylovora* tende a marcire per intero entro una settimana. L'area di perina che *Erwinia amylovora* riesce ad infettare a seguito di inoculazione sperimentale è tanto più grande quanto più giovane è il frutto; di conseguenza le lesioni tendono ad essere circoscritte man mano si avvicina la maturità di raccolta.

Gli isolati di *Pseudomonas syringae* causano entro 1-7 giorni sulle perine (o sulle fette) aree imbrunite di aspetto secco attorno al foro d'inoculazione, senza alcuna produzione di essudato.

Per gli isolati di piante ospiti diverse da biancospino e pero è opportuno ripetere a dose doppia le prove di patogenicità su perine o fette di pera, nei casi in cui la prima inoculazione non causa alcun sintomo riferibile ad *Erwinia amylovora*.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (Ceppo padano)

Controllo negativo I: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*

Controllo negativo II: Acqua distillata

2.8. Antisiero.

Si usi un antisiero od anticorpi monoclonali preparati usando come antigene una coltura pura o molecola purificata di *Erwinia amylovora*, messi a punto per la reazione di agglutinazione, di cui sia stata saggiata la specificità con un congruo numero di batteri saprofiti associati a pomacee.

Antisiero o anticorpi monoclonali possono essere richiesti ai centri diagnostici od acquistati in commercio da ditte specializzate. L'antisiero e gli anticorpi monoclonali devono essere conservati ed usati secondo le indicazioni dei centri diagnostici o delle ditte produttrici.

2.9. Agglutinazione su vetrino.

Si usino vetrini portaoggetto per microscopia, trasparenti, puliti, ma non troppo sgrassati per evitare che le gocce d'acqua depositate sopra si espandano troppo e creino un film troppo sottile.

Depositare separatamente su uno stesso vetrino una goccia di antisiero specifico diluito circa da 1:20 a 1:30 (v:v) con soluzione fisiologica (0,85 g di NaCl in 100 ml di acqua distillata) ed una goccia di sospensione densa di cellule del batterio da identificare.

La sospensione deve essere lattiginosa, ben visibile ad occhio nudo, ed avere una concentrazione dell'ordine di 10^{10} batteri/ml. Mescolare delicatamente con ansa sterile le due gocce e poi imprimere al vetrino un movimento di oscillazione. In caso di agglutinazione, si nota la formazione di flocculi biancastri entro 1-2 minuti.

Se la flocculazione è immediata, i flocculi sono vistosi e grossolani. Se la flocculazione è ritardata (dopo circa 30 secondi), i flocculi sono piccoli e minuti, osservabili facendo scorrere a film lungo il vetrino la mistura di reazione. Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (ceppo padano).

2.10. Ipersensibilità su foglie di tabacco o baccelli verdi di fagiolo.

Il saggio si effettua su foglie adulte di piante di tabacco (*Nicotiana tabacum* L.), preferibilmente delle cultivar Samsun o White Burley.

Si prepari in acqua distillata sterile in provetta di vetro una sospensione di coltura pura, avente concentrazione dell'ordine di 10^8 batteri/ml. La coltura deve essere ben cresciuta ed avere 24h di età. Questa concentrazione è riconoscibile con buona approssimazione allorchè osservando controluce si nota che la torbidità è uniforme ed intensa e che, agitando la provetta, i vortici generati dalle cellule sospese sono facilmente distinguibili; i vortici non sono più osservabili quando la concentrazione è di 10^7 batteri/ml o di 10^9 batteri/ml.

Al mattino, con siringa da 1 ml ed ago sottile (numeri da 16 a 20) si infiltri la sospensione appena preparata in zona circoscritta di una area internervale di foglia; più colture possono essere infiltrate in altrettante aree internervali di una stessa foglia.

L'area internervale infiltrata deve essere marcata con appropriata etichetta autoadesiva al bordo della foglia.

Durante l'infiltrazione è opportuno disporre sotto alle foglie ed attorno alla pianta fogli di materiale assorbente (es. carta bibula, giornali pluristratificati) in modo da raccogliere eventuali gocce disperse.

Dopo l'infiltrazione, asciugata la superficie della foglia da eventuali gocce residue di sospensione batterica con pezzetti di carta bibula, le piante siano conservate a temperatura di 22-28 °C con alternanza di ore di luce (da 8 a 14h) e di buio.

In caso di ipersensibilità, già dopo 24 ore si osserva che la intera zona internervale infiltrata con la coltura pura è collassata ed imbrunita. Questa risposta è comunemente indicata come necrosi ipersensibile confluyente. Nei giorni successivi la zona ipersensibile dissecca ulteriormente ed assume consistenza papiracea.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (od altre patovar), ma non i batteri saprofiti, causano necrosi confluyente ipersensibile.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*

Controllo negativo: Acqua distillata

2.1.1. Distruzione dei materiali infetti o contaminati

I campioni di piante infette, le piante o le foglie di tabacco, le perine o le fette di pera usati per gli isolamenti e l'identificazione, tutti i materiali assorbenti contaminati e qualsiasi altro oggetto venuto in contatto con i germi di *Erwinia amylovora* devono essere raccolti in sacchetti autoclavabili e sterilizzati in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Allegato II

1. Rete nazionale di monitoraggio

Deve essere approntata secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 4 agosto 1991, integrate da quelle del presente allegato. La rete nazionale si compone di tre reti interregionali continentali (setteentrionale, tirrenica e adriatica) e di due reti insulari (Sardegna e Sicilia). La rete interregionale setteentrionale è composta dalle reti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La rete interregionale tirrenica è composta dalle reti delle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Toscana ed Umbria. La rete interregionale adriatica è composta dalle reti delle regioni Abruzzo, Lucania, Molise e Puglia.

2. Reti regionali di monitoraggio

Ogni rete regionale è costituita da punti e linee, è gestita dal Servizio Fitosanitario Regionale e si avvale di un centro diagnostico.

2.1. Punti di monitoraggio.

Sono piante ospiti di *Erwinia amylovora*, singole od a gruppi, distanti tra loro circa km 5. Devono essere disposte preferibilmente lungo vie di comunicazione ed essere facilmente identificabili da un ispettore in auto. Ogni punto ha una propria scheda su cui sono annotati coordinate geografiche, punti di riferimento, fotografie, strade di accesso e risultati delle ispezioni.

2.2. Linee di monitoraggio.

Sono costituite da piante ospiti di *Erwinia amylovora* distribuite continue od a breve interdistanza su lunghi tratti di strade, autostrade, corsi d'acqua e linee ferroviarie. Ogni linea ha una propria scheda come i punti.

2.3 Ispettori.

Sono membri del Servizio Fitosanitario Regionale o persone da esso autorizzate a compiere le ispezioni dei punti e delle linee.

2.4 Ispezioni.

Sono fatte in auto lungo itinerari prestabiliti secondo la distribuzione dei punti e delle linee di monitoraggio nel territorio. Ogni punto o linea è ispezionato due volte all'anno, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre.

2.5 Centri diagnostici.

Ogni rete regionale ha un centro diagnostico cui gli ispettori inviano i campioni sospetti. I centri effettuano l'analisi batteriologica dei campioni, comprendente l'isolamento di *Erwinia amylovora* e la sua identificazione provvisoria per la costituzione delle zone contaminate.

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1998 - DISPOSIZIONI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO "THAUMETOPOEA PITYOCAMPA"

Articolo 1

La lotta contro la processionaria dei pino *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.

Articolo 2

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai Servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3

Il Servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il Servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il Servizio fitosanitario nazionale.

Articolo 4

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detto Servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Articolo 5

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(Allegato a). Nelle aree più a rischio contigue ai focolai si installerà un sistema di rilevamento con l'impiego di trappole a feromoni ed eventuali altre metodologie che si renderanno disponibili.

Il S.F.R. promuoverà iniziative di sperimentazione, informazione e divulgazione da attuarsi nel territorio della Regione e ove possibile in collaborazione con istituzioni scientifiche, soggetti pubblici e privati.

3. Area a sorveglianza rinforzata

E' definita area a sorveglianza rinforzata l'intero territorio dei comuni interessati dalla presenza dell'organismo nocivo, appresso indicati "comuni focolaio". Tale area è estesa anche a porzioni di territori di comuni contigui, per il raggio di 1 Km da piante colpite. Il S.F.R. individua le aree a sorveglianza rinforzata. Ad oggi i Comuni focolaio sono: Acireale, Acicatena, Aci S. Antonio, Acicastello, S.G. La Punta, Trecastagni, Viagrande, Piedimonte, Gravina di Catania, Riposto Catania, Palermo, Marsala, Petrosino, Trapani, Favignana, Marina di Ragusa.

In tali aree si prescrive obbligatoriamente l'effettuazione degli interventi di lotta come previsti al punto 5 Misure di contenimento.

Per le attività vivaistiche si dovranno adottare le seguenti misure:

- le ditte che intendono movimentare piante appartenenti alle specie ospiti dell'insetto dovranno comunicare data, provenienza, specie e destinatario della partita (vedi Allegato b) con almeno due giorni lavorativi di anticipo al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- le ditte che coltivano o commercializzano piante ospiti dell'insetto devono effettuare sistematici controlli al fine di rilevare tempestivamente sintomi ascrivibili alla presenza del Punteruolo. In caso di ritrovamento del coleottero le stesse ditte sono tenute a informare immediatamente il S.F.R. competente per territorio;
- le ditte che coltivano o commercializzano piante ospiti dell'insetto sono controllate da parte degli ispettori fitosanitari almeno due volte l'anno;
- dovrà essere effettuato il monitoraggio dell'insetto collocando trappole al feromone.

4. Importazioni

Si individuano di seguito le disposizioni a cui dovranno attenersi le aziende importatrici che operano in Sicilia, al fine di consentire accurati accertamenti fitosanitari sulle piante delle specie ospiti di *R. ferrugineus*, ai sensi del decreto legislativo n. 214/2005, art. 41, comma 1. Si individuano due procedure in base alla dislocazione del punto di entrata:

4.1 Misure da adottare nel caso di importazione attraverso punti di entrata dislocati nel territorio della Regione siciliana

Gli importatori:

- richiedono al S.F.R., secondo le competenze territoriali, il controllo fitosanitario all'importazione, a mezzo dello specifico modello già in uso, con un anticipo di almeno due giornate lavorative;
- assicurano che tutte le piante costituenti la spedizione possono essere minuziosamente ispezionate da parte degli ispettori fitosanitari in un'area di quarantena preventivamente individuata all'atto della presentazione della richiesta di controllo e approvata dal S.F.R.; le aziende importatrici trasmettono, unitamente alla richiesta di cui sopra, l'autodichiarazione di cui all'Allegato c;
- assicurano altresì su indicazione del S.F.R. l'effettuazione di trattamenti adeguati.

Il S.F.R. al fine di accertare eventuali infestazioni sulle palme importate stabilisce presso il sito individuato un periodo di quarantena di almeno 120 giorni nei quali si effettueranno analisi ufficiali; il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi previsti dal decreto legislativo n. 214/2005, da altri ritenuti pericolosi e, in particolare, dalle specie del genere *Rhynchophorus*.

Presso il sito di quarantena devono essere collocate trappole al feromone.

Il S.F.R. competente per punto d'entrata autorizza l'importazione sotto vincolo fitosanitario, dà comunicazione al MIPAF per l'apertura della procedura di intercettazione con l'indicazione delle misure adottate, e, qualora non coincidente con il S.F.R. del punto di entrata, anche al S.F.R. competente per punto di arrivo. Alla fine del periodo di quarantena, in assenza di sintomi ascrivibili ad organismi nocivi, il S.F.R. competente per punto di arrivo procederà alla comunicazione delle risultanze al S.F.R. competente per punto di entrata il quale provvederà alla chiusura della

MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME

PREMESSA

Nell'ottobre 2005 è stato rinvenuto in Sicilia orientale, in un'area costiera del versante est dell'Etna, il Punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Oliv.), ampiamente diffuso in Asia e già segnalato in molti paesi del bacino del Mediterraneo. Il coleottero curculionide attacca le palme coltivate e ornamentali appartenenti a diverse specie tra cui *Phoenix canariensis*, *P. dactylifera*, *P. silvestris*, *Cocos nucifera*, nonché *Agave americana*. Dall'ispezione della corona fogliare, sono stati riscontrati adulti, larve e pupe di tale curculionide dal cui esame è stato possibile effettuare l'identificazione specifica. Le larve e le pupe sono state rinvenute all'interno di gallerie poste alle ascelle di foglie ancora verdi; le palme attaccate presentavano l'intera corona di foglie piegata verso il basso. Alcune foglie ancora verdi, distaccate dalla corona, cadevano al suolo e gli apici vegetativi apparivano fortemente erosi alla base.

Nei primi mesi del 2006 il Punteruolo è stato rinvenuto anche nella Sicilia occidentale, su esemplari adulti di *Phoenix canariensis* sia in territorio urbano della città di Palermo che in vivaio in territorio di Petrosino (TP).

Il Punteruolo rosso è originario dell'Asia, dove risulta presente in molti paesi. Nel Mediterraneo, è diffuso in Egitto, Israele, Giordania, Territori palestinesi ed è probabilmente presente in Algeria, Marocco e in altri Paesi del Nord Africa; nel 1993 è stato segnalato anche in Spagna, dove ha determinato la morte di oltre 1000 esemplari di *Phoenix*. Inoltre è presente in Oceania, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone e forse in Australia.

Il Punteruolo rosso delle palme è incluso nell'"Alert List" della European Plant Protection Organization (EPPO). L'ampia diffusione di questo fitofago è da attribuire all'intensa attività di commercio internazionale di palme giovani e adulte. Nonostante controlli fitosanitari accurati, è plausibile che uova o larve del curculionide rimangano nascoste all'interno della chioma di palme adulte.

La femmina vive circa 3 mesi e depone in media 200 uova nelle ferite delle palme. Le larve completano lo sviluppo in circa 2 mesi. Le infestazioni interessano principalmente la corona, le ascelle fogliari e le diverse parti del tronco. I sintomi più evidenti consistono nell'avvizzimento e ingiallimento della chioma. Quando le larve penetrano nelle ascelle di foglie ancora verdi queste possono facilmente cadere, poiché la parte basale viene erosa dal curculionide. E' uno degli insetti più nocivi alla palma. Una volta attaccata, la palma può morire in 6-8 mesi.

In Sicilia ai primi rinvenimenti è stata avviata un'indagine preliminare, ispezionando vivai e aree urbane limitrofe alle zone delle prime segnalazioni per poi proseguire sull'intero territorio. In Italia l'insetto è stato segnalato anche in Toscana e Campania. In Sicilia è stato riscontrato esclusivamente su esemplari, spesso monumentali, di *P. canariensis* localizzati in aree pubbliche e private, e vivai.

1. Ambito di applicazione delle misure fitosanitarie

Le presenti misure fitosanitarie si applicano a tutte le specie ospiti dell'insetto ed in particolare alle palme, presenti sul territorio regionale. Ospiti dell'insetto sono le seguenti specie: *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Caryota maxima*, *C. cumingii*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *C. elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *P. dactylifera*, *P. silvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei*, *Washingtonia sp.* etc.). Può anche attaccare *Agave americana*, *Saccharum officinarum*.

2. Monitoraggio dell'insetto

Al fine di acquisire elementi sulla diffusione dell'infestazione utili a mettere in atto tutte le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale (S.F.R.) amplierà la rete di monitoraggio dei siti colpiti sulla scorta dei propri rilievi e delle segnalazioni pervenute. Per far ciò i tecnici e gli ispettori fitosanitari in sede di accertamento si avvarranno della scheda di rilevamento riportata in allegato

procedura di intercettazione, dandone comunicazione al MIPAF, nonché alla emissione del nulla osta fitosanitario all'importazione.

Il sito dovrà garantire l'isolamento della partita e ogni singola pianta dovrà essere avvolta in rete antinsetto compresa la zolla. L'accertamento fitosanitario prevede per ogni esemplare un accurato esame visivo e, se del caso, indagini più approfondite; tale esame potrà essere ripetuto per tutta la durata del periodo di quarantena.

In seguito al ritrovamento di organismi nocivi ed in particolare di specie del genere *Rhynchophorus*, il S.F.R. prescrive l'immediata distruzione delle piante contaminate o, se del caso, altre misure ufficiali.

Tutti gli oneri sono a carico degli importatori.

4.2 Misure da adottare nel caso di importazione attraverso punti di entrata dislocati al di fuori del territorio della Regione siciliana

In questo caso gli importatori concordano con il S.F.R. competente per territorio il sito di quarantena, comunicando con almeno due giorni lavorativi di anticipo: data, provenienza, specie. Compileranno altresì la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato c per consentire al S.F.R. di attivare le misure previste al punto 4.1.

5. Misure di contenimento

Le più efficaci misure di lotta sono quelle preventive mentre, allo stato attuale, risulta problematico l'intervento curativo su piante già attaccate e ciò a causa del comportamento del fitofago e delle notevoli dimensioni delle piante colpite. Un ulteriore elemento di difficoltà deriva dalla scarsissima disponibilità di prodotti fitosanitari insetticidi e fungicidi autorizzati ad essere utilizzati in verde urbano e giardini domestici.

Il precoce rinvenimento di un attacco di *Puntruolo*, quando ancora il sintomo è iniziale (asimmetrie a carico della cima, parziale erosione alla base dell'apice e/o di foglie apicali), è utile ai fini di circoscrivere il problema, adottando le necessarie misure.

5.1 Criteri generali di difesa

Le piante che presentano sintomi iniziali di infestazione vanno ripulite da bozzoli e gallerie larvali, al fine di proteggere gli apici vegetativi, quindi drasticamente potate; la parte apicale va trattata con insetticidi e fungicidi e quindi racchiusa in rete antinsetto.

Le piante ormai compromesse, con sintomi gravi, vanno invece immediatamente estirpate e incenerite con tutto il materiale di risulta.

Le piante sane, contigue a quelle attaccate, dovranno essere sottoposte a misure di profilassi effettuando ripetuti trattamenti localizzati con insetticidi, avendo cura di bagnare a fondo la parte interna della porzione apicale (impiego di ugelli a bassa pressione).

A seguito dei monitoraggi effettuati in ambienti urbani ed in vivai le uniche specie che hanno mostrato suscettibilità agli attacchi sono *P. canariensis* e *P. dactilifera*; pertanto ad oggi eventuali trattamenti andranno limitati a tali specie. L'installazione di trappole al feromone di aggregazione consente di rilevare eventuali presenze di *Puntruolo* rosso nelle aree monitorate e di programmare, in funzione delle avvenute catture, eventuali interventi fitoiatrici.

Nelle piante in buono stato vegetativo e non infestate, sono assolutamente da evitare gli interventi cesori poiché le ferite costituiscono siti preferenziali per l'ovideposizione del fitofago e punti di ingresso di numerosi agenti patogeni.

Tenuto conto della continua evoluzione della normativa fitosanitaria ed in considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare agrofarmaci autorizzati sulle palme e sul parassita (in quanto di nuova introduzione) nei diversi ambiti, si invita a fare riferimento al Servizio fitosanitario regionale (unità operativa n. 53 di Palermo e unità operativa n. 54 di Acireale) per l'indicazione delle più idonee strategie di lotta.

Le tipologie di intervento vanno distinte in base al campo di impiego.

INTERVENTI DI LOTTA IN VIVAIO E IN PIENO CAMPO

Nel caso in cui venga accertata la presenza del fitofago bisogna prioritariamente eliminare le palme ove l'infestazione è gravemente progredita, intervenire efficacemente sulle piante con sintomi

iniziali e adottare un rigoroso programma di profilassi per le piante sane con insetticidi autorizzati per l'uso su piante ornamentali e su coleotteri. E' opportuno aggiungere nella miscela un fungicida autorizzato per prevenire possibili infezioni secondarie. I trattamenti vanno ripetuti periodicamente (in base alla persistenza dei principi attivi), avendo cura di alternare le molecole impiegate.

INTERVENTI DI LOTTA NEI GIARDINI DOMESTICI

Per le piante gravemente compromesse si ritiene inevitabile l'adozione di misure di eradicazione, ai sensi della normativa vigente in materia fitosanitaria, consistenti nella obbligatoria eliminazione e bruciatura delle piante infestate, così come già indicato nei criteri generali di lotta. Gli insetticidi da impiegare nei trattamenti contro il Punteruolo, su piante sane, devono essere autorizzati all'uso in giardino domestico (prodotti per piante ornamentali - PPO); il loro impiego deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza. Anche in questo caso è necessario ripetere periodicamente i trattamenti.

INTERVENTI DI LOTTA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEGLI SPAZI RICREATIVI

Per le piante compromesse si ritiene inevitabile l'adozione di misure di eradicazione, consistenti nell'abbattimento e bruciatura delle piante infestate. Si sottolinea la difficoltà dell'intervento con prodotti chimici in ambienti destinati alla pubblica fruizione poiché, allo stato attuale, non sono autorizzati prodotti fitosanitari efficaci. Le piante sane vanno frequentemente ispezionate, controllandone gli apici vegetativi al fine di individuare precocemente la presenza del Punteruolo. Al primo rinvenimento dell'infestazione le piante colpite vanno eliminate.

Considerato il danno paesaggistico ed economico ed il rischio di incolumità che deriva dal progredire del focolaio e vista la necessità di attuare misure urgenti a salvaguardia delle palme non ancora compromesse, si invitano i comuni ad effettuare il censimento delle specie suscettibili presenti nel territorio di competenza, a collaborare all'applicazione delle misure di contenimento, ad individuare aree idonee da adibire alla distruzione del materiale infetto attraverso bruciatura o altra modalità (triturazione).

5.2 *Interventi di eradicazione*

E' fatto obbligo ai titolari di segnalare ufficialmente al Servizio fitosanitario la presenza dei casi sospetti. Il S.F.R. accertata la reale infestazione procede di concerto con l'Azienda foreste demaniali all'abbattimento e successiva distruzione degli esemplari colpiti secondo le procedure riportate di seguito.

5.2.1 *Abbattimento*

Le operazioni di abbattimento delle piante morte o compromesse per la presenza di *R. ferrugineus* devono avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del Punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli fino a 1 Km.

In particolare:

- l'abbattimento deve essere effettuato in assenza di vento;
- deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telo di plastica;
- l'abbattimento di un esemplare di palma d'altezza alla corona superiore ai metri 3,00 richiede il carrello elevatore per il taglio e la gru per l'imbracatura della porzione infestata. L'operazione deve evitare la fuoriuscita di bozzoli. Preliminarmente le foglie della corona dovranno essere eliminate, quindi si opererà il taglio delle porzioni infestate che, condotte a livello del terreno, dovranno essere attentamente manipolate;
- qualora non si possa procedere alla bruciatura in loco delle parti infestate, queste devono essere tempestivamente chiuse in sacchi per il trasporto;
- tutti i residui depositati sul telo dovranno essere raccolti in contenitori chiusi a fine operazione di abbattimento. Dovrà altresì effettuarsi la raccolta e la distruzione di tutte le forme dell'insetto visibili, adulti, larve e bozzoli;
- le porzioni di tronco ed il fogliame non interessati dalla presenza del Punteruolo potranno essere eliminate in un secondo tempo.

5.2.2 *Distruzione*

La bruciatura del materiale vegetale dovrà essere operata preferibilmente in loco per evitare la diffusione dell'infestazione in altre aree. Qualora ciò non fosse possibile, le porzioni infestate dovranno essere tagliate, isolate in sacchi e condotte nel luogo dell'incenerimento. Tale operazione, per il tipo di legno ed il tenore di umidità, presenta delle difficoltà, per cui è necessario far ricorso a bruciatori a gas o comunque all'impiego di sostanze combustibili.

La bruciatura delle palme deve avvenire improrogabilmente entro 24 ore dall'abbattimento. In particolare:

- se le condizioni ambientali lo permettono la distruzione deve avvenire sul posto sempre tramite bruciatura, previo ulteriore sezionamento dei tronchi;
- in caso di impossibilità a procedere alla bruciatura in loco si renderà necessario disporre di uno specifico sito individuato dai comuni e/o dall'Azienda foreste demaniali;
- al fine di contenere il rischio di diffusione dell'infestazione la bruciatura in un'area a tal uopo predisposta va effettuata in una trincea appositamente scavata, in cui le parti bruciate andranno progressivamente ricoperte di terra;
- il materiale destinato alla distruzione in un sito diverso da quello di abbattimento deve essere trasportato in mezzi chiusi o telonati;
- l'impiego di trituratori può essere considerato alternativo alla distruzione mediante il fuoco.

6. Sanzioni

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà, secondo i casi, la denuncia all'autorità giudiziaria competente, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005, e, per i soggetti interessati, la sospensione temporanea delle diverse autorizzazioni fitosanitarie. La sospensione comporterà il divieto di vendita dei vegetali.

ALLEGATO F
Convenzione europea sul Paesaggio
Firenze, 20.X.2000

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che alle fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sui piano culturale, ecologico, ambientale et sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che, e salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresente una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come un quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e seguatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid,

21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale et naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,

Hanno convenuto quante segue :

Capitolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione :

a "*Paesaggio*" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni;

b "*Politica del paesaggio*" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;

c "*Obiettivo di qualità paesaggistica*" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;

d "*Salvaguardia dei paesaggi*" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento

e "*Gestione dei paesaggi*" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

f "*Pianificazione dei paesaggi*" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 – Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende

i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Converne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

Articolo 3 – Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

Capitolo II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 – Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 – Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a:

- a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui all'articolo 6;
- c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 – Misure specifiche

A *Sensibilizzazione*

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B *Formazione ed educazione*

Ogni Parte si impegna a promuovere :

- a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

C Identificazione e valutazione

1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - iii seguirne le trasformazioni;
- b valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2 I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

Capitolo III → COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di paesaggio;
- b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della Convenzione

1 I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.

2 Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.

3 I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1 Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.

2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.

3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

4 L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che le ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

Capitolo IV – CLAUSOLE FINALI

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3 Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14 – Adesione

1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 – Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 – Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Articolo 17 – Emendamenti

1 Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2 Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.

3 Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sotto posto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.

4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Articolo 18 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;

d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;

e ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;<p>

f ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;

g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

ALLEGATO G

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la vigilanza e la revoca degli orti ad uso familiare realizzati all'interno del territorio comunale di Palermo

Art. 1 – Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si intende per orto urbano un appezzamento di terreno, di proprietà comunale o appartenente ad aree pubbliche in consegna al comune di Palermo, destinato alla produzione di ortaggi e quant'altro destinato ai bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

Art. 2 - aventi diritto all'assegnazione

Hanno diritto all'assegnazione degli orti i pensionati, e le persone non titolari di pensione (casalinghe, disoccupati) con oltre 60 anni di età, residenti nel comune di Palermo, in misura di un orto per nucleo familiare.

Non hanno diritto all'assegnazione i richiedenti che hanno in gestione altri orti da parte di Pubbliche Amministrazioni o di privati e tutti coloro che abbiano un reddito lordo del nucleo familiare superiore ad € 36.100.00. Il reddito indicato in questo articolo dovrà essere annualmente aggiornato dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Patrimonio, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

L'assegnazione degli orti, suddivisi in lotti realizzati da o per conto dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Palermo, è di competenza del Dirigente preposto, il quale la dispone con proprio provvedimento. La Ripartizione Ville e Giardini provvede a eseguire l'istruttoria, a richiedere e verificare la documentazione prevista dal presente regolamento ed a registrare le domande in ordine progressivo, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti e l'elenco degli assegnatari, che sarà consultabile attraverso internet, sul sito dell'assessorato all'Ambiente.

Le domande per l'assegnazione devono essere presentate su apposito modulo da ritirare presso gli uffici della Ripartizione, le delegazioni comunali o scaricandolo da internet.

La Ripartizione Ville e Giardini in collaborazione con gli Uffici competenti del medesimo Comune effettuerà controlli incrociati anche per via telematica, per la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti.

Art. 3 - criteri di assegnazione, graduatorie e abbinamenti

L'assegnazione dei singoli orti avverrà come segue:

a) gli interessati dovranno presentare istanza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; all'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di residenza;
- copia del documento di identità valido;
- copia del libretto di pensione;
- una fotografia recente in formato tessera;
- idonea documentazione attestante il reddito e il consenso al trattamento dei dati personali.

Ai sensi della L. 127/97 è consentito l'uso di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Qualora si verifichi un cambio di residenza il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio competente; in caso di irreperibilità del richiedente per cambio di residenza il nominativo verrà automaticamente escluso dalla graduatoria.

b) L'assegnazione iniziale avviene, per le singole zone in cui sono realizzati gli orti, attraverso una doppia modalità: metà degli orti verrà assegnata in base al reddito, e l'altra metà in seguito ad un sorteggio pubblico.

L'assegnazione della prima metà degli orti di ogni singolo lotto avverrà sulla base di una graduatoria stabilita facendo riferimento ad un punteggio da assegnare secondo i seguenti criteri:

- 1) per ogni anno di età superiore ai 60 anni e fino ai 75 punti 1
- 2) per ogni familiare fiscalmente a carico (ovvero con un reddito lordo annuo attualmente non superiore a € 2.850,00), punti 1
- 3) per ogni anno di presenza in graduatoria punti 1
- 4) per reddito del nucleo familiare nelle seguenti fasce:
 - a) per reddito lordo inferiore a € 13.000,00 punti 5
 - b) per reddito lordo inferiore a € 18.000,00 punti 3
 - c) per reddito lordo inferiore a € 23.000,00 punti 2
 - d) per reddito lordo inferiore a € 28.500,00 punti 1
- 5) in caso di parità di punteggio si assegnerà a colui che ha il reddito lordo più basso; in caso di parità anche di reddito l'assegnazione avverrà al richiedente più anziano.
- 6) I redditi contenuti in questo articolo dovranno essere annualmente aggiornati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Patrimonio, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

La seconda metà degli orti di ogni singolo lotto verrà invece assegnata in base ad un sorteggio pubblico tra tutte le restanti domande pervenute per ogni singolo lotto. La data del sorteggio e della chiusura dei termini per la presentazione delle domande verrà indicata in apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune 30 giorni prima della scadenza e da comunicarsi alla circoscrizione di competenza.

Ogni persona può richiedere l'assegnazione esclusivamente per un unico lotto di orti.

La graduatoria della prima assegnazione viene utilizzata anche per i subentri, e le domande che pervengono successivamente alla prima assegnazione, sono aggiunte alla graduatoria stessa seguendo l'ordine di presentazione all'Ufficio Protocollo della ripartizione Ville e Giardini.

Le graduatorie di ciascun lotto verranno chiuse automaticamente al raggiungimento di 100 unità.

Il Dirigente competente, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per l'assegnazione di orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative che si occupano di utenti svantaggiati, per un massimo di due orti per ogni lotto. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato, che viene esentato dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali, di cui al successivo art. 5.

Il Dirigente competente può riservare al massimo l'80% di orti, per ogni lotto, da destinare a soggetti che coltivavano orti rimossi dagli stessi uffici comunali nel corso degli interventi di bonifica e riorganizzazione del territorio.

La Ripartizione riserva una quota minima dell'80% per ciascun lotto ad assegnazioni in abbinamento tra due richiedenti, non facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Per i lotti già esistenti tale percentuale è da raggiungersi attraverso i subentri in graduatoria.

La disponibilità ad abbinarsi con altro richiedente deve essere espressamente citata nella richiesta di assegnazione o in una comunicazione successiva, che può contenere l'indicazione nominativa del soggetto con il quale si propone l'abbinamento; in questo caso il soggetto deve contestualmente presentare una propria richiesta, corredata dalla documentazione di cui sopra; qualora non fosse indicato alcun nominativo si provvederà d'ufficio all'abbinamento con altro richiedente. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito contratto di comodato che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento; all'atto della stipula del contratto l'assegnatario deve consegnare agli Uffici competenti copia della chiave di accesso all'orto e copia del bollettino postale comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - durata dell'assegnazione

L'assegnazione ha la durata di 5 (cinque), con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità e con preavviso di 3 (tre) mesi senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza del contratto, gli assegnatari possono richiedere il rinnovo del contratto, della stessa durata del primo: gli Uffici competenti entro il 30 novembre verificheranno la corretta conduzione dell'orto nei primi 5 anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni a carico del conduttore richiedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Dirigente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo del contratto entro il 31 dicembre e procede alla stipula degli stessi.

Al termine della scadenza del primo rinnovo, il Dirigente può procedere ulteriormente a rinnovare annualmente il contratto qualora sussistano i requisiti di abilità fisica, interesse e cura ineccepibile dell'orto da parte del richiedente.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

In caso di assenza prolungata, per ferie o malattia, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza al Referente del proprio lotto e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona.

Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione al Comitato di Gestione di cui all'art 7, per gli adempimenti di competenza.

Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto, può in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto.

Il Dirigente, verificato l'interesse sulla base delle risultanze d'ufficio del Funzionario preposto, può effettuare la variazione di intestazione del contratto, fermo restando i termini di scadenza del contratto originariamente previsti senza possibilità di alcun rinnovo.

In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia o di disdetta da parte di un assegnatario, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti in lista di attesa per il medesimo lotto.

Art. 5 - canone di contribuzione alle spese generali

Per l'anno 2008, e sino a modifica da parte dell'Ufficio Patrimonio, il canone a carico dei conduttori è fissato in €. 25,82.= annue per i conduttori di orti con un reddito imponibile fino a €. 7.746,85 annui ed in €. 51,65.= per i conduttori che superino tale limite.

I conduttori che dichiarano un reddito imponibile fino a €. 7.746,85 annui devono presentare apposita documentazione (Mod 101 - 730 - Unico) relativa all'anno precedente, entro il 31 ottobre; in mancanza della documentazione richiesta gli Uffici provvederanno ad applicare la quota intera.

In caso di assegnazione abbinata, l'importo del canone è fissato conseguentemente in €. 12,91 o €. 25,82 in relazione al livello di reddito degli assegnatari.

Il canone di contribuzione alle spese generali e il livello di reddito per la sua riduzione, può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il canone di contribuzione forfettario copre i costi ordinari di gestione (cassapanca per il ricovero degli attrezzi, le piastre in cemento per il vialetto centrale, spese postali e di segreteria, l'acqua per un minimo di tre mezze giornate a settimana, lo smaltimento di rifiuti non compostabili) e gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.10.

Oltre alle contribuzione alle spese generali la ripartizione Ville e Giardini, al fine di incentivare un uso corretto dell'acqua addebiterà il pagamento dei consumi a quei lotti direttamente allacciati alla rete idrica dell'Acquedotto e dotati di autonomo contatore, qualora la bolletta ecceda il 50%

dell'importo pagato da tutti gli assegnatari di quel lotto. La quota eccedente verrà suddivisa per il numero di orti, addebitando equamente l'importo tra i conduttori, indipendentemente dal reddito degli stessi.

Art. 6 - riscossione del canone

Il canone annuo di cui all'art. 5 deve essere versato al Consorzio tramite conto corrente postale entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Il pagamento effettuato oltre il 31 gennaio comporta un aggravio di spese forfettario di €. 25,82 aggiuntive al canone dovuto, a titolo di mora.

Il mancato versamento del canone moratorio entro il 28 febbraio comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione, che verrà tempestivamente comunicata all'interessato.

Nei casi di prima assegnazione è dovuto l'importo complessivo di tutto l'anno solare, da corrisondersi prima della stipula del contratto; non vengono previste riduzioni.

Art. 7 - assemblee degli ortisti e comitato di gestione

Gli assegnatari di ogni lotto di orti si riuniscono in Assemblea almeno una volta l'anno ed eleggono due Referenti per ciascun lotto. Nessuno degli assegnatari può essere rieletto al ruolo di referente se non dopo che tutti gli assegnatari di ogni singolo lotto, a rotazione, abbiano ricoperto il medesimo ruolo.

I due Referenti eletti per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, insieme ad un rappresentante della Ripartizione Ville e Giardini, formano il Comitato di Gestione di quel lotto, cui compete di far rispettare il Regolamento, dirimere le controversie tra gli assegnatari, occuparsi dell'ordinaria manutenzione, segnalare alla ripartizione Ville e Giardini le esigenze di manutenzione straordinaria, proporre al Dirigente competente la revoca delle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.

Il Comitato di gestione può convocare assemblee straordinarie, indire concorsi fra gli assegnatari, organizzare corsi di aggiornamento ed attività promozionali.

Solo i Referenti di ciascun lotto possono interloquire con gli uffici del Parco per problemi di gestione.

I Referenti degli ortisti nel Comitato di Gestione

Art. 8 – vigilanza

La vigilanza avviene attraverso la Polizia Municipale, il Comitato di Gestione, e/o altro personale appositamente incaricato e comunque ai sensi e secondo le modalità previste all'art. 58 del Regolamento per il verde pubblico e privato del Comune di Palermo.

Art. 9 - infrazioni e revoca dell'assegnazione

Il Dirigente competente dichiara i casi di decadenza e procede alla revoca delle assegnazioni.

In presenza di infrazioni al presente Regolamento, segnalate dal Servizio di Vigilanza o dai Referenti di ogni lotto, il rappresentante della Ripartizione Ville e Giardini nei Comitati di Gestione dispone una lettera di richiamo; in caso di persistenza dell'infrazione il Dirigente competente predispone un'ingiunzione.

In caso di ulteriore persistenza dell'infrazione sono applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 55 del Regolamento per il verde pubblico e privato del Comune di Palermo e/o l'atto di revoca.

In ogni caso, avendo ricevuto un'ingiunzione il conduttore dell'orto non potrà ottenere l'automatica riassegnazione alla scadenza del contratto.

Qualora un'infrazione fosse verificata nelle parti comuni i costi di ripristino verranno suddivisi tra tutti gli assegnatari del lotto, indipendentemente dal livello di reddito e dalla grandezza dell'orto, da corrisondersi all'atto di pagamento annuale delle spese generali di cui all'art. 5. I singoli

assegnatari potranno poi rivalersi autonomamente, per le vie giuridiche, nei confronti del soggetto e/o soggetti che hanno realizzato l'infrazione.

La revoca è di diritto, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- prolungata assenza da parte dell'assegnatario superiore ai quattro mesi continuativi;
- palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
- mancata partecipazione alle Assemblee degli ortisti per tre anni consecutivi;
- mancato pagamento del canone entro il 28 febbraio di ogni anno;
- presenza nell'orto di una persona diversa dall'assegnatario, ad eccezione di quanto previsto all'art. 4;
- contenziosi risolti con vie di fatto;
- minacce al personale tecnico o di vigilanza.

Art. 10 - manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria degli orti compete alla ripartizione ville e Giardini del Comune di Palermo. A titolo esemplificativo: sostituzione recinzioni e piastre, interventi sulle strutture e sugli impianti, potatura alberi, manutenzione pompe comuni.

Art. 11 - soppressione degli orti

L'assessorato all'Ambiente può disporre, con atto unilaterale, la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico o per riorganizzazione degli spazi a verde, a far tempo dal 1 gennaio dall'anno successivo a quello del provvedimento.

Il provvedimento di dismissione degli orti dovrà possibilmente prevedere la realizzazione ex novo di un numero pari almeno all'80% di lotti soppressi ad una distanza non superiore a Km 1 dalla precedente collocazione. I lotti così ricostituiti dovranno essere riassegnati agli assegnatari dei lotti dismessi, salvo rinuncia da parte degli stessi.

Art. 12 - obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) coltivare personalmente, in maniera continua ed in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico pena la revoca immediata della concessione e la riassegnazione ad un altro richiedente;
- b) curare la più scrupolosa pulizia del proprio orto senza alterarne in alcun modo il perimetro e la fisionomia;
- c) Contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni secondo turni a rotazione stabiliti dal Comitato di Gestione del lotto all'interno del quale ricade il suo orto e/o secondo quanto stabilito dalla Ripartizione Ville e Giardini;
- d) coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al 10% dello spazio assegnato (fiori, arbusti, rampicanti, ecc.);
- e) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con la ripartizione per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- f) vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
- g) pagare il canone annuo stabilito dal presente Regolamento.
- h) sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso degli orti urbani.
- i) segnalare ai Referenti del proprio lotto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per ferie o malattia.
- l) esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal personale preposto alla vigilanza o da altro personale appositamente incaricato;
- m) comunicare alla Ripartizione l'eventuale delega ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 13 - divieti agli assegnatari

Gli assegnatari degli orti devono osservare i seguenti divieti, pena la revoca della concessione:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione; è consentita la delega solamente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dalla Ripartizione Ville e Giardini all'interno del lotto, che verrà ridistribuito agli assegnatari seguendo un'equa turnazione stabilita dal Comitato di Gestione;
- c) usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
- d) recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- e) installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- f) modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal parco: cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- g) costruire capanni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o rampicanti, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale; è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente coltivati a fiori, unicamente con sassi che non sporgano dal terreno più di 10 cm
- h) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto (sia di giorno che di notte) e nelle parti comuni;
- i) piantare alberi anche da frutto, se non nella parte del lotto appositamente predisposta a tale finalità;
- j) accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano.
- k) costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione fino ad un massimo di 4 tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali x 60 cm di altezza, realizzati con bacchette flessibili e plastica trasparente o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero;
- l) installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista unicamente la protezione delle colture tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 60 cm da terra;
- m) ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato nei modi e tempi stabiliti dal Comitato di Gestione, anche in forme coordinate tra più ortisti.
- n) non è consentito l'uso di anticrittogamici all'interno delle aree degli orti; è altresì incentivato l'uso di modalità di coltivazione di tipo biologico;
- o) è vietato bruciare stoppie e rifiuti, che dovranno essere smaltiti nei modi e nei tempi fissati dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 – servizi agli assegnatari

Su richiesta di un numero di assegnatari pari almeno a 15 persone la ripartizione Ville e Giardini, potrà organizzare corsi di coltura ortofrutticola o di tecniche agronomiche per i meno esperti o per coloro che volessero approfondire la materia.

Art. 15 - disposizioni transitorie

1. Per quanto non specificato l'assegnatario dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalla Ripartizione Ville e Giardini, che può sempre essere interpellata per fornire chiarimenti in merito.

2. Per il coordinamento delle attività qui regolate e del loro pacifico ed armonioso sviluppo è responsabile la Ripartizione Ville e Giardini, nella persona del funzionario incaricato dall'Assessorato all'Ambiente.

3. Al termine di 5 (cinque) anni di sperimentazione il sistema di assegnazione basato sul doppio criterio reddito-sorteggio potrà essere verificato ed eventualmente modificato, al fine di migliorarne l'efficacia in vista di una migliore rispondenza alle esigenze della popolazione.

Le eventuali modifiche dovranno comunque rispettare l'obiettivo di garantire che la possibilità di accesso al servizio avvenga in maniera trasparente, consentendo nel contempo l'accesso al più ampio numero possibile di tipologie di utenti.


Art. 16 - Controversie

Spetterà alla Giunta comunale, sentite le Commissioni Consiliari competenti per Patrimonio e Ambiente, la risoluzione di eventuali controversie insanabili.

ALLEGATO H
SCHEDE PER LA TUTELA DEGLI ALBERI

SCHEDA N. 1


Costipamento del terreno I



Il costipamento del terreno determina la morte dell'albero.

SCHEDA N. 2

Costipamento del terreno II




Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno.

Solo lavoro a mano!

SCHEDA N. 3


Ricarica del terreno possibilmente da evitare.



SCHEDA N. 4

Abbassamento del terreno


Astenersi nella zona delle radici e della chioma.



SCHEDA N. 5


Accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile



SCHEDA N. 6


Occupazione del terreno



SCHEDA N. 7

Lavori di scavo


... da evitare nella zona delle radici



Scavi

Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!


Coprire immediatamente la scarpata con uno strato di protezione, seminare o piantare.



SCHEDA N. 9


Palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero!



Palizzata II


Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione.

Palizzata III

Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.




La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione.

Depositi


... evitare !!!

È formalmente vietato depositare olio, prodotti chimici, veleni.


Inquinamento della falda freatica 1




Taglio di radici



Rigenerazione delle radici




Aerazione delle radici



Piantumazione

Disposizioni per la Piantumazione.



CITTA' DI PALERMO – ASSESSORATO AMBIENTE E TERRITORIO
Assessore Prof.ssa Francesca Grisafi

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Dott. Agr. Domenico Musacchia – Dirigente Coordinatore

Servizio Ambiente Ed Ecologia

Ing. Attilio Carioti – Dirigente del Servizio
Arch. Ornella Amara – Coordinatore del Gruppo Parchi e Riserve
Dott. Agr. Giovanni Butera
Dott. Francesco Napolitano
Dott.ssa Agr. Caterina Negrini
Dott. Geol. Aldo Pisano

Collaboratori:

Arch. Giulia Maria Basile
Dott.ssa Nat. Celeste Laura Branzio
Dott. Biol. Fabio Di Piazza

CONSULENTE DEL SINDACO PER IL VERDE

Prof.ssa Francesca Grisafi – Ordinario di Botanica ambientale e applicata – Università di Palermo

Il Programma del Verde - Linee Guida per la progettazione dei giardini pubblici - (Allegato B) è stato redatto a cura di:

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Servizio Edilizia

Arch. Valentina Vadalà – Dirigente del Servizio
Arch. Daniela Pirrone
Esp. Geom. Nicola Favuzza
Istr. Amm. Arch. Maria Zerilli
Arch. Bruno Cirrito
Arch. Vincenzo Fiore
Esp. Alla progettazione Arch. Vincenza Garraffa
Collab. Profess. Amm. Arch. Donatella Geraci
Geom. I^ctg Alfredo Polizzi

Il “Regolamento degli orti urbani”, inserito come allegato G, è stato redatto a cura di Legambiente.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




Campagna

IL CONSIGLIO COMUNALE



Ficarra

IL SEGRETARIO GENERALE



Li Vecchi

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ giorno successivo.

23/10/2008

per la pubblicazione a tutto il ~~quindicesimo~~ **trentesimo** giorno successivo

IL MESSO COMUNALE

Palermo li.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il ~~quindicesimo~~ **trentesimo** giorno successivo.

trentesimo

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo li.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta ~~esecutiva~~ **esecutiva** il..... in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li.